

Ordinanza sulle epizoozie (OFE)

del 27 giugno 1995 (Stato 12 febbraio 2019)

Il Consiglio federale svizzero,

visti gli articoli 10, 16, 20, 32 capoverso 1^{bis}, 53 capoverso 1 e 56a capoverso 2 della legge del 1° luglio 1966¹ sulle epizoozie (LFE);

visto l'articolo 32 capoverso 1 della legge federale del 16 dicembre 2005² sulla protezione degli animali,³

ordina:

Titolo primo: Oggetto, epizoozie e scopo della lotta

Art. 1 Oggetto

¹ La presente ordinanza designa le singole epizoozie altamente contagiose (art. 2) e altre epizoozie (art. 3–5).

² Fissa i provvedimenti di lotta e disciplina l'organizzazione della lotta alle epizoozie, nonché le indennità corrisposte ai detentori di animali.

Art. 2 Epizoozie altamente contagiose

Sono considerate epizoozie altamente contagiose le seguenti malattie:

- a. l'afte epizootica;
- b. la stomatite vescicolare;
- c. la malattia vescicolosa dei suini;
- d. la peste bovina;
- e. la peste dei piccoli ruminanti;
- f. la pleuropolmonite essudativa contagiosa dei bovini;
- g.⁴ la dermatite nodulare contagiosa (Lumpy skin disease);
- h. la febbre della valle del Rift;
- i.⁵ ...

RU 1995 3716

¹ RS 916.40

² RS 455

³ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 10 gen. 2018, in vigore dal 1° mar. 2018 (RU 2018 721).

⁴ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 25 apr. 2018, in vigore dal 1° giu. 2018 (RU 2018 2069).

⁵ Abrogata dal n. I dell'O del 14 mag. 2008, con effetto dal 1° giu. 2008 (RU 2008 2275).

- k. il vaiolo ovino e caprino;
- l. la peste equina;
- m. la peste suina africana;
- n. la peste suina classica;
- o.⁶ l'influenza aviaria⁷;
- p. la malattia di Newcastle.

Art. 3 Epizootie da eradicare

Sono considerate epizootie da eradicare le seguenti malattie:

- a. il carbonchio ematico;
- b. la malattia di Aujeszky (pseudorabbia);
- c. la rabbia;
- d. la brucellosi dei bovini;
- e. la tubercolosi;
- f. la leucosi enzootica bovina;
- g. la rinotracheite infettiva dei bovini/vulvovaginite pustolosa infettiva (IBR-IPV);
- g^{bis}.⁸ la diarrea virale bovina;
- h. l'encefalopatia spongiforme bovina e la scrapie;
- i.⁹ le infezioni genitali bovine: infezioni da *Campylobacter fetus* e *Tritrichomonas foetus*;
- i^{bis}.¹⁰ la besnoitiosi;
- k. la brucellosi delle pecore e delle capre;
- l. l'agalassia contagiosa;
- m.¹¹ ...
- n.¹² le epizootie degli equini: il morbo coitale maligno, l'anemia infettiva e la morva;
- o. la brucellosi suina;

⁶ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 15 nov. 2006, in vigore dal 1° gen. 2007 (RU **2006** 5217).

⁷ Nuova espr. giusta il n. I dell'O del 25 apr. 2018, in vigore dal 1° giu. 2018 (RU **2018** 2069). Di detta mod. è tenuto conto in tutto il presente testo.

⁸ Introdotta dal n. I dell'O del 12 set. 2007, in vigore dal 1° gen. 2008 (RU **2007** 4659).

⁹ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 20 giu. 2014, in vigore dal 1° ago. 2014 (RU **2014** 2243).

¹⁰ Introdotta dal n. I dell'O del 20 giu. 2014, in vigore dal 1° ago. 2014 (RU **2014** 2243).

¹¹ Abrogata dal n. I dell'O del 25 mag. 2011, con effetto dal 1° lug. 2011 (RU **2011** 2691).

¹² Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 20 giu. 2014, in vigore dal 1° ago. 2014 (RU **2014** 2243).

- o^{bis}.¹³ la sindrome riproduttiva e respiratoria dei suini;
- p. la necrosi ematopoietica infettiva;
- q. la setticemia emorragica virale;
- r.¹⁴ l'anemia infettiva dei salmonidi.

Art. 4 Epizootie da combattere

Sono considerate epizootie da combattere le seguenti malattie:

- a. la leptospirosi;
- b.¹⁵ l'artrite encefalite virale caprina;
- c. la salmonellosi;
- d.¹⁶ ...
- e. l'ipodermosi;
- f. l'epididimite contagiosa degli arieti;
- g.¹⁷ paratubercolosi;
- g^{bis}.¹⁸ febbre catarrale ovina (Blue tongue o «malattia della lingua blu») e malattia emorragica epizootica (EHD);
- h. la metrite contagiosa equina;
- h^{bis}.¹⁹ le encefalomieliti equine: l'encefalomielite occidentale, orientale e venezuelana, la febbre del Nilo occidentale e l'encefalite giapponese;
- i.²⁰ polmonite enzootica dei suini;
- i^{bis}.²¹ actinobacillosi dei suini;
- k. la clamidiosi degli uccelli;
- l.²² l'infezione del pollame da *Salmonella*;
- m. la laringotracheite infettiva dei polli;
- n. la mixomatosi;

¹³ Introdotta dal n. I dell'O del 15 nov. 2006, in vigore dal 1° gen. 2007 (RU **2006** 5217).

¹⁴ Introdotta dal n. I dell'O del 28 mar. 2001, in vigore dal 15 apr. 2001 (RU **2001** 1337).

¹⁵ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 25 mag. 2011, in vigore dal 1° lug. 2011 (RU **2011** 2691).

¹⁶ Abrogata dal n. I dell'O del 14 gen. 2009, con effetto dal 1° mar. 2009 (RU **2009** 581).

¹⁷ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 28 ott. 2015, in vigore dal 1° dic. 2015 (RU **2015** 4255).

¹⁸ Introdotta dal n. I dell'O del 14 mag. 2008 (RU **2008** 2275). Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 28 ott. 2015, in vigore dal 1° dic. 2015 (RU **2015** 4255).

¹⁹ Introdotta dal n. I dell'O del 20 giu. 2014, in vigore dal 1° ago. 2014 (RU **2014** 2243).

²⁰ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 30 nov. 2012, in vigore dal 1° gen. 2013 (RU **2012** 6859).

²¹ Introdotta dal n. I dell'O del 30 nov. 2012, in vigore dal 1° gen. 2013 (RU **2012** 6859).

²² Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 25 apr. 2018, in vigore dal 1° giu. 2018 (RU **2018** 2069).

- o. la peste americana delle api;
- p. la peste europea delle api;
- p^{bis}.²³ l'infestazione da piccolo coleottero dell'alveare (*Aethina tumida*);
- q. la necrosi pancreatica infettiva;
- r. la peste dei granchi.

Art. 5 Epizootie da sorvegliare

Sono considerate epizootie da sorvegliare le seguenti malattie:

- a.²⁴ ...
- b. la campilobatteriosi;
- c. l'echinococcosi;
- d. la listeriosi;
- e. la toxoplasmosi;
- f. la yersiniosi;
- g.²⁵ ...
- g^{bis}.²⁶ Pleuropolmonite contagiosa delle capre e delle pecore;
- h. il Maedi-Visna;
- i. la pseudotubercolosi degli ovicapri;
- k. l'adenomatosi polmonare;
- l. l'aborto enzootico degli ovicapri (clamidie);
- m.²⁷ ...
- n. l'arterite equina;
- o.²⁸ il carbonchio sintomatico;
- p. la malattia di Teschen;
- q. la gastroenterite trasmissibile;
- r. la trichinellosi;
- s. la tularemia;
- t. la malattia emorragica del coniglio;

²³ Introdotta dal n. I dell'O del 25 mar. 2015, in vigore dal 1° apr. 2015 (RU **2015** 1007).

²⁴ Abrogata dal n. I dell'O del 28 ott. 2015, con effetto dal 1° dic. 2015 (RU **2015** 4255).

²⁵ Abrogata dal n. I dell'O del 20 giu. 2014, con effetto dal 1° ago. 2014 (RU **2014** 2243).

²⁶ Introdotta dal n. I dell'O dell'8 giu. 1998, in vigore dal 1° mar. 2009, in vigore dal 1° lug. 1998 (RU **1998** 1575).

²⁷ Abrogata dal n. I dell'O del 28 ott. 2015, con effetto dal 1° dic. 2015 (RU **2015** 4255).

²⁸ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 14 gen. 2009, in vigore dal 1° mar. 2009 (RU **2009** 581).

- u.²⁹ le acariosi delle api (*Varroa destructor*, *Acarapis woodi* e *Tropilaelaps* spp.);
- u^{bis}.³⁰ ...
- v.³¹ neosporosi;
- w. la viremia primaverile della carpa;
- x.³² la coxiellosi;
- y.³³ criptosporidiosi;
- z.³⁴ malattia renale proliferativa dei pesci.

Art. 6 Definizioni e abbreviature

Ai fini della presente ordinanza si applicano le definizioni seguenti:³⁵

- a.³⁶ *DFI*: Dipartimento federale dell'interno;
- b.³⁷ *USAV*: Ufficio federale della sicurezza alimentare e di veterinaria;
- c. *IVI*: Istituto di virologia e di immunologia³⁸;
- d.³⁹ *Centro di ricerche apicole*: Centro svizzero di ricerche apicole della Stazione di ricerca Agroscope di Liebefeld-Posieux ALP;
- e.⁴⁰ *OESA*: ordinanza del 25 maggio 2011⁴¹ concernente l'eliminazione dei sottoprodotti di origine animale;
- f. *autorità cantonale competente*: un'autorità o un ufficio designati dal Cantone;

²⁹ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 19 ago. 2009, in vigore dal 1° gen. 2010 (RU **2009** 4255).

³⁰ Introdotta dal n. I dell'O del 15 nov. 2006 (RU **2006** 5217). Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 25 mag. 2011 (RU **2011** 2691). Abrogata dal n. I dell'O del 25 mar. 2015, con effetto dal 1° apr. 2015 (RU **2015** 1007).

³¹ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 28 mar. 2001, in vigore dal 15 apr. 2001 (RU **2001** 1337).

³² Introdotta dal n. I dell'O del 28 mar. 2001 (RU **2001** 1337). Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 14 gen. 2009, in vigore dal 1° mar. 2009 (RU **2009** 581).

³³ Introdotta dal n. I dell'O del 28 mar. 2001, in vigore dal 15 apr. 2001 (RU **2001** 1337).

³⁴ Introdotta dal n. I dell'O del 28 mar. 2001, in vigore dal 15 apr. 2001 (RU **2001** 1337).

³⁵ Nuovo testo giusta il n. II 4 dell'all. 8 all'O del 25 mag. 2011 concernente l'eliminazione dei sottoprodotti di origine animale, in vigore dal 1° lug. 2011 (RU **2011** 2699).

³⁶ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 30 nov. 2012, in vigore dal 1° gen. 2013 (RU **2012** 6859).

³⁷ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 23 ott. 2013, in vigore dal 1° gen. 2014 (RU **2013** 3997).

³⁸ La designazione dell'unità amministrativa è stata adattata in applicazione dell'art. 16 cpv. 3 dell'O del 17 nov. 2004 sulle pubblicazioni ufficiali (RU **2004** 4937), con effetto dal 1° mag. 2013.

³⁹ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 14 gen. 2009, in vigore dal 1° mar. 2009 (RU **2009** 581).

⁴⁰ Nuovo testo giusta il n. II 4 dell'all. 8 all'O del 25 mag. 2011 concernente l'eliminazione dei sottoprodotti di origine animale, in vigore dal 1° lug. 2011 (RU **2011** 2699).

⁴¹ RS **916.441.22**

- g. *veterinario*: titolare di un diploma federale di veterinario o di un diploma di veterinario equivalente;
- h. *veterinario ufficiale*: veterinario nominato dal Cantone conformemente all'articolo 302;
- i.⁴² ...
- k. *organi della polizia epizootica*: le autorità o le persone che esercitano mansioni ufficiali per la Confederazione o un Cantone in materia di polizia epizootica;
- l. *epizoozie*: le malattie animali designate negli articoli da 2 a 5 dell'ordinanza;
- l^{bis}.⁴³ *zoonosi*: malattia trasmissibile dall'animale all'uomo;
- m.⁴⁴ *eliminare*: eliminare un animale dall'effettivo uccidendolo ed eliminandolo in quanto sottoprodotto di origine animale, oppure macellandolo e riutilizzandolo;
- n. *eradicare*: debellare un'epizoozia in modo che non rimangano né animali malati né animali portatori dell'agente di epizoozia;
- o.⁴⁵ *azienda detentrica di animali*:
1. aziende agricole detentriche di animali giusta l'articolo 11 dell'ordinanza del 7 dicembre 1998⁴⁶ sulla terminologia agricola (OTerm),
 2. mandre transumanti,
 3. aziende che commerciano bestiame, cliniche veterinarie, macelli,
 4. mercati di bestiame, aste di bestiame, esposizioni di bestiame e manifestazioni analoghe,
 5. animali tenuti a scopo non commerciale,
 - 6.⁴⁷ aziende di acquacoltura;
- o^{bis}.⁴⁸ *azienda di acquacoltura*: stabilimento in cui si pratica la detenzione di animali acquatici mediante l'impiego di tecniche finalizzate ad aumentare, al di là delle capacità naturali dell'ambiente, la resa degli animali in questione
- p.⁴⁹ *effettivo (mandria)*: animali di un'azienda detentrica di animali che costituiscono un'unità epidemiologica; un'azienda detentrica di animali può comprendere uno o più effettivi;

⁴² Abrogata dal n. 5 dell'all. 2 dell'O del 24 gen. 2007 concernente la formazione, il perfezionamento e l'aggiornamento delle persone impiegate nel Servizio veterinario pubblico, con effetto dal 1° apr. 2007 (RU **2007** 561).

⁴³ Introdotta dal n. I dell'O del 15 nov. 2006, in vigore dal 1° gen. 2007 (RU **2006** 5217).

⁴⁴ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 23 giu. 2004, in vigore dal 1° lug. 2004 (RU **2004** 3065).

⁴⁵ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 23 nov. 2005, in vigore dal 1° gen. 2006 (RU **2005** 5647).

⁴⁶ RS **910.91**

⁴⁷ Introdotta dal n. I dell'O del 30 nov. 2012, in vigore dal 1° gen. 2013 (RU **2012** 6859).

⁴⁸ Introdotta dal n. I dell'O del 30 nov. 2012, in vigore dal 1° gen. 2013 (RU **2012** 6859).

⁴⁹ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 23 nov. 2005, in vigore dal 1° gen. 2006 (RU **2005** 5647).

- q. *animale sospetto di contaminazione*: animale che è stato in contatto diretto o indiretto con animali infetti, ma che non manifesta alcun sintomo dell'epizootia;
- r. *animale sospetto*: animale che manifesta sintomi analoghi a quelli di un'epizootia e per il quale non è stata né confermata né smentita la presenza di un'epizootia in base a metodi diagnostici riconosciuti;
- s. *animale infetto*: animale che manifesta i caratteristici sintomi di una epizootia o per il quale la presenza di un'epizootia o l'avvenuto contagio sono stati confermati in base a metodi diagnostici riconosciuti;
- t.⁵⁰ *animali ad unghia fessa*: animali domestici delle specie bovina, ovina, caprina e suina compresi i bufali e i camelidi del nuovo mondo (lama, alpaca) nonché selvaggina dell'ordine degli artiodattili tenuta in parchi, ad eccezione degli animali da zoo;
- u. *bestiame*: animali domestici delle specie equina, bovina, ovina, caprina e suina;
- v.⁵¹ *animali esotici ai sensi dell'articolo 34 capoverso 2 numero 1 LFE*⁵²: animali non presenti in natura in Svizzera, ad eccezione degli animali di cui alla lettera t;
- w.⁵³ *pollame*⁵⁴: uccelli dell'ordine dei gallinacei (*Galliformes*), dei palmipedi (*Anseriformes*) e degli struzioniformi (*Struthioniformes*);
- x.⁵⁵ *pollame da cortile*: pollame tenuto in cattività;
- y.⁵⁶ *equidi*: animali addomesticati della specie equina (cavalli, asini, muli, bardotti);
- z.⁵⁷ *animali acquatici*: pesci della superclasse degli Agnati (*Agnatha*) e delle classi dei Pesci cartilaginei (*Chondrichthyes*) e Pesci ossei (*Osteichthyes*), nonché Molluschi (*Mollusca*) e Crostacei (*Crustacea*);
- z^{bis}.⁵⁸ *aborto*: espulsione di un feto immaturo, non in grado di sopravvivere, prima della fine della normale durata della gravidanza;
- z^{ter}.⁵⁹ *animale nato morto*: animale che dopo una normale durata della gravidanza viene partorito morto o che muore entro 24 ore dalla nascita.

50 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 28 mar. 2001, in vigore dal 15 apr. 2001 (RU 2001 1337).

51 Introdotta dal n. I dell'O del 28 mar. 2001, in vigore dal 15 apr. 2001 (RU 2001 1337).

52 Nuova espr. giusta il n. I dell'O del 15 mar. 2013, in vigore dal 1° gen. 2014 (RU 2013 945). Di detta mod. è tenuto conto in tutto il presente testo.

53 Introdotta dal n. I dell'O del 15 nov. 2006, in vigore dal 1° gen. 2007 (RU 2006 5217).

54 Nuova espr. giusta il n. I dell'O del 25 apr. 2018, in vigore dal 1° giu. 2018 (RU 2018 2069). Di detta mod. è tenuto conto in tutto il presente testo.

55 Introdotta dal n. I dell'O del 15 nov. 2006, in vigore dal 1° gen. 2007 (RU 2006 5217).

56 Introdotta dal n. I dell'O del 19 ago. 2009 (RU 2009 4255). Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 12 mag. 2010, in vigore dal 1° gen. 2011 (RU 2010 2525).

57 Introdotta dal n. I dell'O del 30 nov. 2012, in vigore dal 1° gen. 2013 (RU 2012 6859).

58 Introdotta dal n. I dell'O del 20 giu. 2014, in vigore dal 1° ago. 2014 (RU 2014 2243).

59 Introdotta dal n. I dell'O del 20 giu. 2014, in vigore dal 1° ago. 2014 (RU 2014 2243).

Titolo secondo:**Movimento di animali, di materie animali, di seme e di embrioni****Capitolo 1: Animali⁶⁰****Sezione 1:⁶¹****Registrazione, identificazione e traffico di animali ad unghia fessa⁶²****Art. 7⁶³** Registrazione

¹ I Cantoni registrano tutte le aziende detentrici di animali che tengono animali ad unghia fessa. A tal fine designano un'unica autorità che rileva i dati seguenti:

- a. per le aziende detentrici di animali giusta l'articolo 6 lettera o numero 1: nome, indirizzo e numero di identificazione cantonale del detentore di animali giusta l'articolo 11 capoverso 4 dell'OTerm ⁶⁴;
- b. per le aziende detentrici di animali giusta l'articolo 6 lettera o numeri 2–5: nome, indirizzo e numero di identificazione cantonale del detentore di animali;
- c. il tipo di azienda detentrici di animali conformemente all'articolo 6 lettera o;
- d.⁶⁵ l'ubicazione e le coordinate geografiche dell'azienda detentrici di animali;
- e. le specie d'animali ad unghia fessa tenute;
- f.⁶⁶ per i suini: il tipo di detenzione (senza uscita, uscita su una superficie dura, uscita su una superficie senza rivestimento, al pascolo);
- g.⁶⁷ il numero del Comune giusta l'articolo 19 capoverso 1 lettera a dell'ordinanza del 21 maggio 2008⁶⁸ sui nomi geografici.

² L'autorità cantonale attribuisce un numero di identificazione ad ogni azienda detentrici di animali giusta l'articolo 6 lettera o. Se necessario ai fini del controllo del traffico di animali, essa può attribuire più di un numero di identificazione ad un'azienda detentrici di animali con più effettivi.

⁶⁰ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 23 giu. 2004, in vigore dal 1° gen. 2006 (RU **2004** 3065).

⁶¹ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 15 mar. 1999, in vigore dal 1° lug. 1999 (RU **1999** 1523).

⁶² Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 23 giu. 2004, in vigore dal 1° gen. 2006 (RU **2004** 3065).

⁶³ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 23 nov. 2005, in vigore dal 1° gen. 2007 (RU **2005** 5647).

⁶⁴ RS **910.91**

⁶⁵ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 19 ago. 2009, in vigore dal 1° gen. 2010 (RU **2009** 4255).

⁶⁶ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 19 ago. 2009, in vigore dal 1° gen. 2010 (RU **2009** 4255).

⁶⁷ Introdotta dal n. I dell'O del 19 ago. 2009, in vigore dal 1° gen. 2010 (RU **2009** 4255).

⁶⁸ RS **510.625**

³ I dati rilevati e le relative mutazioni sono trasmessi elettronicamente all'Ufficio federale dell'agricoltura (UFAG).⁶⁹

⁴ L'UFAG⁷⁰, d'intesa con l'USAV⁷¹, emana prescrizioni tecniche inerenti ai capoversi 1–3.

Art. 8⁷² Registro degli animali ad unghia fessa

Il detentore di animali deve tenere per ogni azienda detentrica di animali un registro degli animali presenti. Vi sono menzionati gli aumenti e le diminuzioni degli effettivi e, per quanto concerne gli animali delle specie bovina e caprina, anche i contrassegni, nonché i dati relativi alle inseminazioni (naturali o artificiali) e alle monte per ognuno dei due sessi. Il registro deve essere costantemente aggiornato. Dietro richiesta, il detentore di animali trasmette il registro al gestore della banca dati sul traffico di animali.

Art. 9⁷³

Art. 10 Identificazione e riconoscimento degli animali ad unghia fessa

¹ L'identificazione degli animali ad unghia fessa deve essere uniforme, chiara e permanente e permettere di riconoscere singolarmente l'animale. L'USAV emana prescrizioni tecniche⁷⁴ sul modo d'identificazione e sulla sua esecuzione.

^{1bis} I marchi auricolari con microchip per l'identificazione degli animali ad unghia fessa sono assegnati dal gestore della banca dati sul traffico di animali.⁷⁵

² L'identificazione degli animali della specie suina e della selvaggina deve consentire unicamente di riconoscere l'azienda detentrica di animali nella quale l'animale è nato.⁷⁶

³ L'identificazione deve essere effettuata al più tardi:

- a. nel caso degli animali della specie bovina: 20 giorni dopo la nascita;
- b. nel caso della selvaggina: prima che gli animali siano portati via dal parco in cui sono nati;
- c. nel caso degli altri animali ad unghia fessa: 30 giorni dopo la nascita;

⁶⁹ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 20 giu. 2014, in vigore dal 1° ago. 2014 (RU **2014** 2243).

⁷⁰ Nuova espr. giusta il n. I dell'O del 20 giu. 2014, in vigore dal 1° ago. 2014 (RU **2014** 2243). Di detta mod. è tenuto conto in tutto il presente testo.

⁷¹ Nuova denominazione giusta il n. I dell'O del 23 ott. 2013, in vigore dal 1° gen. 2014 (RU **2013** 3997). Di detta mod. è tenuto conto in tutto il presente testo.

⁷² Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 19 ago. 2009, in vigore dal 1° gen. 2010 (RU **2009** 4255).

⁷³ Abrogato dal n. I dell'O del 23 giu. 2004, con effetto dal 1° gen. 2006 (RU **2004** 3065).

⁷⁴ Nuova espr. giusta il n. I dell'O del 25 apr. 2018, in vigore dal 1° giu. 2018 (RU **2018** 2069).

⁷⁵ Introdotto dal n. I dell'O del 25 apr. 2018, in vigore dal 1° giu. 2018 (RU **2018** 2069).

⁷⁶ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 23 nov. 2005, in vigore dal 1° gen. 2006 (RU **2005** 5647).

d.⁷⁷ nel caso degli altri animali ad unghia fessa di piccola taglia (minipigs, capre nane ecc.): secondo le istruzioni dell'USAV.

⁴ I contrassegni possono essere rimossi soltanto con l'autorizzazione dell'autorità cantonale competente.

⁵ Gli animali ad unghia fessa non contrassegnati non possono essere trasferiti da un'azienda detentrica di animali all'altra.⁷⁸

⁶ I contrassegni di animali ad unghia fessa morti o uccisi possono essere rimossi soltanto nell'impianto di eliminazione.⁷⁹

Art. 11⁸⁰

Art. 12 Rilascio del certificato d'accompagnamento

¹ Se un animale ad unghia fessa è trasferito in un'altra azienda detentrica di animali, il detentore deve rilasciare un certificato d'accompagnamento e conservarne una copia. Il documento può essere rilasciato e conservato in forma cartacea o elettronica.⁸¹

² Il certificato d'accompagnamento deve contenere le seguenti indicazioni:

- a.⁸² l'indirizzo dell'azienda detentrica di animali da cui l'animale proviene e il numero BDTA attribuito a quest'ultima dal gestore della banca dati sul traffico di animali (ordinanza BDTA del 26 ottobre 2011⁸³);
- b. la specie animale;
- c.⁸⁴ per gli animali della specie bovina e della specie caprina il numero di identificazione;
- d.⁸⁵ per gli animali della specie bovina, l'età (mese, anno) e il sesso;
- e.⁸⁶ per gli animali della specie ovina e suina, nonché per la selvaggina tenuta in parchi, il numero di animali provenienti dalla stessa azienda detentrica di animali;
- f. la data in cui l'animale è portato via dall'azienda detentrica di animali;

⁷⁷ Introdotta dal n. I dell'O del 28 mar. 2001, in vigore dal 15 apr. 2001 (RU **2001** 1337).

⁷⁸ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 23 nov. 2005, in vigore dal 1° gen. 2006 (RU **2005** 5647).

⁷⁹ Introdotta dal n. I dell'O del 23 giu. 2004, in vigore dal 1° lug. 2004 (RU **2004** 3065).

⁸⁰ Abrogato dal n. I dell'O del 23 giu. 2004, con effetto dal 1° gen. 2006 (RU **2004** 3065).

⁸¹ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 25 apr. 2018, in vigore dal 1° giu. 2018 (RU **2018** 2069).

⁸² Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 26 ott. 2011, in vigore dal 1° gen. 2012 (RU **2011** 5449).

⁸³ RS **916.404.1**

⁸⁴ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 28 mar. 2001, in vigore dal 15 apr. 2001 (RU **2001** 1337).

⁸⁵ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 28 mar. 2001, in vigore dal 15 apr. 2001 (RU **2001** 1337).

⁸⁶ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 28 mar. 2001, in vigore dal 15 apr. 2001 (RU **2001** 1337).

- g.⁸⁷ l'indirizzo dell'azienda detentrica di animali nella quale l'animale è trasferito;
- h. una conferma firmata dal detentore di animali secondo cui la sua azienda detentrica di animali non è soggetta a provvedimenti di sequestro di polizia epizootica.

³ Se la conferma di cui al capoverso 2 lettera h non può essere data, il certificato d'accompagnamento può essere rilasciato soltanto con l'attestazione di un organo della polizia epizootica.

⁴ Se il certificato d'accompagnamento è rilasciato in forma elettronica, i dati devono essere consultabili durante il trasporto e presso il destinatario. Se è rilasciato in forma cartacea, esso accompagna l'animale durante il trasporto e deve essere consegnato al destinatario.⁸⁸

⁵ In caso di accresciuto pericolo di epizootia, il veterinario cantonale può prescrivere che:

- a. gli animali siano esaminati da un organo della polizia epizootica prima del trasferimento; e
- b. i certificati d'accompagnamento degli animali siano rilasciati da un organo della polizia epizootica.

6 ...⁸⁹

Art. 12a⁹⁰ Validità del certificato d'accompagnamento

¹ Il certificato d'accompagnamento è valido solo il giorno del trasferimento.

² I certificati d'accompagnamento per mercati, esposizioni e manifestazioni analoghe della durata di più giorni nonché quelli per l'estivazione sono validi fino al rientro degli animali, se questi ultimi rientrano nell'azienda detentrica da cui sono partiti e se i dati sono ancora corretti.

³ I certificati d'accompagnamento per gli animali che vengono trasportati di notte per la macellazione sono validi fino all'arrivo al macello, a condizione che nel frattempo gli animali non siano trasferiti in un'altra azienda detentrica di animali.

Art. 13 Consultazione e conservazione

¹ Gli organi d'esecuzione della legislazione in materia di epizootie, di agricoltura, di protezione degli animali e di derrate alimentari devono poter sempre consultare, su

⁸⁷ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 23 nov. 2005, in vigore dal 1° gen. 2006 (RU **2005** 5647).

⁸⁸ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 25 apr. 2018, in vigore dal 1° giu. 2018 (RU **2018** 2069).

⁸⁹ Introdotto dal n. I dell'O del 15 nov. 2006 (RU **2006** 5217). Abrogato dal n. I dell'O del 25 apr. 2018, con effetto dal 1° giu. 2018 (RU **2018** 2069).

⁹⁰ Introdotto dal n. I dell'O del 25 apr. 2018, in vigore dal 1° giu. 2018 (RU **2018** 2069).

richiesta, i dati sugli animali ad unghia fessa, i controlli degli effettivi e i certificati d'accompagnamento.⁹¹

² I destinatari dei certificati d'accompagnamento possono utilizzare liberamente le indicazioni ivi contenute.

³ I dati sugli animali ad unghia fessa, i controlli degli effettivi nonché i certificati d'accompagnamento e le loro copie devono essere conservati per tre anni in forma cartacea o elettronica.⁹²

Art. 14⁹³ Annunci relativi al traffico di animali

¹ Il detentore di animali annuncia al servizio cantonale competente, entro tre giorni lavorativi, una nuova azienda detentrica di animali ad unghia fessa, il cambio di detentore e la chiusura dell'azienda.⁹⁴

² Egli annuncia alla banca dati sul traffico di animali:

- a. entro tre giorni lavorativi, gli aumenti, le diminuzioni e la morte degli animali della specie bovina nonché lo smarrimento di marchi auricolari;
- b. entro tre giorni lavorativi, gli aumenti degli animali della specie suina;
- c. entro 30 giorni, la nascita di animali della specie bovina.⁹⁵

³ È tenuto a informare il gestore della banca dati sul traffico di animali circa gli spostamenti degli animali ad unghia fessa.⁹⁶

⁴ L'USAV emana, d'intesa con l'UFAG, prescrizioni tecniche sugli annunci.

Art. 15⁹⁷ Provvedimenti in caso di inosservanza delle prescrizioni relative alla registrazione, all'identificazione e al traffico di animali a unghia fessa

¹ Nei confronti delle aziende detentrici di animali nelle quali si trovano uno o più animali ad unghia fessa non contrassegnati, non annunciati o non iscritti nel registro oppure nelle quali oltre il 20 per cento degli animali è contrassegnato in modo insufficiente, è ordinato il sequestro semplice di 1° grado.⁹⁸

⁹¹ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 25 apr. 2018, in vigore dal 1° giu. 2018 (RU **2018** 2069).

⁹² Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 25 apr. 2018, in vigore dal 1° giu. 2018 (RU **2018** 2069).

⁹³ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 23 nov. 2005, in vigore dal 1° gen. 2006 (RU **2005** 5647).

⁹⁴ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 19 ago. 2009, in vigore dal 1° gen. 2010 (RU **2009** 4255).

⁹⁵ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 19 ago. 2009, in vigore dal 1° gen. 2010, lett. b dal 1° gen. 2011 (RU **2009** 4255).

⁹⁶ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 25 apr. 2018, in vigore dal 1° giu. 2018 (RU **2018** 2069).

⁹⁷ Nuovo testo giusta l'art. 16 dell'O del 18 ago. 1999 concernente la banca dati sul traffico di animali, in vigore dal 1° ott. 1999 (RU **1999** 2622).

⁹⁸ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 23 nov. 2005, in vigore dal 1° gen. 2006 (RU **2005** 5647).

² Gli animali a unghia fessa contrassegnati in modo insufficiente o sprovvisti di certificato di accompagnamento devono essere isolati conformemente all'articolo 67 fino al momento della loro identificazione.

³ Gli animali a unghia fessa di cui ai capoversi 1 e 2 possono essere abbattuti se si trovano in macelli che non dispongono di sufficienti possibilità di isolamento. La loro carne dev'essere sequestrata dal veterinario ufficiale⁹⁹ fintanto che essi non siano stati identificati.

Sezione 1a:¹⁰⁰ Identificazione e registrazione di equidi

Art. 15a Identificazione degli equidi

¹ Il proprietario di un equide deve richiederne l'identificazione mediante microchip al più tardi entro il 30 novembre del rispettivo anno di nascita, tranne nel caso in cui l'equide sia macellato prima del 31 dicembre del rispettivo anno di nascita. Gli equidi nati in novembre e dicembre devono essere identificati entro il 30 novembre dell'anno successivo.

² L'identificazione può essere effettuata da veterinari e da persone con un diploma professionale federale o riconosciuto a livello federale che abilita a effettuare iniezioni su animali. L'identificazione ha luogo conformemente al diploma in modo autonomo o sotto sorveglianza. Queste persone autorizzate devono impiantare il microchip fra la nuca e il garrese a metà del collo sulla parte sinistra nella zona del girocollo e verificare infine la funzione del microchip mediante un dispositivo di lettura.

³ Il microchip deve corrispondere alle norme ISO 11784:1996/Amd 2:2010¹⁰¹ e 11785:1996/Cor 1:2008¹⁰² e indicare il codice del Paese Svizzera e del fabbricante. Sono inoltre fatte salve le disposizioni dell'ordinanza del 25 novembre 2015¹⁰³ sugli impianti di telecomunicazione¹⁰⁴ (OIT) concernenti l'offerta e l'immissione in commercio di impianti di telecomunicazione nuovi (art. 6–19 OIT¹⁰⁵).¹⁰⁶

⁴ Questi microchip possono essere forniti e trasmessi solo alle persone autorizzate di cui al capoverso 2.

⁹⁹ Nuova espr. giusta il n. 5 dell'all. 2 dell'O del 24 gen. 2007 concernente la formazione, il perfezionamento e l'aggiornamento delle persone impiegate nel Servizio veterinario pubblico, in vigore dal 1° apr. 2007 (RU **2007** 561).

¹⁰⁰ Introdotta dal n. 1 dell'O del 12 mag. 2010, in vigore dal 1° gen. 2011 (RU **2010** 2525).

¹⁰¹ I testi delle norme menzionate possono essere consultati gratuitamente od ottenuti a pagamento presso l'Associazione svizzera di normalizzazione (SNV), Sulzerallee 70, 8404 Winterthur; www.snv.ch.

¹⁰² I testi delle norme menzionate possono essere consultati gratuitamente od ottenuti a pagamento presso l'Associazione svizzera di normalizzazione (SNV), Sulzerallee 70, 8404 Winterthur; www.snv.ch.

¹⁰³ RS **784.101.2**

¹⁰⁴ Nuova espr. giusta l'art. 43 cpv. 1 lett. c dell'O del 25 nov. 2015 sugli impianti di telecomunicazione, in vigore dal 13 giu. 2016 (RU **2016** 179).

¹⁰⁵ Vedi ora: art. 6–20 OIT.

¹⁰⁶ Nuovo testo giusta il n. 1 dell'O del 20 giu. 2014, in vigore dal 1° ago. 2014 (RU **2014** 2243).

Art. 15b¹⁰⁷**Art. 15c** Passaporto per equide

¹ Il proprietario di un equide deve richiedere il rilascio di un passaporto per equide al più tardi entro il 31 dicembre del rispettivo anno di nascita. Per gli equidi nati in novembre e dicembre, il passaporto per equide dev'essere rilasciato entro il 31 dicembre dell'anno successivo.

² Prima del rilascio del passaporto di base (art. 15a^{bis} cpv. 1), l'animale dev'essere identificato mediante microchip secondo l'articolo 15a.¹⁰⁸

³ ...¹⁰⁹

⁴ Sino al rilascio del passaporto, l'attestato di registrazione di cui all'articolo 22 capoverso 2 dell'ordinanza BDTA del 26 ottobre 2011¹¹⁰ vale quale documento di identificazione.¹¹¹

⁵ La conservazione del passaporto per equide spetta al proprietario. L'animale deve sempre essere munito del passaporto per equide, di una copia della scheda di segnalazione o di una copia della pagina di copertina del passaporto per equide con il numero del microchip.¹¹²

⁶ All'atto della macellazione dell'animale, il proprietario deve assicurare che il passaporto per equide o l'attestato di registrazione di cui all'articolo 22 capoverso 2 dell'ordinanza BDTA del 26 ottobre 2011 sia ceduto con l'equide.¹¹³

⁷ Dopo la macellazione, la morte o l'eutanasia dell'animale, il macello¹¹⁴ o il proprietario deve inviare il passaporto per equide al servizio che lo ha rilasciato per l'annullamento. Su richiesta, il passaporto annullato deve essere rinviato al proprietario.¹¹⁵

⁸ All'atto dell'importazione di un animale dev'essere disponibile un passaporto per equide. Qualora questo non fosse disponibile, il proprietario deve richiederne uno entro 30 giorni.¹¹⁶

¹⁰⁷ Abrogato dal n. I dell'O del 20 giu. 2014, con effetto dal 1° gen. 2015 (RU **2014** 2243).

¹⁰⁸ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 20 giu. 2014, in vigore dal 1° gen. 2015 (RU **2014** 2243).

¹⁰⁹ Abrogato dal n. I dell'O del 25 mag. 2011, con effetto dal 1° lug. 2011 (RU **2011** 2691).

¹¹⁰ RS **916.404.1**

¹¹¹ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 30 nov. 2012, in vigore dal 1° gen. 2013 (RU **2012** 6859).

¹¹² Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 20 giu. 2014, in vigore dal 1° gen. 2015 (RU **2014** 2243).

¹¹³ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 20 giu. 2014, in vigore dal 1° gen. 2015 (RU **2014** 2243).

¹¹⁴ Nuova espr. giusta il n. I dell'O del 25 apr. 2018, in vigore dal 1° giu. 2018 (RU **2018** 2069). Di detta mod. è tenuto conto in tutto il presente testo.

¹¹⁵ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 20 giu. 2014, in vigore dal 1° gen. 2015 (RU **2014** 2243).

¹¹⁶ Nuovo testo giusta il n. III dell'O del 28 ott. 2015, in vigore dal 1° gen. 2016 (RU **2015** 4573).

Art. 15d

¹ Il passaporto per equide deve contenere le seguenti indicazioni:

- a. il nome e l'indirizzo del proprietario al momento del rilascio del passaporto, nonché una sezione sulla registrazione di successivi proprietari;
- b. il numero d'identificazione conformemente alle direttive dell'Universal Equine Life Number (UELN)¹¹⁷, codice a barre incluso;
- c.¹¹⁸ ...
- d. i seguenti dati relativi all'animale:
 1. nome dell'animale,
 2. numero d'identificazione (UELN) della madre e del padre, se disponibile,
 3. data e luogo di nascita dell'animale,
 4. sesso dell'animale,
 - 5.¹¹⁹ nomi sportivi o d'allevamento dell'animale, se disponibili,
 6. specie (cavallo, asino, mulo, bardotto),
 - 7.¹²⁰ colore dell'animale;
- e. il numero di microchip;
- f. lo scopo d'utilizzazione ai sensi dell'articolo 3 dell'ordinanza del 18 agosto 2004¹²¹ sui medicinali veterinari;
- g. una sezione per l'adempimento dell'obbligo di comunicazione in caso di cambiamento del detentore di cui all'articolo 23 dell'ordinanza del 18 agosto 2004 sui medicinali veterinari e della dichiarazione sanitaria di cui all'articolo 24 dell'ordinanza del 23 novembre 2005¹²² concernente la macellazione e il controllo delle carni;
- h. il sistema di lettura, se esso non corrisponde alla norma ISO 11784;
- i. la data e il luogo di rilascio del passaporto, il nome, l'indirizzo e la firma di chi lo ha rilasciato.

² Il passaporto per equide deve inoltre contenere i seguenti allegati:

- a. la prova del controllo d'identità dell'equide, per il quale è stato rilasciato il passaporto;

¹¹⁷ Direttive dell'Universal Equine Life Number: www.ueln.net

¹¹⁸ Abrogata dal n. I dell'O del 20 giu. 2014, con effetto dal 1° gen. 2015 (RU **2014** 2243).

¹¹⁹ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 26 ott. 2011, in vigore dal 1° gen. 2012 (RU **2011** 5449).

¹²⁰ Introdotto dal n. I dell'O del 20 giu. 2014, in vigore dal 1° gen. 2015 (RU **2014** 2243).

¹²¹ RS **812.212.27**

¹²² [RU **2005** 5493, **2006** 4807 4809, **2007** 561 all. 2 n. 2 2711 n. II 1, **2008** 5169, **2011** 2699 all. 8 n. II 2 5453 all. 2 n. II 2, **2013** 3041 n. I 8, **2014** 1691 all. 3 n. II 6, **2015** 3629 5201 all. n. II 3. RU **2017** 411 art. 62]. Vedi ora la l'O del 16 dic. 2016 (RS **817.190**).

- b.¹²³ la prova della vaccinazione contro l'influenza equina, comprese le vaccinazioni combinate;
- c.¹²⁴ la prova della vaccinazione contro malattie diverse dall'influenza equina;
- d. la prova di controlli sanitari dell'equide mediante esami di laboratorio.

Art. 15d^{bis125} Allestimento e rilascio del passaporto di base e del passaporto per equide

¹ Il passaporto per equide è allestito a partire dal passaporto di base. Il modello di passaporto con i dati di cui all'articolo 15d capoverso 1 lettere a, b, d numeri 1, 3, 4 e 6 e lettera e costituisce il passaporto di base. Il passaporto di base è rilasciato dal gestore della banca dati sul traffico di animali.

² Eccettuati i casi di cui all'articolo 15f capoverso 1, il passaporto per equide è rilasciato dai servizi riconosciuti dall'UFAG.

³ Possono essere riconosciuti:

- a. le organizzazioni di allevamento di equidi riconosciute secondo l'articolo 5 dell'ordinanza del 31 ottobre 2012¹²⁶ sull'allevamento di animali;
- b. il gestore della banca dati sul traffico di animali;
- c. la Federazione svizzera sport equestri.

⁴ Su richiesta, l'UFAG riconosce un servizio se esso:

- a. utilizza, per il rilascio del passaporto, esclusivamente il passaporto di base rilasciato dal gestore della banca dati sul traffico di animali; e
- b. garantisce che esso:
 - 1. rilascia normalmente i passaporti per equide entro i termini di cui all'articolo 15c capoverso 1;
 - 2. contrassegna in modo ben visibile i passaporti per equide annullati di equidi morti.

⁵ Il riconoscimento è limitato a dieci anni al massimo.

⁶ Prima di ordinare un passaporto di base al gestore della banca dati sul traffico di animali, il servizio preposto al rilascio del passaporto verifica i dati sull'equide registrati nella banca dati sul traffico di animali. Se ritiene che i dati non sono corretti e se è in possesso dell'autorizzazione del proprietario ai sensi dell'articolo 8a dell'ordinanza BDTA del 26 ottobre 2011¹²⁷, il servizio preposto al rilascio del passaporto può modificare i dati di cui all'articolo 15d capoverso 1 lettera d nume-

¹²³ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 30 nov. 2012, in vigore dal 1° gen. 2013 (RU **2012** 6859).

¹²⁴ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 30 nov. 2012, in vigore dal 1° gen. 2013 (RU **2012** 6859).

¹²⁵ Introdotto dal n. I dell'O del 25 mag. 2011 (RU **2011** 2691). Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 20 giu. 2014, in vigore dal 1° gen. 2015 (RU **2014** 2243).

¹²⁶ RS **916.310**

¹²⁷ RS **916.404.1**

ri 1, 3, 4, 6 e 7 e l'indicazione sulla razza. Il proprietario è immediatamente informato della modifica dal gestore della banca dati sul traffico di animali.

⁷ Dopo che il gestore della banca dati sul traffico di animali ha rilasciato il passaporto di base, il servizio preposto al rilascio del passaporto non può più modificarne i dati.

Art. 15e Obblighi di notifica

¹ Il proprietario deve notificare al gestore della banca dati sul traffico di animali (art. 19 O BDTA del 26 ott. 2011¹²⁸) i seguenti eventi entro i seguenti termini:¹²⁹

- a. la nascita di un equide: entro 30 giorni;
- b. la morte o l'eutanasia di un equide: entro 30 giorni;
- c. l'importazione di un equide: entro 30 giorni;
- d. l'esportazione di un equide: entro 30 giorni;
- e.¹³⁰ il cambiamento dello scopo d'utilizzazione da animale da reddito ad animale da compagnia: entro tre giorni;
- f. il cambiamento del proprietario di un equide: entro 30 giorni;
- g. lo spostamento di un animale in un'altra azienda detentrici di animali: entro 30 giorni;
- h. la castrazione di uno stallone: entro 30 giorni.

² Non dev'essere effettuata alcuna notifica se:

- a. l'animale importato rimane in Svizzera meno di 30 giorni;
- b. l'animale esportato rimane all'estero meno di 30 giorni;
- c. l'animale spostato in un'altra azienda detentrici vi rimane meno di 30 giorni.

³ Il macello deve notificare al gestore della banca dati sul traffico di animali la macellazione di un equide entro tre giorni.¹³¹

⁴ La persona di cui all'articolo 15a capoverso 2, che identifica un equide, deve notificare entro 30 giorni al gestore della banca dati sul traffico di animali i dati rilevati all'atto dell'identificazione di cui all'allegato 1 numero 3 lettera k dell'ordinanza BDTA del 26 ottobre 2011.¹³²

⁵ ...¹³³

¹²⁸ RS **916.404.1**

¹²⁹ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 26 ott. 2011, in vigore dal 1° gen. 2012 (RU **2011** 5449).

¹³⁰ Correzione del 10 dic. 2013 (RU **2013** 4547).

¹³¹ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 26 ott. 2011, in vigore dal 1° gen. 2012 (RU **2011** 5449).

¹³² Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 26 ott. 2011, in vigore dal 1° gen. 2012 (RU **2011** 5449).

¹³³ Abrogato dal n. I dell'O del 20 giu. 2014, con effetto dal 1° gen. 2015 (RU **2014** 2243).

⁶ I servizi preposti al rilascio dei passaporti devono notificare al gestore della banca dati sul traffico di animali, entro 30 giorni dal rilascio del passaporto per equide, i dati di cui all'allegato 1 numero 3 lettera m dell'ordinanza BDTA del 26 ottobre 2011.¹³⁴

⁷ Le notifiche di cui all'articolo 8 dell'ordinanza BDTA del 26 ottobre 2011 devono essere effettuate elettronicamente sul portale Agate.¹³⁵

Art. 15¹³⁶ Convenzioni con organizzazioni riconosciute all'estero

¹ Con un'organizzazione che è riconosciuta all'estero dall'autorità nazionale competente e che tiene il libro genealogico per equidi di una determinata razza, l'UFAG può stipulare, per gli animali di tale razza, una convenzione per il rilascio del codice UELN, il rilascio del passaporto oppure per entrambi.¹³⁷

² Nelle convenzioni gli obblighi di notifica sono disciplinati conformemente all'articolo 15e capoverso 6.¹³⁸

Sezione 2:¹³⁹ Identificazione e registrazione dei cani¹⁴⁰

Art. 16¹⁴¹ Registrazione come detentore di cani oppure come persona che importa o prende in custodia un cane

¹ I Cantoni registrano i detentori di cani e le persone che importano un cane o ne prendono uno in custodia per oltre tre mesi. A tale scopo ciascun Cantone designa un'autorità competente.

² Possono essere registrate solo persone di età superiore ai 16 anni. Nel caso di persone più giovani, si registra il rappresentante legale.

³ Devono precedentemente registrarsi presso l'autorità competente del Cantone di domicilio le persone che intendono:

- a. detenere per la prima volta un cane;
- b. importare un cane;
- c. prendere in custodia un cane per oltre tre mesi.

¹³⁴ Introdotta dal n. I dell'O del 26 ott. 2011 (RU **2011** 5449). Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 30 nov. 2012, in vigore dal 1° gen. 2013 (RU **2012** 6859).

¹³⁵ Introdotta dal n. I dell'O del 26 ott. 2011 (RU **2011** 5449). Nuovo testo giusta il n. III dell'O del 28 ott. 2015, in vigore dal 1° gen. 2016 (RU **2015** 4573).

¹³⁶ Introdotta dal n. I dell'O del 30 nov. 2012, in vigore dal 1° gen. 2013 (RU **2012** 6859).

¹³⁷ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 20 giu. 2014, con effetto dal 1° gen. 2015 (RU **2014** 2243).

¹³⁸ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 28 ott. 2015, in vigore dal 1° dic. 2015 (RU **2015** 4255).

¹³⁹ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 23 giu. 2004, in vigore dal 1° gen. 2006 (RU **2004** 3065).

¹⁴⁰ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 20 giu. 2014, in vigore dal 1° ago. 2014 (RU **2014** 2243).

¹⁴¹ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 10 gen. 2018, in vigore dal 1° mar. 2018 (RU **2018** 721).

⁴ L'autorità competente rileva i seguenti dati:

- a. cognome e nome;
- b. data di nascita;
- c. sesso;
- d. indirizzo.

⁵ Essa registra inoltre il numero di telefono e l'indirizzo e-mail, previa autorizzazione della persona in questione.

⁶ Essa registra i dati nella banca dati secondo l'articolo 30 capoverso 2 LFE (banca dati sui cani).

Art. 17¹⁴² Identificazione dei cani

¹ I cani devono essere identificati mediante microchip al più tardi tre mesi dopo la loro nascita e in ogni caso prima che il detentore di cani presso il quale sono nati li ceda a terzi.

² L'identificazione deve essere effettuata da un veterinario in possesso dell'autorizzazione cantonale all'esercizio della professione e con studio medico in Svizzera.

³ Al momento dell'identificazione si rilevano i seguenti dati relativi al cane:

- a. nome;
- b. sesso;
- c. data di nascita;
- d. razza o tipo di razza;
- e. colore del manto;
- f. nome, cognome e indirizzo della persona presso la quale è nato il cane;
- f. nome, cognome e indirizzo del detentore del cane al momento dell'identificazione;
- h. nome e cognome del veterinario che esegue l'identificazione;
- i. data dell'identificazione.
- j. numero del microchip.

¹⁴² Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 10 gen. 2018, in vigore dal 1° mar. 2018 (RU 2018 721).

Art. 17a¹⁴³ Microchip per l'identificazione

¹ I microchip per l'identificazione devono corrispondere alle norme ISO 11784:1996/Amd 2:2010 e 11785:1996/Cor 1:2008¹⁴⁴ e contenere il codice del Paese di provenienza e del fabbricante. Sono fatte salve le disposizioni dell'OIT¹⁴⁵ concernenti l'offerta e l'immissione in commercio di nuovi impianti di telecomunicazione (art. 6–19 OIT).

² I microchip con la Svizzera come Paese di provenienza possono essere forniti o ceduti solo a veterinari in possesso dell'autorizzazione cantonale all'esercizio della professione e con studio medico in Svizzera. Solo tali veterinari possono utilizzare i microchip per l'identificazione. Essi devono disporre di un dispositivo di lettura.

³ Al momento della fornitura, il distributore dei microchip deve notificare al gestore della banca dati il nome del veterinario rifornito e i numeri dei microchip.

⁴ Al momento della cessione dei microchip, il veterinario deve notificare al gestore della banca dati il nome del destinatario e i numeri dei microchip.

Art. 17b¹⁴⁶ Verifica dell'identificazione per i cani importati

¹ In caso di importazione di un cane, entro dieci giorni la persona che ha effettuato l'importazione deve far verificare l'identificazione da un veterinario. Sono fatti salvi i cani importati temporaneamente per le vacanze o per un altro soggiorno di breve durata.

² Con la verifica dell'identificazione si rilevano i seguenti dati:

- a. dati di cui all'articolo 17 capoverso 3 lettere a–e, se non sono completi;
- b. nome, cognome e indirizzo della persona che ha importato il cane;
- c. nome e cognome del veterinario che ha verificato l'identificazione;
- d. data della verifica dell'identificazione;
- e. numero del passaporto per animali da compagnia con cui il cane è stato importato;
- f. data dell'importazione;
- g. numero del microchip straniero.

¹⁴³ Introdotto dal n. I dell'O del 20 giu. 2014 (RU **2014** 2243). Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 10 gen. 2018, in vigore dal 1° mar. 2018 (RU **2018** 721).

¹⁴⁴ I testi delle norme menzionate possono essere consultati gratuitamente od ottenuti a pagamento presso l'Associazione svizzera di normalizzazione (SNV), Sulzerallee 70, 8404 Winterthur; www.snv.ch.

¹⁴⁵ RS **784.101.2**

¹⁴⁶ Introdotto dal n. I dell'O del 20 giu. 2014 (RU **2014** 2243). Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 10 gen. 2018, in vigore dal 1° mar. 2018 (RU **2018** 721).

Art. 17c¹⁴⁷ Registrazione dei cani e del decesso di un cane da parte del veterinario

¹ I veterinari registrano nella banca dati sui cani i dati raccolti con l'identificazione o con la verifica dell'identificazione.

² Essi possono registrare il decesso di un cane nella banca dati sui cani per i detentori di cani e per le persone che importano un cane o ne prendono uno in custodia per oltre tre mesi.

Art. 17d¹⁴⁸ Obblighi del detentore di cani e delle persone che importano o prendono in custodia un cane

¹ Chi vende o acquista un cane oppure lo dà o lo prende in custodia per oltre tre mesi è tenuto a registrarlo entro dieci giorni nella banca dati sui cani.

² Il detentore di cani e le persone che importano un cane o ne prendono uno in custodia per oltre tre mesi sono tenuti a registrare nella banca dati il decesso di un cane entro dieci giorni.

³ Essi sono tenuti a notificare i cambiamenti di nome e di indirizzo al gestore della banca dati entro dieci giorni. I cambiamenti di indirizzo devono essere notificati all'autorità competente del nuovo luogo di domicilio.

Art. 17e¹⁴⁹ Registrazione di dati da parte dell'autorità competente

¹ L'autorità competente del Cantone di domicilio registra nella banca dati sui cani i cambiamenti di nome e di indirizzo del detentore di cani e delle persone che importano un cane o ne prendono uno in custodia per oltre tre mesi.

² Essa può registrare nella banca dati sui cani la vendita e l'acquisto di un cane, la sua cessione e presa in custodia per oltre tre mesi nonché il suo decesso per le persone tenute alla registrazione dei dati.

Art. 17f¹⁵⁰ Registrazione di dati da parte del gestore della banca dati sui cani

¹ Il gestore della banca dati sui cani registra i dati notificati secondo l'articolo 17a capoversi 3 e 4.

² Esso può registrare nella banca dati sui cani i pertinenti dati per le persone, le istituzioni e le autorità tenute alla registrazione di dati.

Art. 17g¹⁵¹ Registrazione di altri dati

I Cantoni possono registrare o far registrare altri dati nella banca dati sui cani.

¹⁴⁷ Introdotto dal n. I dell'O del 20 giu. 2014 (RU **2014** 2243). Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 10 gen. 2018, in vigore dal 1° mar. 2018 (RU **2018** 721).

¹⁴⁸ Introdotto dal n. I dell'O del 20 giu. 2014 (RU **2014** 2243). Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 10 gen. 2018, in vigore dal 1° mar. 2018 (RU **2018** 721).

¹⁴⁹ Introdotto dal n. I dell'O del 10 gen. 2018, in vigore dal 1° mar. 2018 (RU **2018** 721).

¹⁵⁰ Introdotto dal n. I dell'O del 10 gen. 2018, in vigore dal 1° mar. 2018 (RU **2018** 721).

¹⁵¹ Introdotto dal n. I dell'O del 10 gen. 2018, in vigore dal 1° mar. 2018 (RU **2018** 721).

Art. 17h¹⁵² Accesso alla banca dati sui cani: diritti di trattamento

¹ Per l'adempimento dei propri compiti legali, le seguenti persone e autorità possono trattare online i dati della banca dati sui cani di tutta la Svizzera:

- a. l'USAV;
- b. l'Ufficio federale dell'ambiente (UFAM);
- c. i veterinari cantonali;
- d. le autorità competenti designate dai Cantoni;
- e. il gestore della banca dati sui cani.

² I veterinari possono trattare dati online nella banca dati sui cani per la registrazione dei cani e del loro decesso.

³ I detentori di cani e le persone che importano un cane o ne prendono in custodia uno per oltre tre mesi possono trattare i dati online nella banca dati sui cani per:

- a. la registrazione della vendita e dell'acquisto di cani nonché la cessione e la presa in custodia di cani per oltre tre mesi;
- b. la registrazione del decesso di un cane.

⁴ I rifugi per animali possono trattare dati online per adempiere i propri compiti, sempreché il diritto cantonale lo preveda.

Art. 17i¹⁵³ Accesso alla banca dati sui cani: diritti di consultazione

¹ Per l'adempimento dei propri compiti legali, le seguenti autorità possono consultare online i dati di tutta la Svizzera contenuti nella banca dati sui cani:

- a. l'Amministrazione federale delle dogane;
- b. le autorità di polizia.

² Per identificare i cani, i veterinari possono consultare online i dati di tutta la Svizzera relativi ai detentori di cani e alle persone che importano un cane o ne prendono in custodia uno per oltre tre mesi.

³ Per l'adempimento dei propri compiti legali, le autorità designate dal diritto cantonale possono consultare online i dati della banca dati sui cani, sempreché il diritto cantonale lo preveda.

Art. 17j¹⁵⁴ Entità dei diritti di accesso e cerchia di persone autorizzate

¹ L'USAV definisce per le autorità federali l'entità dei diritti di accesso necessari e le cerchie di persone autorizzate.

² I Cantoni definiscono, se possibile di comune accordo, l'entità dei diritti di accesso per altre persone, istituzioni e autorità ed eventualmente le cerchie di persone autorizzate.

¹⁵² Introdotta dal n. I dell'O del 10 gen. 2018, in vigore dal 1° mar. 2018 (RU **2018** 721).

¹⁵³ Introdotta dal n. I dell'O del 10 gen. 2018, in vigore dal 1° mar. 2018 (RU **2018** 721).

¹⁵⁴ Introdotta dal n. I dell'O del 10 gen. 2018, in vigore dal 1° mar. 2018 (RU **2018** 721).

Art. 17k¹⁵⁵ Assegnazione dei diritti di accesso

L'USAV assegna i diritti di accesso alle autorità federali. I Cantoni assegnano gli altri diritti di accesso.

Art. 17l¹⁵⁶ Conservazione dei dati

Il gestore della banca dati conserva i dati rilevati secondo l'articolo 17c capoverso 1 della presente ordinanza e l'articolo 74 capoverso 6 dell'ordinanza del 23 aprile 2008¹⁵⁷ sulla protezione degli animali. I dati relativi al detentore vengono cancellati dieci anni dopo il decesso dell'ultimo cane.

Art. 17m¹⁵⁸ Governo elettronico

I Cantoni provvedono affinché i requisiti tecnici della banca dati sui cani si basino sulle prescrizioni di cui agli articoli 3 e 4 della Convenzione quadro di diritto pubblico del 18 novembre 2015¹⁵⁹ concernente la collaborazione nell'ambito del Governo elettronico in Svizzera (2016–2019).

Art. 18¹⁶⁰ Registri cantonali dei cani

I Cantoni e i Comuni consentono in ogni momento al veterinario cantonale di consultare i registri dei cani tenuti in relazione alla riscossione delle tasse sui cani.

Sezione 2a:**Registrazione di determinate aziende detentrici di animali e prescrizioni relative all'identificazione di altre specie animali¹⁶¹****Art. 18a¹⁶²** Registrazione di aziende detentrici di equidi o pollame da cortile e di apiari¹⁶³

¹ I Cantoni registrano tutte le aziende in cui sono tenuti equidi o pollame da cortile. A tale scopo designano un servizio che registra i dati seguenti:¹⁶⁴

- a. il nome e l'indirizzo del detentore di animali;

¹⁵⁵ Introdotto dal n. I dell'O del 10 gen. 2018, in vigore dal 1° mar. 2018 (RU **2018** 721).

¹⁵⁶ Introdotto dal n. I dell'O del 10 gen. 2018, in vigore dal 1° mar. 2018 (RU **2018** 721).

¹⁵⁷ RS **455.1**

¹⁵⁸ Introdotto dal n. I dell'O del 10 gen. 2018, in vigore dal 1° mar. 2018 (RU **2018** 721).

¹⁵⁹ FF **2015** 7981

¹⁶⁰ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 10 gen. 2018, in vigore dal 1° mar. 2018 (RU **2018** 721).

¹⁶¹ Introdotto dal n. I dell'O del 20 giu. 2014 (RU **2014** 2243). Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 10 gen. 2018, in vigore dal 1° mar. 2018 (RU **2018** 721).

¹⁶² Introdotto dal n. I dell'O del 15 nov. 2006 (RU **2006** 5217). Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 19 ago. 2009, in vigore dal 1° gen. 2010 (RU **2009** 4255).

¹⁶³ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 30 nov. 2012, in vigore dal 1° gen. 2013 (RU **2012** 6859).

¹⁶⁴ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 30 nov. 2012, in vigore dal 1° gen. 2013 (RU **2012** 6859).

- b. l'ubicazione e le coordinate geografiche delle aziende detentrici di animali;
- c. per il pollame da cortile: le specie di pollame e il tipo di detenzione (senza uscita, uscita in area con clima esterno, uscita all'aperto);
- d. per il pollame da allevamento: il tipo di utilizzo (linea parentale delle razze ovaiole, linea parentale delle razze da ingrasso);
- e.¹⁶⁵ ...
- f. se del caso, il numero assegnato all'azienda dal gestore della banca dati sul traffico di animali.

² I Cantoni registrano tutti gli apiari occupati e vuoti. Al tale scopo designano un servizio che registri il nome e l'indirizzo dell'apicoltore nonché il numero, l'ubicazione e le coordinate geografiche di tutti gli apiari.

³ Il detentore di animali annuncia al servizio cantonale competente, entro dieci giorni lavorativi, una nuova azienda detentrici di animali, il cambio di detentore e la chiusura dell'azienda.

^{3bis} L'apicoltore annuncia al servizio cantonale competente, entro dieci giorni lavorativi, un nuovo apiario, il cambio di apicoltore e la chiusura dell'apiario.¹⁶⁶

⁴ Il servizio cantonale assegna un numero d'identificazione ad ogni detentore di animali e ad ogni azienda detentrici di equidi o di pollame da cortile, come pure ad ogni apicoltore e ad ogni apiario.¹⁶⁷

⁴ Il servizio cantonale assegna un numero d'identificazione a ogni detentore, a ogni azienda detentrici di equidi, pollame da cortile o pesci nonché a ogni apicoltore e a ogni apiario.

⁵ Il servizio cantonale trasmette, in formato elettronico, i dati e le relative modifiche all'UFAG.

⁶ L'UFAG emana, d'intesa con l'USAV, prescrizioni tecniche concernenti i capoversi 1, 2 e 4.

Art. 18b¹⁶⁸ Obbligo di notifica in caso di stabulazione di effettivi di pollame

¹ Per le aziende detentrici di pollame delle seguenti dimensioni i detentori di animali devono notificare al gestore della banca dati sul traffico di animali entro dieci giorni l'avvenuta stabulazione di un nuovo effettivo:

- a. animali da allevamento della linea ingrasso e uova: se l'azienda detentrici di pollame comprende più di 250 posti;
- b. galline ovaiole: se l'azienda detentrici di pollame comprende più di 1000 posti;

¹⁶⁵ Abrogata dal n. I dell'O del 30 nov. 2012, con effetto dal 1° gen. 2013 (RU **2012** 6859).

¹⁶⁶ Introdotto dal n. I dell'O del 30 nov. 2012, in vigore dal 1° gen. 2013 (RU **2012** 6859).

¹⁶⁷ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 30 nov. 2012, in vigore dal 1° gen. 2013 (RU **2012** 6859).

¹⁶⁸ Introdotto dal n. I dell'O del 28 ott. 2015 (RU **2015** 4255). Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 25 apr. 2018, in vigore dal 1° giu. 2018 (RU **2018** 2069).

- c. polli da ingrasso: se la superficie di base del pollaio dell'azienda detentrica di pollame è superiore a 333 m²;
- d. tacchini da ingrasso: se la superficie di base del pollaio dell'azienda detentrica di pollame è superiore a 200 m².

² Le organizzazioni di pollame da ingrasso devono inviare annualmente all'USAV un elenco aggiornato dei loro membri che gestiscono un'azienda detentrica di pollame di cui al capoverso 1 lettere c e d. L'USAV mette l'elenco a disposizione degli uffici veterinari cantonali.

Art. 19 Identificazione dei pappagalli

Chi commercia pappagalli (*Psittaciformes*) deve contrassegnarli individualmente in modo permanente. Il contrassegno deve essere iscritto nel controllo degli effettivi.

Art. 19a¹⁶⁹ Identificazione di apiari e notifica del trasferimento

¹ L'apicoltore contrassegna gli apiari con il numero d'identificazione secondo le indicazioni del servizio cantonale competente. Il numero d'identificazione deve essere ben visibile esternamente.

² Prima di trasferire le api in un altro circondario d'ispezione, l'apicoltore è tenuto a notificarlo all'ispettore degli apiari della vecchia rispettivamente della nuova ubicazione. Se necessario l'ispettore degli apiari della vecchia ubicazione effettua un controllo sanitario. Il trasferimento di nuclei di fecondazione in stazioni di fecondazione non deve essere notificato.

Sezione 3:¹⁷⁰

Controllo degli effettivi di pollame, pappagalli e colonie di api

Art. 20

¹ Deve tenere un controllo degli effettivi:

- a. chi commercia pollame e pappagalli (*Psittaciformes*);
- b. chi detiene, vende, compera o trasferisce colonie di api.

² Gli aumenti e le diminuzioni degli effettivi devono essere iscritti nel controllo degli effettivi. Nel caso delle api occorre iscrivere inoltre le sedi delle colonie e le date dei trasferimenti.¹⁷¹

¹⁶⁹ Introdotto dal n. I dell'O del 19 ago. 2009 (RU **2009** 4255). Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 30 nov. 2012, in vigore dal 1° gen. 2013 (RU **2012** 6859).

¹⁷⁰ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 23 giu. 2004, in vigore dal 1° gen. 2006 (RU **2004** 3065).

¹⁷¹ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 14 gen. 2009, in vigore dal 1° mar. 2009 (RU **2009** 581).

³ Gli organi incaricati dell'esecuzione delle normative sulle epizootie, sull'agricoltura, sulla protezione degli animali e sulle derrate alimentari devono poter consultare il controllo degli effettivi in ogni momento previa richiesta.¹⁷²

⁴ I controlli degli effettivi devono essere conservati per tre anni.¹⁷³

Sezione 3a: Aziende di acquacoltura¹⁷⁴

Art. 21¹⁷⁵ Registrazione di aziende di acquacoltura

¹ I Cantoni registrano tutte le aziende di acquacoltura. A tale scopo designano un servizio che registra i dati seguenti:

- a. il nome e l'indirizzo del detentore di animali;
- b. l'ubicazione dell'azienda e i dati che la caratterizzano;
- c. il tipo di detenzione e il genere di produzione praticati dall'azienda;
- d. le specie animali tenute nell'azienda.

² Non devono essere registrate:

- a. le raccolte idriche in cui sono tenuti animali acquatici ornamentali, come stagni da giardino o acquari;
- b. gli impianti in cui animali acquatici che vivono allo stato libero e che sono stati catturati ai fini del consumo umano vengono tenuti, temporaneamente e senza alimentazione, fino alla macellazione.

³ I Cantoni possono disporre la registrazione delle raccolte idriche con animali acquatici ornamentali di cui al capoverso 2 lettera a.

⁴ Entro dieci giorni lavorativi, il detentore degli animali è tenuto a notificare al servizio cantonale competente una nuova azienda soggetta a registrazione, il cambio di detentore degli animali nonché la chiusura dell'azienda.

⁵ Il servizio cantonale assegna un numero d'identificazione ad ogni detentore di animali e ad ogni azienda. Esso trasmette elettronicamente il numero d'identificazione nonché i dati di cui al capoverso 1 e le loro mutazioni all'UFAG.

⁶ L'USAV pubblica un elenco delle aziende di acquacoltura comprendente il loro numero d'identificazione e i dati di cui al capoverso 1.

⁷ D'intesa con l'USAV, l'UFAG emana prescrizioni tecniche riguardo ai capoversi 1 e 5.

¹⁷² Introdotto dal n. I dell'O del 14 gen. 2009, in vigore dal 1° mar. 2009 (RU 2009 581).

¹⁷³ Introdotto dal n. I dell'O del 14 gen. 2009, in vigore dal 1° mar. 2009 (RU 2009 581).

¹⁷⁴ Introdotto dal n. I dell'O del 30 nov. 2012, in vigore dal 1° gen. 2013 (RU 2012 6859).

¹⁷⁵ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 30 nov. 2012, in vigore dal 1° gen. 2013 (RU 2012 6859).

Art. 22¹⁷⁶ Controllo degli effettivi e altri obblighi

¹ Le aziende di acquacoltura devono documentare il controllo degli effettivi. La documentazione comprende:

- a. il luogo di provenienza e di destinazione delle partite di animali, uova e seme in entrata e in uscita, come pure il loro numero, la loro specie e la loro età;
- b. la mortalità.

² Dietro richiesta la documentazione relativa al controllo degli effettivi deve essere esibita agli organi preposti alla polizia sanitaria e alla vigilanza sulla pesca. La documentazione va conservata per i tre anni successivi all'ultima registrazione.

³ In caso di trasferimento di animali acquatici vivi in un'altra azienda di acquacoltura, il detentore degli animali deve rilasciare un certificato d'accompagnamento e conservarne una copia. Le disposizioni di cui agli articoli 12 e 13 si applicano per analogia.

⁴ La documentazione relativa al trasferimento di animali acquatici vivi in un ambiente idrico a fini di ripopolamento deve poter essere esibita al servizio cantonale per un periodo di tre anni.

⁵ Le aziende di acquacoltura devono operare secondo criteri di buona prassi igienica per prevenire l'introduzione e la diffusione di agenti patogeni. L'USAV emana prescrizioni tecniche in materia di buona prassi igienica.

Art. 23¹⁷⁷ Sorveglianza sanitaria delle aziende di acquacoltura

Le aziende di acquacoltura sono periodicamente soggette a sorveglianza sanitaria secondo criteri di rischio. L'USAV emana prescrizioni tecniche riguardo allo svolgimento della sorveglianza.

Sezione 4: Trasporto di animali

Art. 24¹⁷⁸**Art. 25** Requisiti concernenti i mezzi di trasporto per animali

¹ I veicoli stradali possono essere usati regolarmente per il trasporto di animali a unghia fessa, segnatamente da negozianti di bestiame, macellai e trasportatori professionali, soltanto se sono stati controllati ed approvati. Segnatamente, devono essere provvisti di un ponte di carico a tenuta stagna verso il basso e ai lati, in modo da impedire che gli escrementi e lo strame fuoriescano durante il trasporto.

¹⁷⁶ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 30 nov. 2012, in vigore dal 1° gen. 2013 (RU **2012** 6859).

¹⁷⁷ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 30 nov. 2012, in vigore dal 1° gen. 2013 (RU **2012** 6859).

¹⁷⁸ Abrogato dal n. I dell'O del 15 nov. 2006, con effetto dal 1° gen. 2007 (RU **2006** 5217).

² Di regola, i trasporti di animali per ferrovia sono effettuati in vagoni chiusi.

³ Gli impianti e gli utensili destinati al trasporto di animali, come rampe, aree di carico e scarico, vagoni ferroviari, battelli e veicoli sono sempre mantenuti puliti e sono sottoposti, dopo ogni utilizzazione, ad una pulizia accurata. I veicoli usati per il trasporto di animali al macello sono puliti prima di lasciare lo stabilimento. I carri ferroviari, i battelli e i veicoli stradali sono disinfettati periodicamente, ma sempre dopo il trasporto di animali ammalati o sospetti, nonché su ordine dell'autorità. L'USAV emana prescrizioni tecniche sugli impianti di pulizia e di disinfezione.¹⁷⁹

⁴ Per il resto si applicano le disposizioni dell'ordinanza del 5 novembre 1986¹⁸⁰ sul trasporto pubblico, dell'ordinanza del 13 novembre 1962¹⁸¹ sulle norme della circolazione stradale, dell'ordinanza del 19 giugno 1995¹⁸² concernente le esigenze tecniche per i veicoli stradali e dell'ordinanza del 27 maggio 1981¹⁸³ sulla protezione degli animali.

Art. 26 Sorveglianza del trasporto di animali

¹ I Cantoni prendono i provvedimenti necessari per sorvegliare, sul loro territorio, il trasporto di animali per ferrovia, battello e veicolo stradale.

² Nelle stazioni di confine e negli aeroporti, la sorveglianza è esercitata dai veterinari di confine.

³ L'USAV emana prescrizioni tecniche sulle annotazioni relative al trasporto di animali.¹⁸⁴

Sezione 5: Mercati, esposizioni e manifestazioni analoghe

Art. 27 In generale

¹ I mercati di bestiame devono essere annunciati anticipatamente al veterinario cantonale. Se durano più di un giorno o hanno un'importanza sovraregionale necessitano di un'autorizzazione.¹⁸⁵

² Il veterinario cantonale dà le necessarie disposizioni per la sorveglianza dei mercati di bestiame per quanto concerne la polizia delle epizoozie. Dopo aver consultato i

¹⁷⁹ Per. introdotto dal n. I dell'O del 15 mar. 1999, in vigore dal 1° lug. 1999 (RU **1999** 1523).

¹⁸⁰ [RU **1986** 1991, **1994** 1848, **1996** 3035, **1999** 719, **2004** 2697. RU **2009** 6025 art. 6]. Vedi ora l'O del 4 nov. 2009 sul trasporto di merci (RS **742.411**).

¹⁸¹ RS **741.11**

¹⁸² RS **741.41**

¹⁸³ [RU **1981** 572, **1986** 1408, **1991** 2349, **1997** 1121, **1998** 2303, **2001** 1337 all. n. 1 2063, **2006** 1427 5217 all. n. 2, **2007** 1847 all. 3 n. 1. RU **2008** 2985 all. 6 n. I]. Vedi ora l'O del 23 apr. 2008 (RS **455.1**).

¹⁸⁴ Introdotto dal n. I dell'O del 15 mar. 1999, in vigore dal 1° lug. 1999 (RU **1999** 1523).

¹⁸⁵ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 28 mar. 2001, in vigore dal 15 apr. 2001 (RU **2001** 1337).

Cantoni, l'USAV emana prescrizioni tecniche sulle necessarie disposizioni per le manifestazioni che prevedono la partecipazione di animali provenienti dall'estero.¹⁸⁶

³ Le prescrizioni concernenti i mercati di bestiame si applicano per analogia alle esposizioni di bestiame, alle vendite all'asta di bestiame e a manifestazioni analoghe.¹⁸⁷

Art. 28 Sorveglianza

¹ Se è richiesta un'autorizzazione, il veterinario ufficiale sorveglia il trasferimento degli animali e il mercato di bestiame. Egli sorveglia con prove a caso gli altri mercati di bestiame.¹⁸⁸

² L'autorità competente nel luogo ove si svolge il mercato di bestiame o l'organizzatore del mercato prende i provvedimenti necessari all'esecuzione.¹⁸⁹

³ Essa provvede in particolare affinché sia disponibile un apposito reparto per ogni specie animale.

Art. 29¹⁹⁰ Controllo del traffico di animali

¹ I certificati di accompagnamento degli animali presentati devono essere controllati all'entrata del mercato di bestiame da una persona designata dall'organizzatore.

² L'USAV emana prescrizioni tecniche sul controllo del traffico di animali.

Art. 30 Mercati di bestiame di importanza regionale e locale nonché esposizioni con altri animali¹⁹¹

¹ Il veterinario cantonale può dispensare dal rispetto delle prescrizioni di cui agli articoli 27–29 i mercati di bestiame di importanza locale o regionale, nella misura in cui la situazione di polizia epizootica lo consenta. Qualora si tratti di una mostra locale di bestiame senza commercio, non occorre produrre documenti di accompagnamento.¹⁹²

² Per i mercati e le esposizioni di altri animali quali cani, gatti, conigli e pollame, il veterinario cantonale prende di caso in caso i provvedimenti necessari per prevenire le epizootie. Qualora sussista un grave pericolo di epizootia, proibisce che avvengano manifestazioni di questo tipo.

¹⁸⁶ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 28 ott. 2015, in vigore dal 1° dic. 2015 (RU **2015** 4255).

¹⁸⁷ Introdotta dal n. I dell'O del 15 mar. 1999, in vigore dal 1° lug. 1999 (RU **1999** 1523).

¹⁸⁸ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 28 mar. 2001, in vigore dal 15 apr. 2001 (RU **2001** 1337).

¹⁸⁹ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 28 mar. 2001, in vigore dal 15 apr. 2001 (RU **2001** 1337).

¹⁹⁰ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 28 mar. 2001, in vigore dal 15 apr. 2001 (RU **2001** 1337).

¹⁹¹ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 28 mar. 2001, in vigore dal 15 apr. 2001 (RU **2001** 1337).

¹⁹² Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 28 mar. 2001, in vigore dal 15 apr. 2001 (RU **2001** 1337).

Art. 31 Procedimento in caso di epizoozia

¹ Se durante il trasferimento degli animali o sul mercato è constatata un'epizoozia, i competenti organi della polizia epizootica prendono i provvedimenti necessari al caso per prevenire un'ulteriore propagazione.

² Se necessario, gli animali sospetti o sospetti di contaminazione sono posti in isolamento a spese del detentore.

Sezione 6: Estivazione e svernamento, mandre transumanti**Art. 32** Estivazione e svernamento

¹ I Cantoni emanano prescrizioni di polizia epizootica concernenti l'estivazione e lo svernamento.

² Per gli animali ad unghia fessa che per l'estivazione, lo svernamento o il pascolo sono trasferiti in altri effettivi della stessa azienda detentrica di animali aventi lo stesso numero e ubicati sul territorio del medesimo Comune, non è necessario un certificato d'accompagnamento.¹⁹³

Art. 33 Mandre transumanti

¹ La transumanza di mandre è vietata. Fanno eccezione i greggi transumanti di pecore senza animali gravidi, che transumano dal 15 novembre al 15 marzo. Lo spostamento per l'estivazione e lo svernamento non è considerato come transumanza.

² Se i greggi di pecore transumano sul territorio di più Comuni è necessaria un'autorizzazione del veterinario cantonale. L'autorizzazione è rilasciata se il proprietario del gregge ha definito i Comuni che rientrano nell'itinerario di transumanza e confermato che nel gregge non vi sia alcun animale gravido.¹⁹⁴

³ Il veterinario cantonale disciplina nell'autorizzazione la sorveglianza degli animali in materia di polizia epizootica prima e durante la transumanza.

Sezione 7: Commercio di bestiame**Art. 34**¹⁹⁵ Patente per il commercio di bestiame

¹ Chiunque eserciti il commercio di bestiame necessita di una patente. Sono fatti salvi i macellai che acquistano solo animali per macellarli nella propria azienda.¹⁹⁶

¹⁹³ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 23 nov. 2005, in vigore dal 1° gen. 2006 (RU 2005 5647).

¹⁹⁴ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 20 giu. 2014, in vigore dal 1° ago. 2014 (RU 2014 2243).

¹⁹⁵ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 19 ago. 2009, in vigore dal 1° gen. 2010 (RU 2009 4255).

¹⁹⁶ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 28 ott. 2015, in vigore dal 1° dic. 2015 (RU 2015 4255).

² La patente per il commercio di bestiame è rilasciata dal Cantone nel quale il commerciante di bestiame ha la sede sociale. Essa ha una validità di tre anni e autorizza l'esercizio del commercio di bestiame su tutto il territorio svizzero.

³ La patente è rilasciata se il richiedente:

- a. ha partecipato a un corso d'introduzione e ha superato l'esame;
- b. possiede una stalla che, per quanto riguarda l'ubicazione e le infrastrutture, nonché l'organizzazione e la gestione, è conforme ai principi igienico-sanitari in materia di lotta alle epizootie.

⁴ La patente può essere rilasciata eccezionalmente a titolo provvisorio prima che il richiedente abbia concluso il corso di introduzione.

⁵ Sono esentati dall'obbligo di disporre di una stalla i commercianti di bestiame che consegnano gli animali direttamente ai macelli.

⁶ Il veterinario cantonale registra il rilascio della patente per il commercio di bestiame in ASAN secondo l'O-SISVet^{197,198}.

Art. 35¹⁹⁹ Rinnovo e revoca della patente per il commercio di bestiame

¹ La patente viene rinnovata se il commerciante di bestiame ha frequentato un corso di formazione continua nei tre anni della sua validità.²⁰⁰

² Prima del rinnovo della patente, i commercianti di bestiame le cui attività hanno dato adito a contestazioni possono essere obbligati a ripetere il corso d'introduzione.

³ La patente per il commercio di bestiame non è rinnovata o è revocata in caso di:

- a. assenza della stalla o non conformità della stessa ai principi igienico-sanitari in materia di lotta alle epizootie;
- b. violazione ripetuta o grave da parte del commerciante di bestiame o del suo personale delle prescrizioni delle legislazioni in materia di epizootie, di protezione degli animali, di derrate alimentari, di agenti terapeutici e di agricoltura;
- c.²⁰¹ mancata frequentazione del corso di formazione continua o mancata ripetizione del corso di introduzione.

⁴ Il veterinario cantonale registra la revoca o il mancato rinnovo della patente per il commercio di bestiame in ASAN secondo l'O-SISVet^{202,203}.

¹⁹⁷ RS **916.408**

¹⁹⁸ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 28 ott. 2015, in vigore dal 1° dic. 2015 (RU **2015** 4255).

¹⁹⁹ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 19 ago. 2009, in vigore dal 1° gen. 2010 (RU **2009** 4255).

²⁰⁰ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 10 gen. 2018, in vigore dal 1° mar. 2018 (RU **2018** 721).

²⁰¹ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 10 gen. 2018, in vigore dal 1° mar. 2018 (RU **2018** 721).

²⁰² RS **916.408**

²⁰³ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 28 ott. 2015, in vigore dal 1° dic. 2015 (RU **2015** 4255).

Art. 36²⁰⁴ Corsi d'introduzione e di formazione continua per i commercianti di bestiame²⁰⁵

¹ I veterinari cantonali organizzano i corsi d'introduzione e di formazione continua per i commercianti di bestiame. Tali corsi possono essere tenuti da più Cantoni congiuntamente.²⁰⁶

² Lo svolgimento dei corsi può essere affidato a un'organizzazione. Tale organizzazione deve poter dimostrare:

- a. di disporre di insegnanti qualificati per la formazione specifica; e
- b. che il controllo esterno della qualità è effettuato da un'associazione accreditata secondo l'ordinanza del 17 giugno 1996²⁰⁷ sull'accREDITAMENTO e sulla designazione.

³ Durante i corsi d'introduzione i partecipanti ricevono una formazione sugli obblighi dei commercianti di bestiame, nonché sulla normativa in materia di epizoozie, protezione degli animali, derrate alimentari e agenti terapeutici.

⁴ Durante i corsi di formazione continua i partecipanti ricevono informazioni in merito alle conoscenze attuali sulla prevenzione delle epizoozie, sulla protezione degli animali nonché sulla sicurezza delle derrate alimentari e degli agenti terapeutici.²⁰⁸

⁵ L'USAV, dopo aver consultato i veterinari cantonali, emana un regolamento sui corsi d'introduzione e di formazione continua per i commercianti di bestiame. Il regolamento stabilisce la durata e il contenuto dei corsi.²⁰⁹

Art. 37²¹⁰ Obblighi dei commercianti di bestiame

I commercianti di bestiame sono tenuti a:

- a. notificare senza indugio a un veterinario il sospetto o la comparsa di un'epizoozia nonché una maggiore frequenza di morti o aborti;
- b. utilizzare per il trasporto esclusivamente i veicoli di cui all'articolo 25 capoverso 1;
- c. informare il personale sull'osservanza delle prescrizioni e a provvedere alla sua formazione e al suo perfezionamento periodici;
- d. controllare regolarmente le notifiche di epizoozie dell'USAV;

²⁰⁴ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 19 ago. 2009, in vigore dal 1° gen. 2010 (RU **2009** 4255).

²⁰⁵ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 10 gen. 2018, in vigore dal 1° mar. 2018 (RU **2018** 721).

²⁰⁶ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 10 gen. 2018, in vigore dal 1° mar. 2018 (RU **2018** 721).

²⁰⁷ RS **946.512**

²⁰⁸ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 10 gen. 2018, in vigore dal 1° mar. 2018 (RU **2018** 721).

²⁰⁹ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 10 gen. 2018, in vigore dal 1° mar. 2018 (RU **2018** 721).

²¹⁰ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 19 ago. 2009, in vigore dal 1° gen. 2010 (RU **2009** 4255).

- e. portare con sé la patente per il commercio di bestiame durante il commercio e il trasporto degli animali.

Art. 37a²¹¹ Requisiti delle stalle

La stalla di un commerciante di bestiame deve essere dotata di:

- a. sufficiente capacità per l'isolamento degli animali malati;
- b. se del caso, sufficiente capacità per l'isolamento di animali destinati all'esportazione;
- c. strutture adeguate per scaricare, ricoverare, abbeverare, foraggiare e curare gli animali;
- d. una superficie adeguata per la raccolta dello strame e del letame;
- e. una vasca di raccolta per il colaticcio.

Art. 37b²¹² Sorveglianza da parte del veterinario ufficiale

Il veterinario cantonale dispone che le stalle dei commercianti di bestiame e le registrazioni sul traffico di animali siano sottoposte, a intervalli di tempo regolari, a un controllo basato sui rischi da parte del veterinario ufficiale.

Sezione 8: Macelli

Art. 38 Requisiti per i macelli

¹ I requisiti di polizia epizootica riguardanti la gestione e gli impianti dei macelli sono stabiliti sulla base dell'articolo 4 dell'ordinanza del 23 novembre 2005²¹³ concernente la macellazione e il controllo delle carni.²¹⁴

² Nei grandi stabilimenti di macellazione, il veterinario ufficiale²¹⁵ allestisce un catalogo di provvedimenti urgenti da applicare qualora venga accertata o sospettata un'epizootia altamente contagiosa.

²¹¹ Introdotto dal n. I dell'O del 19 ago. 2009, in vigore dal 1° gen. 2010 (RU **2009** 4255).

²¹² Introdotto dal n. I dell'O del 19 ago. 2009, in vigore dal 1° gen. 2010 (RU **2009** 4255).

²¹³ [RU **2005** 5493, **2006** 4807 4809, **2007** 561 all. 2 n. 2 2711 n. II 1, **2008** 5169, **2011** 2699 all. 8 n. II 2 5453 all. 2 n. II 2, **2013** 3041 n. I 8, **2014** 1691 all. 3 n. II 6, **2015** 3629 5201 all. n. II 3. RU **2017** 411 art. 62]. Vedi ora la l'O del 16 dic. 2016 (RS **817.190**).

²¹⁴ Nuovo testo giusta il n. II 3 dell'all. all'O del 23 nov. 2005 concernente la macellazione e il controllo delle carni, in vigore dal 1° gen. 2006 (RU **2005** 5493).

²¹⁵ Nuova espr. giusta il n. 5 dell'all. 2 dell'O del 24 gen. 2007 concernente la formazione, il perfezionamento e l'aggiornamento delle persone impiegate nel Servizio veterinario pubblico, in vigore dal 1° apr. 2007 (RU **2007** 561). Di detta mod. è tenuto conto in tutto il presente testo.

Sezione 9:²¹⁶ Tassa di macellazione

Art. 38a

¹ Il macello riscuote dal fornitore degli animali da macello la tassa di macellazione di cui all'articolo 56a capoverso 1 LFE.

² Gli importi della tassa di macellazione percepita sono i seguenti:

	fr.
a. per ogni animale macellato della specie bovina	2.70
b. per ogni animale macellato della specie suina	-40
c. per ogni animale macellato della specie ovina	-40
d. per ogni animale macellato della specie caprina	-40

Capitolo 2: Materie animali

Sezione 1: Miele

Art. 39

¹ Le persone e le ditte che lavorano, travasano, trasportano, immagazzinano, comperano o vendono professionalmente miele devono provvedere affinché le api non possano accedervi. Vegliano in particolare affinché non siano depositati all'aperto recipienti del miele vuoti.

² Nella preparazione di prodotti per la nutrizione delle api destinati al commercio va utilizzato solamente miele risultato indenne da spore dell'agente patogeno della peste americana *Paenibacillus larvae*.²¹⁷

²¹⁶ Introdotta dal n. I dell'O del 15 mar. 2013, in vigore dal 1° gen. 2014 (RU 2013 945).

²¹⁷ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 19 ago. 2009, in vigore dal 1° gen. 2010 (RU 2009 4255).

Sezione 2: Sottoprodotti di origine animale e sottoprodotti provenienti dalla trasformazione del latte²¹⁸

Art. 40 Eliminazione dei sottoprodotti di origine animale²¹⁹

¹ I sottoprodotti di origine animale devono essere eliminati conformemente alle prescrizioni dell'OESPA²²⁰, nella misura in cui la presente ordinanza non prescriva trattamenti particolari.²²¹

² Non possono essere trasportati assieme ad animali.

Art. 41 a 46²²²

Art. 47²²³ Sottoprodotti della trasformazione del latte

Nel caso dell'insorgenza di un'epizootia che può essere propagata mediante il latte, il Cantone prescrive che i sottoprodotti della trasformazione del latte, quali il siero di latte, il latte magro e il latticello, destinati a essere utilizzati come alimenti per animali ad unghia fessa, vengano pastorizzati secondo le disposizioni emanate dal DFI in virtù dell'articolo 10 capoverso 4 dell'ordinanza del 16 dicembre 2016²²⁴ sulle derrate alimentari e gli oggetti d'uso (ODerr), prima di essere consegnati presso il centro di raccolta del latte.

Sezione 3: Medicamenti, prodotti immunobiologici e microrganismi patogeni per gli animali

Art. 48 Prodotti destinati alla diagnosi, alla prevenzione e alla cura di epizootie

¹ Ai fini della diagnosi, della prevenzione e della cura di epizootie possono essere utilizzati soltanto prodotti immunobiologici ammessi dalla legislazione sugli agenti terapeutici e inoltre dall'USAV. Tali prodotti possono essere forniti soltanto a veterinari e ad autorità.²²⁵

²¹⁸ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 23 giu. 2004, in vigore dal 1° lug. 2004 (RU **2004** 3065).

²¹⁹ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 23 giu. 2004, in vigore dal 1° lug. 2004 (RU **2004** 3065).

²²⁰ RS **916.441.22**

²²¹ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 23 giu. 2004, in vigore dal 1° lug. 2004 (RU **2004** 3065).

²²² Abrogati dal n. III dell'O del 7 mar. 2008, con effetto dal 1° lug. 2004 (RU **2008** 1189).

²²³ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 25 apr. 2018, in vigore dal 1° giu. 2018 (RU **2018** 2069).

²²⁴ RS **817.02**

²²⁵ Nuovo testo giusta il n. II 15 dell'O del 17 ott. 2001, in vigore dal 1° gen. 2002 (RU **2001** 3294).

² L'USAV pubblica periodicamente l'elenco dei preparati immunobiologici ammessi a tale scopo.²²⁶

³ L'USAV può vietare l'offerta di sostanze o di prodotti per la prevenzione o la cura di epizootie, qualora non ne sia stata accertata scientificamente l'efficacia.

Art. 49 Manipolazione di microrganismi patogeni per gli animali

¹ Attività che richiedono l'impiego di agenti di epizootie altamente contagiose in grado di moltiplicarsi possono essere svolte unicamente all'IVI.

² Con l'accordo del servizio cantonale competente, l'USAV può concedere deroghe; a tal fine fissa le misure di sicurezza e i controlli. Esso decide entro 90 giorni.²²⁷

³ Per il resto sono applicabili all'uso di organismi patogeni per gli animali l'ordinanza del 9 maggio 2012²²⁸ sull'impiego confinato e l'ordinanza del 10 settembre 2008²²⁹ sull'emissione deliberata nell'ambiente.²³⁰

Capitolo 3: Inseminazione artificiale e trasferimento di embrioni

Sezione 1: Disposizioni comuni

Art. 50

¹ Le disposizioni del presente capitolo si applicano agli animali delle specie bovina, ovina, caprina, equina e suina.

² Per l'inseminazione artificiale o per il trasferimento di embrioni, non possono essere utilizzati seme, ovuli ed embrioni portatori di agenti di una malattia trasmissibile.

³ Qualora sussista il sospetto che siano portatori di agenti di una malattia trasmissibile, seme, ovuli non fecondati o embrioni non possono essere utilizzati per l'inseminazione artificiale o per il trasferimento di embrioni fino a quando l'USAV non ha fissato le condizioni e gli oneri cautelari di polizia epizootica.

Sezione 2: Inseminazione artificiale

Art. 51 Competenze

¹ L'USAV ha i seguenti compiti:

²²⁶ Nuovo testo giusta il n. II 15 dell'O del 17 ott. 2001, in vigore dal 1° gen. 2002 (RU **2001** 3294).

²²⁷ Nuovo testo giusta il n. 13 dell'all. 5 all'O del 9 mag. 2012 sull'impiego confinato, in vigore dal 1° giu. 2012 (RU **2012** 2777).

²²⁸ RS **814.912**

²²⁹ RS **814.911**

²³⁰ Nuovo testo giusta il n. 13 dell'all. 5 all'O del 9 mag. 2012 sull'impiego confinato, in vigore dal 1° giu. 2012 (RU **2012** 2777).

- a. disciplina la formazione dei tecnici di inseminazione e dei detentori di animali che praticano l'inseminazione nella propria azienda detentrici di animali o nell'azienda del loro datore di lavoro;
 - b. riconosce i centri di formazione;
 - c. rilascia l'attestato di capacità ai tecnici di inseminazione;
 - d.²³¹ ...
 - e.²³² emana prescrizioni tecniche sui requisiti di polizia epizootica concernenti le aziende detentrici di animali nelle quali sono custoditi animali per la raccolta del seme (stazioni di inseminazione) e gli animali detenuti per la raccolta del seme, nonché sul controllo della raccolta, della conservazione e del trasferimento del seme.
- ² Il Cantone rilascia l'autorizzazione di effettuare l'inseminazione artificiale a:
- a. tecnici d'inseminazione, in base all'attestato di capacità dell'USAV;
 - b. detentori di animali, che possono comprovare la formazione prescritta, per l'inseminazione nella propria azienda detentrici di animali o nell'azienda del datore di lavoro.
- ³ Il veterinario cantonale ha i seguenti compiti:
- a. rilascia le autorizzazioni per la gestione dei centri di magazzinaggio del seme e delle stazioni di inseminazione che praticano scambi transfrontalieri;
 - b. per ogni centro di magazzinaggio del seme e per ogni stazione di inseminazione che praticano scambi transfrontalieri designa un veterinario ufficiale competente in materia di sorveglianza sanitaria.²³³

Art. 52 Raccolta e preparazione del seme

¹ La raccolta e la preparazione del seme sono effettuati sotto la direzione di un veterinario.

² Il seme per l'inseminazione artificiale di animali ad unghia fessa può essere prelevato solo nelle stazioni di inseminazione che rispondono ai requisiti di cui all'articolo 54. La presente disposizione non si applica alla raccolta di seme a fini diagnostici.

³ Nella misura in cui le disposizioni dell'articolo 54 capoverso 2 lettere c e d siano soddisfatte per analogia, il seme può essere prelevato in altri luoghi se è destinato:

- a. all'inseminazione artificiale di animali della specie equina e di animali selvatici delle specie bovina, ovina, caprina e suina;
- b. all'inseminazione artificiale di animali ad unghia fessa nella propria azienda detentrici di animali.

²³¹ Abrogata dal n. I dell'O del 16 mag. 2007, con effetto dal 1° lug. 2007 (RU **2007** 2711).

²³² Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 16 mag. 2007, in vigore dal 1° lug. 2007 (RU **2007** 2711).

²³³ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 30 nov. 2012, in vigore dal 1° gen. 2013 (RU **2012** 6859).

⁴ Il veterinario notifica anticipatamente al veterinario cantonale i luoghi dove viene prelevato il seme.

Art. 53 Esecuzione dell'inseminazione artificiale

Possono effettuare inseminazioni artificiali i veterinari e le persone in possesso di un'autorizzazione di cui all'articolo 51 capoverso 2.

Art. 54²³⁴ Requisiti delle stazioni di inseminazione e dei centri di magazzinaggio del seme

¹ Le stazioni di inseminazione e i centri di magazzinaggio del seme devono essere costruiti e gestiti in modo che le malattie trasmissibili non possano né propagarsi all'interno della stazione di inseminazione o del centro di magazzinaggio del seme, né, mediante l'utilizzazione del seme, raggiungere altri effettivi. Essi sono posti sotto la direzione tecnica di un veterinario.

² Chi dirige una stazione di inseminazione o un centro di magazzinaggio del seme prende in particolare i seguenti provvedimenti:

- a. edifica il centro di magazzinaggio del seme o la stazione di inseminazione e le eventuali stazioni di allevamento, di attesa e di quarantena annesse in un luogo sicuro sotto il profilo sanitario e separato da altre aziende detentrici di animali;
- b. avvalendosi di strutture edili appropriate, predispone condizioni di sicurezza sanitaria per la raccolta del seme, il magazzinaggio del seme e la detenzione degli animali;
- c. adotta misure gestionali al fine di evitare la diffusione di agenti infettivi;
- d. provvede affinché nei centri di magazzinaggio del seme che praticano scambi transfrontalieri venga immagazzinato soltanto seme proveniente da stazioni di inseminazione o centri di magazzinaggio del seme autorizzati ai sensi dell'articolo 51 capoverso 3 lettera a o della normativa UE;
- e. dispone la messa in quarantena degli animali prima della loro ammissione nella stazione di inseminazione;
- f. dispone l'esame degli animali prima della loro ammissione nella stazione d'inseminazione e l'esame periodico degli animali durante la loro permanenza presso la stazione di inseminazione.

Art. 55 Controllo

¹ Chiunque raccoglie, conserva, consegna o trasferisce seme tiene un registro di controllo.

²³⁴ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 30 nov. 2012, in vigore dal 1° gen. 2013 (RU 2012 6859).

^{1bis} Chiunque conserva seme al di fuori di una stazione d'inseminazione deve trasmettere ogni anno i relativi documenti al veterinario cantonale. Non sono soggetti a quest'obbligo:

- a. i tecnici d'inseminazione e i veterinari che si procurano il seme esclusivamente presso una stazione d'inseminazione svizzera;
- b. i detentori di animali in possesso di un'autorizzazione ai sensi dell'articolo 51 capoverso 2 lettera b);
- c. i centri adibiti alla conservazione temporanea di seme suino.²³⁵

² I documenti sono conservati per tre anni e, su richiesta, sono esibiti agli organi della polizia epizootica.

Art. 55a²³⁶ Obbligo di autorizzazione

¹ La gestione di un centro di magazzinaggio del seme o di una stazione di inseminazione che praticano scambi transfrontalieri è soggetta ad autorizzazione. L'autorizzazione viene rilasciata se gli stabilimenti soddisfano i requisiti di cui all'articolo 54.

² Le persone e le istituzioni di cui all'articolo 55 capoverso 1^{bis} lettere a–c sono esonerate dall'obbligo di autorizzazione per la gestione di un centro di magazzinaggio del seme.

Sezione 3: Trasferimento di embrioni

Art. 56 Competenze

¹ L'USAV emana le prescrizioni tecniche sui requisiti in materia di polizia epizootica cui devono soddisfare:

- a. i locali e le apparecchiature, mobili o fissi, necessari al prelievo, alla preparazione, alla conservazione, nonché al trasferimento di embrioni;
- b. gli animali donatori e quelli riceventi;
- c. il prelievo, la preparazione, la conservazione e il trasferimento di embrioni.

² Il veterinario cantonale ha i seguenti compiti:

- a. rilascia le autorizzazioni per gli scambi transfrontalieri di ovuli o embrioni;
- b. ai fini della preservazione genetica, può rilasciare autorizzazioni derogatorie per il prelievo e il trasferimento di ovuli o di embrioni di animali donatori potenzialmente portatori di una malattia trasmissibile. Il veterinario cantonale stabilisce condizioni e oneri cautelativi in materia di polizia sanitaria.²³⁷

²³⁵ Introdotto dal n. I dell'O del 9 apr. 2003, in vigore dal 1° mag. 2003 (RU **2003** 956).

²³⁶ Introdotto dal n. I dell'O del 30 nov. 2012, in vigore dal 1° gen. 2013 (RU **2012** 6859).

²³⁷ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 30 nov. 2012, in vigore dal 1° gen. 2013 (RU **2012** 6859).

Art. 57 Esecuzione del trasferimento di embrioni

¹ Gli ovuli non fecondati e gli embrioni possono essere prelevati e trapiantati soltanto da veterinari.

² Per la preparazione, la conservazione e il trasferimento di ovuli non fecondati e di embrioni, il veterinario può assumere personale qualificato.

³ Sono fatte salve le autorizzazioni cantonali per l'esercizio della professione.

Art. 58 Controllo

¹ Il veterinario che intende esercitare attività in relazione con il trasferimento di embrioni deve informarne il veterinario cantonale competente per il luogo di detenzione degli animali.

² Il veterinario predispose conformemente alle prescrizioni dell'USAV:

- a. misure aziendali volte ad impedire la propagazione di agenti infettivi durante il prelievo, la preparazione e la conservazione di embrioni;
- b. un'analisi preliminare degli animali donatori e di quelli riceventi.

³ Tiene un registro di controllo dei prelievi e del trasferimento di ovuli non fecondati e di embrioni, nonché delle analisi prescritte concernenti gli animali donatori e quelli riceventi.

⁴ Chi conserva ovuli e embrioni non fecondati deve tenere un registro di controllo.

⁵ I documenti sono conservati per tre anni e, su richiesta, sono esibiti agli organi della polizia epizootica.

Art. 58a²³⁸ Obbligo di autorizzazione

Gli scambi transfrontalieri di ovuli o embrioni sono soggetti ad autorizzazione. Il rilascio dell'autorizzazione è subordinato all'adempimento dei requisiti di cui agli articoli 57 e 58.

Titolo terzo: Provvedimenti di lotta**Capitolo 1: Disposizioni generali****Sezione 1: Obblighi dei detentori di animali in generale****Art. 59** Obblighi dei detentori di animali²³⁹

¹ I detentori devono accudire e curare gli animali in modo adeguato e prendere i provvedimenti necessari per mantenerli sani.

² Devono collaborare con gli organi della polizia epizootica nell'attuazione di provvedimenti nei propri effettivi, come la sorveglianza e l'analisi degli animali, la

²³⁸ Introdotta dal n. I dell'O del 30 nov. 2012, in vigore dal 1° gen. 2013 (RU **2012** 6859).

²³⁹ Introdotta dal n. I dell'O del 25 apr. 2018, in vigore dal 1° giu. 2018 (RU **2018** 2069).

registrazione, l'identificazione, la vaccinazione, l'uccisione e il carico, e mettere a disposizione il materiale necessario, ove disponibile. Devono garantire che sia disponibile l'infrastruttura per immobilizzare gli animali e che questi ultimi siano abituati al contatto con le persone e all'immobilizzazione. Per la loro collaborazione non hanno diritto ad alcuna indennità.²⁴⁰

³ Gli apicoltori sono tenuti a prendersi regolarmente cura degli apiari occupati e di quelli vuoti e ad adottare tutti i provvedimenti necessari al fine di evitare che l'apiario diventi una fonte di propagazione di epizootie. Le arnie devono essere costruite in modo che in ogni momento sia possibile accedervi per i controlli e aprire i favi.²⁴¹

Art. 59a²⁴² Obblighi supplementari dei macelli

I macelli devono assicurare che il controllo delle carni possa prelevare i campioni per la sorveglianza delle epizootie secondo l'articolo 76a a condizioni adeguate. In particolare, essi garantiscono le condizioni infrastrutturali e di funzionamento necessarie per il prelievo di campioni, collaborano al prelievo di campioni e consentono al controllo delle carni l'utilizzo del loro software aziendale.

Sezione 2: Obbligo di notifica e primi provvedimenti

Art. 60 Campo d'applicazione

Le disposizioni della presente sezione sono applicabili, sempreché non siano previste norme derogatorie per singole epizootie.

Art. 61 Obbligo di notifica

¹ Chi detiene, custodisce o cura animali ha l'obbligo di notificare senza indugio a un veterinario la comparsa di un'epizootia e ogni sintomo sospetto che ne fa temere la comparsa.

^{1bis} Anche gli animali ad unghia fessa morti, ad eccezione degli animali della specie bovina, devono essere notificati al Servizio designato dal Cantone.²⁴³

² L'obbligo di notifica incombe anche agli assistenti specializzati ufficiali, ai collaboratori dei servizi sanitari del bestiame e a quelli che garantiscono il controllo della produzione primaria, ai tecnici d'inseminazione, al personale delle aziende di eliminazione, al personale dei macelli, come pure ai funzionari di polizia e di dogana.²⁴⁴

²⁴⁰ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 20 giu. 2014, in vigore dal 1° ago. 2014 (RU **2014** 2243).

²⁴¹ Introdotto dal n. I dell'O del 19 ago. 2009 (RU **2009** 4255). Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 20 giu. 2014, in vigore dal 1° ago. 2014 (RU **2014** 2243).

²⁴² Introdotto dal n. I dell'O del 25 apr. 2018, in vigore dal 1° giu. 2018 (RU **2018** 2069).

²⁴³ Introdotto dal n. I dell'O dell'8 giu. 1998 (RU **1998** 1575). Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 19 ago. 2009, in vigore dal 1° gen. 2010 (RU **2009** 4255).

²⁴⁴ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 23 ott. 2013, in vigore dal 1° gen. 2014 (RU **2013** 3997).

³ In caso di epizoozie delle api o di loro sospetto, la notifica deve essere rivolta all'ispettore degli apiari.

⁴ I proprietari privati, gli affittuari di diritti di pesca e gli organi di vigilanza sulla pesca hanno l'obbligo di notificare senza indugio il sospetto e la comparsa di un'epizoozia dei pesci al servizio cantonale responsabile della vigilanza sulla pesca.

⁵ I laboratori d'analisi che diagnosticano un'epizoozia o che ne sospettano la presenza lo notificano immediatamente al veterinario cantonale competente per l'effettivo in questione.²⁴⁵

⁶ I cacciatori e gli organi di sorveglianza della caccia hanno l'obbligo di notificare senza indugio a un veterinario ufficiale la comparsa di un'epizoozia e ogni sintomo sospetto che ne fa supporre la comparsa negli animali selvatici che vivono in libertà.²⁴⁶

Art. 62 Primi provvedimenti del detentore di animali e del veterinario

¹ Chi diagnostica o sospetta la comparsa di un'epizoozia prende, sino all'accertamento del veterinario ufficiale, tutti i provvedimenti atti a impedirne la propagazione. In particolare, qualsiasi movimento di animali da e verso il focolaio infetto o sospetto è sospeso.

² Il veterinario ha l'obbligo di notificare senza indugio la comparsa o il sospetto di una epizoozia al veterinario ufficiale o di accertarla personalmente, comunicando a quest'ultimo i suoi risultati.

Art. 63 Primi provvedimenti degli organi della polizia epizootica

Il veterinario ufficiale, l'assistente specializzato ufficiale, l'ispettore degli apiari o gli organi di vigilanza sulla pesca a cui sono stati notificati la comparsa o il sospetto di un'epizoozia:²⁴⁷

- a. effettuano immediatamente un'analisi clinica e prelevano campioni per garantire la diagnosi di laboratorio;
- b. prendono i provvedimenti necessari in caso di diagnosi di un'epizoozia o di conferma del sospetto di epizoozia;
- c. svolgono indagini sul movimento di animali, persone e merci per individuare l'origine dell'infezione e determinarne le possibilità di propagazione. Queste ricerche si estendono di regola al periodo d'incubazione ma, ove occorra, anche a un tempo più lungo;

²⁴⁵ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 28 ott. 2015, in vigore dal 1° dic. 2015 (RU **2015** 4255).

²⁴⁶ Introdotto dal n. I dell'O del 20 giu. 2014 (RU **2014** 2243). Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 28 ott. 2015, in vigore dal 1° dic. 2015 (RU **2015** 4255).

²⁴⁷ Nuovo testo giusta il n. 5 dell'all. 2 dell'O del 24 gen. 2007 concernente la formazione, il perfezionamento e l'aggiornamento delle persone impiegate nel Servizio veterinario pubblico, in vigore dal 1° apr. 2007 (RU **2007** 561).

- d. notificano al veterinario cantonale il sospetto o la comparsa di un'epizootia, i risultati delle loro indagini e i provvedimenti presi; in caso di epizootie altamente contagiose, lo informano senza indugio telefonicamente.

Art. 64 Primi provvedimenti del veterinario cantonale

¹ In caso di sospetto o di diagnosi di un'epizootia, il veterinario cantonale si informa senza indugio sulla situazione, svolge un'analisi epidemiologica e conferma, modifica o completa i provvedimenti già presi.

² Egli notifica telefonicamente all'USAV la diagnosi e i casi sospetti di epizootie altamente contagiose, come pure i casi di epizootia che minacciano di assumere ampie proporzioni.

³ Se in caso di comparsa di un'epizootia si teme una diffusione oltre i confini cantonali, il veterinario cantonale informa immediatamente i veterinari cantonali dei Cantoni minacciati.

Art. 65 Rapporto sulle epizootie e notifica dei risultati dei controlli²⁴⁸

¹ Il veterinario cantonale fa un rapporto settimanale all'USAV su tutti i casi di epizootia diagnosticati sul territorio del Cantone, sui risultati degli accertamenti relativi a casi sospetti e sul numero degli effettivi sotto sequestro, come pure su episodi particolari riguardanti la sanità del bestiame.

² Inserisce in ASAN i risultati delle analisi e dei controlli ordinati in applicazione della LFE e, su richiesta, presenta all'USAV un rapporto sui provvedimenti ordinati.²⁴⁹

³ L'USAV pubblica le notifiche di epizootie da parte dei Cantoni sul suo organo ufficiale d'informazione. Quest'ultimo è inviato gratuitamente alle autorità cantonali e distrettuali competenti per la lotta contro le epizootie, agli organi cantonali competenti per la caccia e la pesca, agli ispettori degli apiari, ai veterinari ufficiali e, su richiesta, agli altri veterinari.²⁵⁰

²⁴⁸ Nuovo testo giusta l'all. 3 n. II 8 all'O del 6 giu. 2014 concernente i sistemi d'informazione per il servizio veterinario pubblico, in vigore dal 1° lug. 2014 (RU **2014** 1691).

²⁴⁹ Nuovo testo giusta l'all. 3 n. II 8 all'O del 6 giu. 2014 concernente i sistemi d'informazione per il servizio veterinario pubblico, in vigore dal 1° lug. 2014 (RU **2014** 1691).

²⁵⁰ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 23 ott. 2013, in vigore dal 1° gen. 2014 (RU **2013** 3997).

Art. 65a²⁵¹

Art. 65b²⁵²

Sezione 3: Provvedimenti di sequestro

Art. 66 Principi generali

¹ I provvedimenti di sequestro hanno lo scopo di impedire la diffusione di epizootie, limitando il movimento di animali e merci e lo spostamento di persone. Essi sono ordinati dal veterinario cantonale.

² Negli effettivi sotto sequestro conformemente agli articoli 69–71 occorre:

- a. registrare ed analizzare tutti gli animali ricettivi;
- b. contrassegnare tutti gli animali a unghia fessa ricettivi;
- c. isolare se possibile gli animali infetti o sospetti.

³ In casi giustificati, il veterinario cantonale può ordinare limitazioni suppletive o concedere agevolazioni, prendendo provvedimenti di sicurezza.

Art. 67 Isolamento

¹ L'isolamento di animali sospetti o infetti ha lo scopo di preservare dal contagio gli animali sani dell'effettivo o di altri effettivi.

² Gli animali isolati non possono, senza il permesso speciale del veterinario ufficiale, abbandonare lo spazio loro assegnato (stalla, pascolo, recinto, bacino) né essere messi a contatto con gli altri animali dell'effettivo o con gli animali di altri effettivi.

³ Soltanto gli organi della polizia epizootica e le persone incaricate della custodia hanno accesso agli animali isolati.

Art. 68 Quarantena

¹ La quarantena ha lo scopo di accertare se gli animali provenienti da luoghi infetti o sospetti oppure passati per essi sono sani.

² Agli animali in quarantena è assegnato uno spazio che non possono abbandonare senza il permesso speciale del veterinario ufficiale. Occorre vigilare affinché essi non vengano a contatto con alcun altro animale.

³ Soltanto gli organi della polizia epizootica e le persone incaricate della custodia hanno accesso agli animali in quarantena.

²⁵¹ Introdotto dal n. I dell'O del 15 nov. 2006 (RU **2006** 5217, **2008** 5587 cpv. 1 lett. a). Abrogato dall'all. 3 n. II 8 all'O del 6 giu. 2014 concernente i sistemi d'informazione per il servizio veterinario pubblico, con effetto dal 1° lug. 2014 (RU **2014** 1691).

²⁵² Introdotto dal n. I dell'O del 15 nov. 2006 (RU **2006** 5217). Abrogato dall'art. 25 dell'O del 29 ott. 2008 concernente il Sistema d'informazione per il Servizio veterinario pubblico, con effetto dal 1° gen. 2009 (RU **2008** 5589).

⁴ La durata della quarantena è stabilita, di regola, secondo il periodo d'incubazione della presunta epizootia.

Art. 68a²⁵³ Divieto di trasferimento

¹ È disposto il divieto di trasferimento di singoli animali se, per evitare la propagazione dell'epizootia, è necessario impedire il loro trasferimento in un'altra azienda detentrica di animali.

² È consentita la cessione di animali per la macellazione diretta.

Art. 69 Sequestro semplice di 1° grado

¹ Il sequestro semplice di 1° grado è ordinato se è necessario vietare il movimento di animali per evitare la propagazione dell'epizootia.

² Qualsiasi contatto diretto degli animali sotto sequestro con animali di altri effettivi è vietato.

³ Gli effettivi sotto sequestro non possono essere modificati nel loro numero, né cedendo animali ad altri effettivi né introducendovi animali di altri effettivi.

⁴ La cessione di animali per la macellazione diretta è permessa. ...²⁵⁴

Art. 70 Sequestro semplice di 2° grado

¹ Il sequestro semplice di 2° grado è ordinato se, per evitare la propagazione di un'epizootia, è necessario, oltre al sequestro degli animali, limitare lo spostamento delle persone.

² Il movimento degli animali è limitato nel seguente modo:

- a. gli animali sotto sequestro sono rinchiusi nello spazio loro assegnato. È vietato introdurvi altri animali;
- b. la cessione di animali per la macellazione diretta richiede il permesso del veterinario cantonale. Quest'ultimo designa il macello. ...²⁵⁵

³ Lo spostamento delle persone è limitato nel seguente modo:

- a. l'accesso agli animali sotto sequestro è permesso solo agli organi della polizia epizootica e alle persone incaricate della custodia;
- b. gli abitanti dell'azienda sotto sequestro evitano il contatto con gli animali ricettivi. Non possono né accedere alle altre stalle né frequentare mercati del bestiame o manifestazioni simili.

²⁵³ Introdotto dal n. I dell'O del 12 set. 2007, in vigore dal 1° gen. 2008 (RU 2007 4659).

²⁵⁴ Per. abrogato dal n. I dell'O del 15 mar. 1999, con effetto dal 1° lug. 1999 (RU 1999 1523).

²⁵⁵ Per. abrogato dal n. I dell'O del 15 mar. 1999, con effetto dal 1° lug. 1999 (RU 1999 1523).

Art. 71 Sequestro rinforzato

¹ Il sequestro rinforzato è ordinato in caso di epizoozie altamente contagiose se per evitare la propagazione dell'epizoozia è necessario vietare, oltre al movimento degli animali e delle persone, anche il movimento delle merci.

² Il movimento degli animali è limitato nel seguente modo:

- a. tutti gli animali delle specie ricettive sono rinchiusi nelle loro stalle. Laddove, sugli alpi o sui pascoli, non vi sono possibilità di stabulazione, gli animali devono essere raggruppati in mandre e sorvegliati giorno e notte;
- b. gli animali di una specie non ricettiva possono, con il permesso del veterinario cantonale, essere trasferiti dopo un'adeguata disinfezione;
- c. è vietato introdurre animali nell'effettivo²⁵⁶ sotto sequestro.

³ Lo spostamento delle persone è limitato nel seguente modo:

- a. le persone che abitano o soggiornano in un'azienda sotto sequestro rinforzato non possono abbandonarla sino a quando non sono stati applicati i provvedimenti ordinati dal veterinario ufficiale per impedire la propagazione di agenti dell'epizoozia;
- b. il veterinario cantonale può permettere a determinate persone di svolgere lavori agricoli urgenti nella propria azienda sotto sequestro;
- c. le persone che non abitano nell'azienda sotto sequestro possono entrarvi soltanto con il permesso speciale del veterinario cantonale.

⁴ Il movimento delle merci è limitato nel seguente modo:

- a. le derrate alimentari di origine animale, il foraggio, come pure gli oggetti e i prodotti agricoli che possono essere veicolo di contagio non possono essere allontanati dall'azienda. Il veterinario cantonale può autorizzare eccezioni, prendendo provvedimenti di sicurezza;
- b. il movimento di veicoli da e per l'azienda sotto sequestro deve essere autorizzato dal veterinario ufficiale. Prima di lasciare l'azienda, i veicoli devono essere disinfettati sotto la sua sorveglianza.

⁵ Per vigilare sull'osservanza dei provvedimenti ordinati dall'autorità può essere designato personale di sorveglianza (come funzionari di polizia e militari).

Art. 72 Modificazione e revoca dei provvedimenti di sequestro

¹ I provvedimenti di sequestro ordinati rimangono in vigore fino alla loro modificazione o revoca da parte del veterinario cantonale.

² I provvedimenti sono, di principio, revocati dopo un'analisi finale ordinata dal veterinario cantonale ed eseguita dal veterinario ufficiale.

²⁵⁶ Nuovo termine giusta il n. I dell'O del 23 nov. 2005, in vigore dal 1° gen. 2006 (RU 2005 5647). Di detta mod. è tenuto conto in tutto il presente testo.

Sezione 4: Pulizia, disinfezione e disinfestazione

Art. 73 Principi

¹ Il veterinario ufficiale o l'ispettore degli apicoltori ordina la pulizia e la disinfezione e, se necessario, una disinfestazione. Egli sorveglia i lavori e verifica che le persone incaricate dispongano delle necessarie conoscenze tecniche.²⁵⁷

² In caso di epizootie altamente contagiose, prima della pulizia deve di regola essere ordinata una disinfezione preliminare.

³ La pulizia e la disinfezione si estendono a tutti i luoghi, gli utensili e i mezzi di trasporto che sono stati a contatto con l'agente infettivo, a meno che non sia più conveniente distruggerli.

⁴ Tutti i liquidi usati per la pulizia e la disinfezione sono possibilmente raccolti nella cisterna del colaticcio. Possono essere introdotti nelle acque di scarico solo se, d'intesa con i responsabili dell'impianto di depurazione delle acque, è appurato che quest'ultimo non ne risulti compromesso.

Art. 74 Competenze

¹ Per le disinfezioni ordinate dalle autorità ufficiali possono essere impiegati soltanto mezzi che possono essere immessi in commercio conformemente all'ordinanza del 18 maggio 2005²⁵⁸ sui biocidi.²⁵⁹

² L'USAV emana prescrizioni tecniche sulla pulizia, la disinfezione e la disinfestazione, come pure sui mezzi da impiegare per la disinfezione nelle singole epizootie.

³ Il Cantone mette a disposizione i prodotti disinfettanti per le disinfezioni ordinate dalle autorità ufficiali.

⁴ Su ordine del veterinario ufficiale o dell'ispettore degli apicoltori, i detentori di animali devono provvedere alla pulizia e alla disinfezione e mettere a disposizione il proprio personale e materiale. Se il personale disponibile non è sufficiente, l'ente pubblico competente procura il personale ausiliario necessario.²⁶⁰

⁵ In caso di epizootie altamente contagiose, i Cantoni possono affidare la pulizia e la disinfezione a imprese specializzate e far partecipare i detentori alle spese.

²⁵⁷ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 14 gen. 2009, in vigore dal 1° mar. 2009 (RU **2009** 581).

²⁵⁸ RS **813.12**

²⁵⁹ Nuovo testo giusta il n. II 20 dell'O del 18 mag. 2005 sull'abrogazione e la modifica di ordinanze in relazione con l'entrata in vigore della legge sui prodotti chimici, in vigore dal 1° ago. 2005 (RU **2005** 2695).

²⁶⁰ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 23 nov. 2005, in vigore dal 1° gen. 2006 (RU **2005** 5647).

Sezione 5: Indennità per perdite di animali

Art. 75 Stima ufficiale

¹ La stima ufficiale degli animali deve essere effettuata, nella misura del possibile, prima della macellazione o dell'uccisione degli animali.

² La stima deve essere effettuata secondo le direttive dell'USAV. Per la stima sono determinanti il valore di macellazione, di reddito e d'allevamento.

³ Il valore di stima non deve superare le seguenti aliquote:

	Fr.
a. cavalli	8000.—
b. ²⁶¹ animali domestici della specie bovina, bufali e bisonti	6000.—
c. ²⁶² pecore	1600.—
d. ²⁶³ capre	1200.—
e. ²⁶⁴ suini	1600.—
e ^{bis} . ²⁶⁵ selvaggina dell'ordine degli artiodattili tenuta in parchi	1500.—
e ^{ter} . ²⁶⁶ camelidi del nuovo mondo	8000.—
f. pollame (esclusi i tacchini)	35.—
g. tacchini	50.—
h. conigli	30.—
i. ²⁶⁷ colonie di api	170.—
k. ²⁶⁸ pesci da consumo	5.—per kg
l. ²⁶⁹ pesci da ripopolamento	20.—per kg

⁴ Il DFI²⁷⁰ può aumentare o ridurre le aliquote massime del 20 per cento secondo la situazione del mercato.

²⁶¹ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 28 mar. 2001, in vigore dal 15 apr. 2001 (RU **2001** 1337).

²⁶² Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 15 nov. 2006, in vigore dal 1° gen. 2007 (RU **2006** 5217).

²⁶³ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 15 nov. 2006, in vigore dal 1° gen. 2007 (RU **2006** 5217).

²⁶⁴ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 15 nov. 2006, in vigore dal 1° gen. 2007 (RU **2006** 5217).

²⁶⁵ Introdotta dal n. I dell'O del 28 mar. 2001 (RU **2001** 1337). Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 15 nov. 2006, in vigore dal 1° gen. 2007 (RU **2006** 5217).

²⁶⁶ Introdotta dal n. I dell'O del 15 nov. 2006, in vigore dal 1° gen. 2007 (RU **2006** 5217).

²⁶⁷ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 15 nov. 2006, in vigore dal 1° gen. 2007 (RU **2006** 5217).

²⁶⁸ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 15 nov. 2006, in vigore dal 1° gen. 2007 (RU **2006** 5217).

²⁶⁹ Introdotta dal n. I dell'O del 15 nov. 2006, in vigore dal 1° gen. 2007 (RU **2006** 5217).

²⁷⁰ Nuova espr. giusta il n. I dell'O del 30 nov. 2012, in vigore dal 1° gen. 2013 (RU **2012** 6859). Di detta mod. è tenuto conto in tutto il presente testo.

Art. 76 Prestazioni supplementari

Le casse d'assicurazione del bestiame e gli altri istituti assicurativi pubblici o privati possono versare prestazioni supplementari:

- a. per perdite di animali il cui valore commerciale supera le aliquote massime;
- b. per perdite di animali per le quali la Confederazione e i Cantoni non versano alcuna indennità conformemente all'articolo 34 capoverso 2 LFE;
- c. per perdite di animali dovute a epizootie per le quali la presente ordinanza non prevede alcun diritto all'indennità.

Sezione 6:²⁷¹ Programma nazionale di sorveglianza**Art. 76a**

¹ Gli effettivi svizzeri sono sorvegliati tramite un programma nazionale di sorveglianza.

² L'USAV stabilisce, previa consultazione dei veterinari cantonali:

- a. quali epizootie vengono sorvegliate nell'ambito del programma di sorveglianza;
- b. a quali intervalli di tempo deve essere svolto il programma di sorveglianza;
- c. la portata del programma di sorveglianza;
- d. i luoghi del prelievo dei campioni;
- e. i metodi di analisi e il materiale da prelevare per la campionatura;
- f. i laboratori, se i campioni vengono prelevati da effettivi di diversi Cantoni, nonché le loro indennità.

³ Emana prescrizioni tecniche sul programma di sorveglianza.

⁴ Ordina, previa consultazione dei veterinari cantonali, ulteriori analisi qualora nell'ambito del programma di sorveglianza siano stati rilevati effettivi infetti.

Capitolo 2: Epizootie altamente contagiose**Sezione 1: Disposizioni comuni****Art. 77** Campo d'applicazione

Le disposizioni della presente sezione sono applicabili sempreché non siano previste normative derogatorie per le singole epizootie (art. 99–127).

²⁷¹ Introdotta dal n. I dell'O del 25 apr. 2018, in vigore dal 1° giu. 2018 (RU 2018 2069).

Art. 78 Stato sanitario

¹ Tutti gli effettivi sono ufficialmente riconosciuti come indenni da epizoozie altamente contagiose.

² Agli effettivi sotto sequestro e a quelli nella zona di protezione e di sorveglianza (art. 88) viene tolto il riconoscimento ufficiale sino alla revoca delle zone.

Art. 79²⁷² Coordinamento e stato maggiore di consulenza

L'USAV coordina i provvedimenti di lotta contro le epizoozie altamente contagiose. A tale scopo e per la sua consulenza, in caso di epizoozia può convocare uno stato maggiore di consulenza composto di rappresentanti dei veterinari cantonali, come pure di esponenti dei settori economici e scientifici..

Art. 80 Diagnostica

¹ Per la diagnostica di epizoozie altamente contagiose è competente l'IVI in qualità di laboratorio nazionale di riferimento e d'analisi.

² Esso è autorizzato a fare eseguire analisi in altri laboratori.

Art. 81 Vaccinazioni

Le vaccinazioni contro epizoozie altamente contagiose sono vietate. Sono fatte salve le vaccinazioni ordinate dal DFI in virtù dell'articolo 96 lettera b, come pure quelle che servono a testare vaccini o effettuate a titolo sperimentale.

Art. 82 Obbligo di notifica

I veterinari e i laboratori d'analisi che sospettano o diagnosticano l'esistenza di un'epizoozia altamente contagiosa, la notificano senza indugio telefonicamente al veterinario cantonale.

Art. 83 Primi provvedimenti in caso di sospetto di epizoozia

¹ Chi sospetta la presenza di un'epizoozia altamente contagiosa deve provvedere, sino all'accertamento del veterinario ufficiale, affinché nessun animale, merce o persona abbandoni l'azienda interessata.

² Gli animali per i quali si sospetta un'epizoozia altamente contagiosa possono abbandonare l'effettivo con il permesso del veterinario cantonale a scopi diagnostici o per l'uccisione.

Art. 84 Provvedimenti dopo la conferma ufficiale del sospetto

¹ Il veterinario cantonale registra senza indugio in ASAN i dati riguardanti gli animali sospetti di contaminazione e i casi in cui il sospetto è stato confermato dagli

²⁷² Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 25 mag. 2011, in vigore dal 1° lug. 2011 (RU 2011 2691).

accertamenti del veterinario ufficiale. L'USAV può emanare direttive sulla forma, sul contenuto e sulle scadenze da rispettare nella registrazione dei dati.²⁷³

² Egli ordina inoltre i seguenti provvedimenti:

- a. il sequestro semplice di 2° grado dell'effettivo²⁷⁴;
- b. l'apposizione degli affissi gialli (art. 87 cpv. 3 lett. a);
- c. ulteriori analisi per chiarire il sospetto di epizootia, d'intesa con l'IVI.

Art. 85 Caso di epizootia

¹ In caso di epizootia, il veterinario cantonale ordina il sequestro semplice di 2° grado dell'effettivo infetto.

² Egli ordina inoltre i seguenti provvedimenti:

- a. l'apposizione degli affissi gialli (art. 87 cpv. 3 lett. a);
- b. l'uccisione immediata sul posto di tutti gli animali ricettivi dell'effettivo sotto sorveglianza del veterinario ufficiale;
- c. l'eliminazione di tutti gli animali uccisi o morti sotto sorveglianza del veterinario ufficiale;
- d. il sequestro o l'uccisione di piccoli animali domestici come cani, gatti, polli e conigli, se si suppone che possano propagare l'epizootia;
- e. la disinfezione preliminare, la pulizia, la disinfezione e la disinfestazione.

³ D'intesa con l'USAV, il veterinario cantonale estende i provvedimenti previsti dai capoversi 1 e 2 agli effettivi esposti al contagio diretto a causa della loro ubicazione.

Art. 86 Accertamenti epidemiologici e rapporti

¹ Il veterinario cantonale effettua un accertamento epidemiologico per determinare il momento probabile dell'infezione, il focolaio dell'infezione e le possibili propagazioni degli agenti dell'epizootia mediante il movimento di animali, merci e persone.

² Cerca gli animali sospetti di contaminazione e applica i provvedimenti di cui all'articolo 84 agli effettivi in cui si trovano tali animali.

³ I veterinari cantonali e l'USAV si informano reciprocamente in modo costante sui rilevamenti effettuati e sui provvedimenti presi.

Art. 87 Informazione

¹ L'USAV e il veterinario cantonale informano la popolazione sulla comparsa di un'epizootia altamente contagiosa.

²⁷³ Nuovo testo giusta l'all. 3 n. II 8 all'O del 6 giu. 2014 concernente i sistemi d'informazione per il servizio veterinario pubblico, in vigore dal 1° lug. 2014 (RU 2014 1691).

²⁷⁴ Nuovo termine giusta il n. 1 dell'O del 15 mar. 1999, in vigore dal 1° lug. 1999 (RU 1999 1523). Di detta mod. è tenuto conto in tutto il presente testo.

² Il veterinario cantonale vigila affinché le prescrizioni ordinate nelle zone di protezione e di sorveglianza siano rese note mediante affissi.

³ Sulla base dei modelli dell'USAV, devono essere utilizzati i seguenti affissi:

- a. affissi gialli per gli effettivi sotto sequestro; essi contengono indicazioni sulla motivazione dei provvedimenti di sequestro (sospetto o caso di epizoozia), le prescrizioni di sequestro e le pene in caso di infrazione alle prescrizioni della polizia epizootica;
- b. affissi rossi che devono essere apposti agli albi pubblici all'interno delle zone di protezione e di sorveglianza, con l'indicazione dei principali sintomi della malattia e delle regole di comportamento e con un estratto delle relative prescrizioni.

Art. 88 Zone di protezione e di sorveglianza

¹ Se è diagnosticata un'epizoozia altamente contagiosa, il veterinario cantonale ordina zone di protezione e di sorveglianza. L'USAV ne fissa l'estensione dopo aver sentito il veterinario cantonale. In queste zone il movimento di animali, merci e persone è limitato al fine di evitare la propagazione dell'epizoozia.²⁷⁵

² La zona di protezione comprende di regola un territorio del raggio di 3 km intorno all'effettivo infetto, la zona di sorveglianza un territorio del raggio di 10 km. Nella delimitazione delle zone occorre considerare i confini naturali, le possibilità di controllo, le strade principali, i macelli disponibili e le possibili vie di trasmissione dell'epizoozia.

³ L'USAV decide se, in caso di comparsa di un'epizoozia su animali importati che si trovano in quarantena, su animali tenuti a scopo non agricolo oppure su animali selvatici, è possibile rinunciare alla delimitazione di zone di protezione e di sorveglianza.²⁷⁶

Art. 89 Provvedimenti nelle zone di protezione e di sorveglianza

¹ Il veterinario cantonale provvede a:

- a. l'applicazione immediata dei provvedimenti concernenti il movimento di persone e animali (art. 90–93);
- b. l'apposizione degli affissi rossi (art. 87 cpv. 3 lett. b);
- c. il prelievo di campioni e l'analisi veterinaria degli effettivi in cui si trovano animali delle specie ricettive;
- d. la tenuta del controllo degli effettivi da parte del detentore di animali; e
- e. la pulizia e la disinfezione dei mezzi di trasporto per gli animali.

²⁷⁵ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 30 nov. 2012, in vigore dal 1° gen. 2013 (RU **2012** 6859).

²⁷⁶ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 23 nov. 2005, in vigore dal 1° gen. 2006 (RU **2005** 5647).

² L'USAV emana prescrizioni tecniche sulla portata delle analisi veterinarie e la tenuta dei controlli degli effettivi.

Art. 90 Movimento di animali nella zona di protezione

¹ È vietato introdurre animali delle specie ricettive nella zona di protezione. Sono eccettuati il trasporto di animali in macelli situati nella zona di protezione, come pure il transito su strade principali e su ferrovia.

² All'interno della zona di protezione, gli animali delle specie ricettive possono abbandonare le loro stalle solo per accedere a pascoli o a cortili adiacenti.

³ Il veterinario cantonale può eccezionalmente autorizzare che gli animali siano trasportati per macellazione direttamente in un macello situato nella zona di protezione. Se nella zona di protezione non vi sono macelli, il veterinario cantonale designa un macello all'interno della zona di sorveglianza; in tal caso gli animali possono essere trasferiti al macello solo se l'analisi di tutti gli animali delle specie ricettive dell'effettivo da parte del veterinario ufficiale non ha rivelato casi sospetti.

⁴ Lo spostamento di animali non ricettivi all'epizootia in questione che si trovano nella zona di protezione deve essere autorizzato dal veterinario ufficiale.

⁵ Il detentore di animali notifica al veterinario ufficiale se sono morti o sono stati uccisi animali nel suo effettivo. Il veterinario ufficiale decide se le carcasse devono essere analizzate. Nel caso in cui essi debbano essere eliminati o analizzati fuori dalla zona di protezione, ordina i provvedimenti di sicurezza.

Art. 91 Movimento di persone nella zona di protezione

¹ L'accesso alle stalle in cui sono custoditi animali delle specie ricettive è consentito solo agli organi della polizia epizootica e ai veterinari per le attività terapeutiche, come pure al personale incaricato della custodia. È in particolare vietato l'accesso a persone estranee per effettuare l'inseminazione artificiale, la cura degli unghioni e il commercio di bestiame.²⁷⁷

² Se la zona di protezione è mantenuta per più di 21 giorni, il veterinario cantonale può concedere agevolazioni per la pratica dell'inseminazione artificiale.

³ I detentori di bestiame devono evitare il contatto diretto con animali delle specie ricettive. Essi non devono in particolare accedere ad altre stalle e frequentare mercati, esposizioni di bestiame o manifestazioni simili.

Art. 92 Movimento di animali nella zona di sorveglianza

¹ Nei primi sette giorni è vietato introdurre animali delle specie ricettive nella zona di sorveglianza. Sono eccettuati il trasporto di animali in macelli situati nella zona di sorveglianza, come pure il transito su strade principali e su ferrovia.

²⁷⁷ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 15 nov. 2006, in vigore dal 1° gen. 2007 (RU 2006 5217).

² Gli animali delle specie ricettive non devono abbandonare la zona di sorveglianza. Il veterinario ufficiale può eccezionalmente autorizzare:

- a. il trasporto di animali morti o uccisi per l'eliminazione o all'IVI a scopo d'analisi;
- b. il trasporto diretto al macello, se non si sono registrati nuovi casi di epizoozia nei 15 giorni a partire dal momento in cui è stata ordinata la zona di sorveglianza.

³ In ogni caso, gli animali possono abbandonare gli effettivi solo dopo che il veterinario ufficiale ha analizzato tutti gli animali delle specie ricettive dell'effettivo.

⁴ I mercati di bestiame, le esposizioni e le manifestazioni simili con animali delle specie ricettive, come pure la transumanza di mandre sono vietati. L'USAV può estendere il divieto a regioni più grandi o a tutto il territorio nazionale.

⁵ e ⁶ ...²⁷⁸

Art. 93 Macellazione

¹ Per la macellazione di animali provenienti dalla zona di protezione e di sorveglianza valgono le seguenti disposizioni:

- a. il veterinario ufficiale informa il controllore delle carni del macello dell'imminente fornitura di animali provenienti dalla zona di protezione;
- b. il veterinario ufficiale esamina con particolare attenzione l'eventuale presenza di sintomi dell'epizoozia al momento della visita degli animali prima della macellazione e dell'ispezione delle carni.

² Gli animali infetti non possono essere macellati. Gli animali sospetti possono essere macellati soltanto con l'autorizzazione del veterinario cantonale e in condizioni di sicurezza. Le carcasse e i prodotti della macellazione sono posti sotto sequestro fino all'esito negativo delle analisi.²⁷⁹

³ Se in un macello si sospetta o si diagnostica un'epizoozia altamente contagiosa, l'impianto deve essere chiuso immediatamente a ogni movimento di persone, animali e merci sino a nuovo ordine del veterinario cantonale.

⁴ L'USAV emana prescrizioni tecniche riguardo alle misure in caso di emergenza e alla procedura in caso di epizoozie altamente contagiose nei macelli.²⁸⁰

Art. 94 Abrogazione dei provvedimenti di sequestro

¹ In caso di sospetto, i provvedimenti di sequestro sono abrogati se il sospetto è fugato dall'analisi ufficiale.

² I provvedimenti di sequestro di effettivi sospetti di contaminazione sono abrogati se l'analisi degli animali al termine del periodo d'incubazione ha dato esito negativo.

²⁷⁸ Abrogati dal n. I dell'O del 15 mar. 1999, con effetto dal 1° lug. 1999 (RU **1999** 1523).

²⁷⁹ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 30 nov. 2012, in vigore dal 1° gen. 2013 (RU **2012** 6859).

²⁸⁰ Introdotto dal n. I dell'O del 30 nov. 2012, in vigore dal 1° gen. 2013 (RU **2012** 6859).

³ Il sequestro dell'effettivo infetto è abrogato dopo l'eliminazione di tutti gli animali delle specie ricettive e ad avvenuta pulizia e disinfezione. L'effettivo sottostà in seguito alle limitazioni della zona in cui si trova.

⁴ I provvedimenti presi nella zona di protezione possono essere abrogati al più presto al termine del periodo d'incubazione della malattia, calcolato a partire dal momento in cui tutti gli animali delle specie ricettive dell'ultimo effettivo infetto sono stati eliminati. La condizione al riguardo è l'esito negativo dell'analisi degli effettivi secondo l'articolo 89 capoverso 1 lettera c. Dopo l'abrogazione della zona di protezione si applicano i provvedimenti in vigore per la zona di sorveglianza.

⁵ I provvedimenti nella zona di sorveglianza possono essere abrogati al più presto quando possono essere abrogati anche i provvedimenti nella relativa zona di protezione.

Art. 95 Disciplinamento di casi particolari

Su proposta del veterinario cantonale e nella misura in cui la situazione epizootica lo consenta, l'USAV può autorizzare:

- a. una riduzione del raggio delle zone di protezione e di sorveglianza (art. 88 cpv. 1 e 2);
- b. l'estivazione e lo svernamento nelle zone di protezione e di sorveglianza (art. 90 e 92);
- c.²⁸¹ ...
- d. la macellazione di animali non sospetti fuori dalle zone di protezione e di sorveglianza se queste sussistono da più di 21 giorni (art. 90 e 92).

Art. 96 Situazioni d'emergenza

In situazioni d'emergenza, il DFI può ordinare:

- a. la macellazione degli effettivi infetti; le esigenze relative ai mezzi di trasporto e ai macelli, come pure i provvedimenti per il trattamento e l'utilizzazione della carne si basano sulle istruzioni dell'USAV;
- b. la vaccinazione; il tipo di vaccino e le sue modalità d'impiego, come pure la marchiatura degli animali vaccinati sono determinati dall'USAV.

Art. 97²⁸² Documentazione per le situazioni d'emergenza e prescrizioni relative all'equipaggiamento

¹ L'USAV redige ad uso degli organi della polizia sanitaria una documentazione per le situazioni d'emergenza finalizzata alla lotta contro le diverse epizootie, aggiornandola costantemente alla luce delle nuove conoscenze acquisite.

²⁸¹ Abrogata dal n. I dell'O del 15 mar. 1999, con effetto dal 1° lug. 1999 (RU **1999** 1523).

²⁸² Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 30 nov. 2012, in vigore dal 1° gen. 2013 (RU **2012** 6859).

² L'USAV emana prescrizioni tecniche riguardo agli specialisti nonché alla quantità e al tipo di attrezzature e materiali di cui i Cantoni devono disporre in caso di epizoozia altamente contagiosa.

Art. 98 Indennità per perdite di animali

¹ Le perdite di animali dovute a epizoozie altamente contagiose sono indennizzate dalla Confederazione nella misura del 90 per cento del valore di stima (art. 75).

² Dopo aver sentito il proprietario degli animali, il Cantone stima gli animali che sono morti o devono essere eliminati a causa di un'epizoozia altamente contagiosa. Il verbale di stima è trasmesso entro dieci giorni all'USAV con tutte le pezze giustificative.

³ L'USAV decide in merito alla stima e fissa l'importo dell'indennità. La decisione è comunicata direttamente al proprietario degli animali ...²⁸³.

⁴ L'USAV chiede la restituzione delle indennità indebitamente versate. Se in tal modo dovessero verificarsi casi di rigore eccessivo, esso può rinunciare completamente o in parte alla restituzione.

Sezione 2: Afta epizootica

Art. 99 In generale

¹ Sono ricettivi dell'afta epizootica tutti gli artiodattili.

² Il periodo di incubazione è di 21 giorni.

Art. 100²⁸⁴ Provvedimenti di sequestro

¹ In deroga agli articoli 84 e 85 il veterinario cantonale ordina il sequestro rinforzato (art. 71) degli effettivi sospetti di epizoozia, sospetti di contagio o infetti.

² Sono considerati sospetti di contagio segnatamente:

- a. gli effettivi con animali che durante il periodo d'incubazione erano in diretto contatto con animali ricettivi di un effettivo infetto;
- b. gli effettivi in cui gli animali sono stati foraggiati con sottoprodotti della trasformazione del latte presumibilmente infetti;
- c. gli effettivi accuditi da personale che durante il periodo d'incubazione ha lavorato con effettivi infetti.

³ Dopo cinque giorni il sequestro rinforzato di effettivi sospetti di contagio può essere trasformato in sequestro semplice di 2° grado se non si manifestano sintomi clinici.

²⁸³ Abrogato dal n. IV 74 dell'O del 22 ago. 2007 concernente l'aggiornamento formale del diritto federale, con effetto dal 1° gen. 2008 (RU 2007 4477).

²⁸⁴ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 30 nov. 2012, in vigore dal 1° gen. 2013 (RU 2012 6859).

Art. 101 Latte, latticini e carne provenienti da effettivi sotto sequestro

¹ Il veterinario cantonale può autorizzare la consegna di latte proveniente da effettivi sotto sequestro (art. 100) in condizioni di sicurezza e sotto vigilanza sanitaria, se il latte viene trasportato direttamente:

- a.²⁸⁵ in un centro di raccolta del latte in cui prima della trasformazione o della consegna viene pastorizzato secondo le disposizioni emanate dal DFI in virtù dell'articolo 10 capoverso 4 ODerr²⁸⁶;
- b. in un impianto in cui viene eliminato come sottoprodotto di origine animale della categoria 2 ai sensi dell'articolo 6 OESA^{287,288}

² Il veterinario cantonale provvede affinché:

- a. i locali e le installazioni infetti dei centri di raccolta, nei quali sono state effettuate consegne di latte tra il momento della presunta propagazione dell'epizootia nell'effettivo e il momento in cui sono stati ordinati i provvedimenti di sequestro, siano immediatamente puliti e disinfettati;
- b. i latticini prodotti con latte presumibilmente infetto vengano eliminati come sottoprodotti di origine animale della categoria 2 ai sensi dell'articolo 6 OESA^{289,290} o siano utilizzati in modo tale da impedire una propagazione dell'epizootia;
- c. la carne prodotta da animali ad unghia fessa di un effettivo infetto, macellata tra il momento della presunta propagazione dell'epizootia nell'effettivo e il momento in cui sono stati ordinati i provvedimenti di sequestro, sia nel limite del possibile individuata ed eliminata come sottoprodotto di origine animale della categoria 2 ai sensi dell'articolo 6 OESA.

^{2bis} Informa il chimico cantonale in merito alle disposizioni di cui ai capoversi 1 lettera a e 2 lettere b e c.²⁹¹

³ L'USAV emana prescrizioni tecniche riguardo alla consegna di latte proveniente da effettivi sotto sequestro.²⁹²

²⁸⁵ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 25 apr. 2018, in vigore dal 1° giu. 2018 (RU **2018** 2069).

²⁸⁶ RS **817.02**

²⁸⁷ RS **916.441.22**

²⁸⁸ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 30 nov. 2012, in vigore dal 1° gen. 2013 (RU **2012** 6859).

²⁸⁹ RS **916.441.22**

²⁹⁰ Nuova espr. giusta il n. II 4 dell'all. 8 all'O del 25 mag. 2011 concernente l'eliminazione dei sottoprodotti di origine animale, in vigore dal 1° lug. 2011 (RU **2011** 2699). Di detta mod. è tenuto conto in tutto il presente testo.

²⁹¹ Introdotto dal n. I dell'O del 25 apr. 2018, in vigore dal 1° giu. 2018 (RU **2018** 2069).

²⁹² Introdotto dal n. I dell'O del 30 nov. 2012, in vigore dal 1° gen. 2013 (RU **2012** 6859).

Art. 102²⁹³ Movimento di animali e di merci nelle zone di protezione e di sorveglianza

¹ In deroga all'articolo 90 capoversi 2 e 3, gli animali delle zone di protezione possono essere condotti al pascolo o consegnati al macello solo 15 giorni dopo l'ultimo caso di epizoozia.

^{1bis} Il latte non pastorizzato può essere consegnato fuori dalle zone di protezione e di sorveglianza soltanto se ciò avviene con l'autorizzazione del veterinario cantonale e mediante trasporto diretto a un'azienda nella quale viene pastorizzato secondo le disposizioni emanate dal DFI in virtù dell'articolo 10 capoverso 4 ODerr²⁹⁴. Il latte proveniente dalle zone di protezione non può essere trasbordato e deve essere pastorizzato nel primo centro di raccolta del latte direttamente dopo la raccolta.²⁹⁵

^{1ter} Per le zone di protezione e di sorveglianza, il veterinario cantonale può ordinare i seguenti provvedimenti:

- a. un divieto di consegna del latte tramite le aziende a un centro di raccolta del latte oppure direttamente dalle aziende;
- b. la raccolta del latte presso le aziende tramite imprese e lungo percorsi da lui stabiliti;
- c. l'esclusione di determinate aziende dalla raccolta del latte secondo la lettera b per motivi logistici, geografici o strutturali;
- d. l'abolizione del controllo del latte secondo l'ordinanza del 20 ottobre 2010²⁹⁶ sul controllo del latte.²⁹⁷

^{1quater} Egli può stabilire condizioni per la raccolta e la trasformazione del latte. Alle aziende di cui al capoverso ^{1ter} lettera c può rilasciare un'autorizzazione derogatoria per la consegna del latte a determinati centri di raccolta.²⁹⁸

^{1quinquies} Nelle zone di sorveglianza egli può inoltre stabilire i centri di raccolta ai quali i produttori possono consegnare direttamente il loro latte e le condizioni necessarie per la consegna.²⁹⁹

² Egli informa il chimico cantonale in merito ai provvedimenti ordinati di cui ai capoversi ^{1ter} lettera a e ^{1quater} e alle autorizzazioni di cui al capoverso ^{1bis}.³⁰⁰

³ L'USAV emana prescrizioni tecniche riguardo alla consegna di latte proveniente da effettivi delle zone di protezione e di sorveglianza.

⁴ I sottoprodotti della trasformazione del latte provenienti dalle zone di protezione e di sorveglianza devono essere pastorizzati prima di essere consegnati come alimenti

²⁹³ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 30 nov. 2012, in vigore dal 1° gen. 2013 (RU **2012** 6859).

²⁹⁴ RS **817.02**

²⁹⁵ Introdotto dal n. I dell'O del 25 apr. 2018, in vigore dal 1° giu. 2018 (RU **2018** 2069).

²⁹⁶ RS **916.351.0**

²⁹⁷ Introdotto dal n. I dell'O del 25 apr. 2018, in vigore dal 1° giu. 2018 (RU **2018** 2069).

²⁹⁸ Introdotto dal n. I dell'O del 25 apr. 2018, in vigore dal 1° giu. 2018 (RU **2018** 2069).

²⁹⁹ Introdotto dal n. I dell'O del 25 apr. 2018, in vigore dal 1° giu. 2018 (RU **2018** 2069).

³⁰⁰ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 25 apr. 2018, in vigore dal 1° giu. 2018 (RU **2018** 2069).

per animali. L'USAV può estendere la validità di questo provvedimento ad altre aree o a tutto il territorio nazionale.

⁵ Nelle zone di protezione lo spandimento di letame e colaticcio può avvenire soltanto con l'autorizzazione del veterinario cantonale.

Art. 103³⁰¹ Revoca dei provvedimenti di sequestro

¹ In deroga all'articolo 94 capoverso 2, trascorsi dieci giorni il veterinario cantonale d'intesa con l'USAV può revocare il sequestro di effettivi di bovini sospetti di contagio se l'esame clinico di tutti gli animali ricettivi come pure l'esame sierologico del sangue e la messa in evidenza del genoma virale effettuati sugli animali sospetti hanno avuto esito negativo.

² Dopo l'eliminazione di tutti gli animali delle specie ricettive, la pulizia e la disinfezione, il sequestro rinforzato dell'effettivo infetto può essere trasformato in sequestro semplice di 2° grado. Quest'ultimo viene revocato dopo la disinfezione e trascorsi 21 giorni. Alla scadenza di questo termine l'effettivo sottostà alle limitazioni vigenti nella zona in cui si trova.

Sezione 3: Malattia vescicolare dei suini

Art. 104 In generale

¹ Sono considerati ricettivi alla malattia vescicolare dei suini tutti gli animali della specie suina, compresi i cinghiali.

² Il periodo d'incubazione è di 14 giorni.

Art. 105 Provvedimenti concernenti la carne

¹ Il veterinario cantonale vigila affinché la carne di suini provenienti da effettivi infetti, macellati tra il momento della presunta propagazione dell'epizootia nell'effettivo e il momento in cui sono stati ordinati i provvedimenti di sequestro, sia nella misura del possibile individuata ed eliminata come sottoprodotto di origine animale della categoria 2 ai sensi dell'articolo 6 OESA³⁰².

² La carne di suini può essere trasferita fuori dalle zone di protezione e di sorveglianza solo con l'autorizzazione del veterinario cantonale; l'USAV emana prescrizioni tecniche sull'identificazione e il trattamento di questa carne.

³⁰¹ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 30 nov. 2012, in vigore dal 1° gen. 2013 (RU 2012 6859).

³⁰² RS 916.441.22

Sezione 4: Pleuropolmonite contagiosa dei bovini**Art. 106** In generale

¹ Sono considerati ricettivi alla pleuropolmonite contagiosa tutti gli animali della specie bovina.

² Il periodo d'incubazione è di 180 giorni.

³ È diagnosticata la pleuropolmonite contagiosa quando è messo in evidenza il *Mycoplasma mycoides subsp. mycoides SC*.

Art. 107 Zona di sorveglianza

Non è stabilita alcuna zona di sorveglianza.

Art. 108 Caso di sospetto

¹ Se un veterinario, durante un'ispezione delle carni o durante un'autopsia, sospetta che un animale sia stato affetto da pleuropolmonite contagiosa dei bovini, ordina un'analisi batteriologica e patologica.

² Se l'analisi di laboratorio non consente di escludere una pleuropolmonite contagiosa, il veterinario cantonale ordina l'analisi sierologica di tutti i bovini dell'effettivo d'origine di età superiore ai 12 mesi.

³ Gli animali per i quali l'analisi sierologica ha dato un risultato positivo devono essere isolati fino a quando è possibile escludere un'infezione sulla base di esami complementari.

Art. 109 Caso di epizoozia

¹ In deroga all'articolo 85 capoverso 2 lettera b, il veterinario cantonale può ordinare la macellazione immediata degli animali della specie bovina clinicamente sani.

² La testa e i visceri degli animali macellati devono essere eliminati come sottoprodotti di origine animale della categoria 2 ai sensi dell'articolo 6 OESA³⁰³.

Art. 110 Revoca dei provvedimenti di sequestro

¹ Il sequestro dell'effettivo infetto è revocato dieci giorni dopo l'eliminazione di tutti gli animali della specie bovina e a pulizia e disinfezione avvenute.

² In deroga all'articolo 94 capoverso 2, i provvedimenti di sequestro di effettivi sospetti di contaminazione sono revocati qualora l'analisi di tutti gli animali di età superiore ai 12 mesi abbia dato un risultato negativo. L'effettivo deve essere sottoposto a un esame complementare dopo tre mesi. L'animale sospetto di contaminazione deve essere isolato fino a quando l'esame complementare ha dato un risultato negativo (art. 67).

³⁰³ RS 916.441.22

³ I provvedimenti riguardanti il movimento di animali nella zona di protezione possono essere revocati dopo che tutti i bovini della zona sono stati sottoposti ad un'analisi sierologica con risultato negativo.

Art. 111 Accertamenti epidemiologici

In caso di diagnosi di pleuropolmonite contagiosa dei bovini, l'USAV ordina il prelievo e l'analisi di un numero rappresentativo di campioni per valutare la situazione epizootica a livello svizzero.

Sezione 4a:³⁰⁴ **Dermatite nodulare contagiosa (Lumpy skin disease)**³⁰⁵

Art. 111a³⁰⁶ In generale

¹ Sono considerati ricettivi alla dermatite nodulare contagiosa tutti gli animali della specie bovina.

² La dermatite nodulare contagiosa è diagnosticata quando, in un effettivo di animali ricettivi, è stato messo in evidenza il virus della dermatite nodulare contagiosa almeno in un animale.

³ Il periodo d'incubazione è di 28 giorni.

Art. 111b³⁰⁷ Sorveglianza

Dopo aver consultato i Cantoni, l'USAV può stabilire un programma per la sorveglianza degli effettivi di animali ricettivi.

Art. 111c³⁰⁸ Vaccinazioni

¹ In deroga all'articolo 81, è ammessa la vaccinazione contro la dermatite nodulare contagiosa degli animali ricettivi che sono destinati all'esportazione. Per la vaccinazione deve essere disponibile un'autorizzazione dell'USAV.

² L'importazione di animali vaccinati è ammessa.

³ Se un focolaio di dermatite nodulare contagiosa è comparso o minaccia di comparire, l'USAV, dopo aver consultato i Cantoni, può ammettere o prescrivere la vaccinazione degli animali ricettivi contro la dermatite nodulare contagiosa. Esso stabilisce in un'ordinanza:

³⁰⁴ Introdotta dal n. I dell'O del 16 mag. 2007, in vigore dal 1° lug. 2007 (RU **2007** 2711).

³⁰⁵ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 25 apr. 2018, in vigore dal 1° giu. 2018 (RU **2018** 2069).

³⁰⁶ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 25 apr. 2018, in vigore dal 1° giu. 2018 (RU **2018** 2069).

³⁰⁷ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 25 apr. 2018, in vigore dal 1° giu. 2018 (RU **2018** 2069).

³⁰⁸ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 25 apr. 2018, in vigore dal 1° giu. 2018 (RU **2018** 2069).

- a. i territori nei quali la vaccinazione è ammessa o obbligatoria;
- b. il tipo di vaccino da utilizzare e le modalità della vaccinazione.

Art. 111^d³⁰⁹ Caso di sospetto

¹ In caso di sospetto di epizoozia o di contagio da dermatite nodulare contagiosa, il veterinario cantonale ordina l'analisi del virus della dermatite nodulare contagiosa sugli animali interessati.

² Il sospetto è considerato confutato quando non si riscontra alcun virus.

³ L'USAV emana prescrizioni tecniche sul prelievo dei campioni e sulla loro analisi.

Art. 111^e³¹⁰ Caso di epizoozia

¹ In caso di diagnosi di dermatite nodulare contagiosa, in deroga all'articolo 85 capoverso 2 lettera b il veterinario cantonale può ordinare che negli effettivi in cui è stata effettuata una vaccinazione secondo l'articolo 111c vengano uccisi esclusivamente gli animali infetti.

² L'USAV può ordinare che si rinunci all'uccisione e all'eliminazione degli animali provenienti da effettivi infetti se ciò non permette di impedire la propagazione della dermatite nodulare contagiosa.

Art. 111^f^e ^g³¹¹

Sezione 5:³¹² **Peste equina**

Art. 112 In generale

¹ Sono considerati ricettivi alla peste equina i cavalli, le zebre, gli asini e i loro incroci.

² La peste equina è diagnosticata quando, in un effettivo di animali ricettivi, è stato messo in evidenza il virus della peste equina almeno in un animale.

³ Il periodo di incubazione è di 40 giorni.

Art. 112a Sorveglianza

¹ Dopo aver consultato i Cantoni, l'USAV può stabilire un programma:

- a. per la sorveglianza degli effettivi di animali ricettivi;

³⁰⁹ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 25 apr. 2018, in vigore dal 1° giu. 2018 (RU **2018** 2069).

³¹⁰ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 25 apr. 2018, in vigore dal 1° giu. 2018 (RU **2018** 2069).

³¹¹ Abrogati dal n. I dell'O del 14 mag. 2008, con effetto dal 1° giu. 2008 (RU **2008** 2275).

³¹² Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 25 mag. 2011, in vigore dal 1° lug. 2011 (RU **2011** 2691).

- b. per la sorveglianza delle specie di insetti che possono essere vettori dei virus della peste equina.

² L'USAV può emanare prescrizioni tecniche sulle misure preventive destinate alla protezione degli animali ricettivi dagli insetti vettori.

Art. 112b Caso di sospetto

¹ In caso di sospetto di epizootia di peste equina o di contagio, il veterinario cantonale ordina il sequestro semplice di 1° grado dell'effettivo sospetto. Egli ordina inoltre:

- a.³¹³ l'analisi dei virus della peste equina sugli animali interessati;
- b. provvedimenti che permettono di ridurre la popolazione di insetti vettori.

² Il sospetto è considerato confutato quando non si riscontrano più virus.

³ L'USAV emana prescrizioni tecniche riguardo al prelievo dei campioni e alla loro analisi, nonché riguardo ai provvedimenti che permettono di ridurre la popolazione di insetti vettori.

Art. 112c Caso di epizootia

¹ In caso di diagnosi di peste equina, il veterinario cantonale ordina il sequestro semplice di 1° grado dell'effettivo infetto. Egli ordina inoltre:

- a. l'uccisione e l'eliminazione degli animali infetti;
- b. provvedimenti che permettono di ridurre la popolazione di insetti vettori.

² Egli può esentare gli animali ricettivi dai provvedimenti di sequestro, se:

- a. l'esame per accertare la presenza della peste equina ha dato esito negativo; e
- b. gli animali sono stati protetti senza interruzione dagli insetti vettori dal momento dell'analisi secondo l'articolo 112b capoverso 1 lettera b.

³ Egli revoca i provvedimenti di sequestro se tutti gli animali ricettivi dell'effettivo:

- a. sono stati sottoposti due volte a un'analisi sierologica, a un intervallo di almeno 30 giorni, e non è stato riscontrato alcun nuovo contagio; oppure
- b. sono stati vaccinati contro la peste equina e da allora sono trascorsi almeno 30 giorni.

⁴ In deroga al capoverso 1 lettera a, l'USAV può ordinare che si rinunci all'uccisione e all'eliminazione degli animali infetti se ciò non permette di impedire la propagazione della peste equina.

Art. 112d Zona delimitata a causa della peste equina

¹ La zona delimitata a causa della peste equina comprende un territorio del raggio di circa 100 km intorno agli effettivi infetti. Per delimitare tali zone occorre tenere

³¹³ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 25 apr. 2018, in vigore dal 1° giu. 2018 (RU 2018 2069).

conto della situazione geografica, delle possibilità di controllo e delle osservazioni epidemiologiche.

² Dopo aver consultato i Cantoni, l'USAV stabilisce l'ampiezza della zona da delimitare a causa della peste equina. Esso revoca il sequestro della zona, dopo aver consultato i Cantoni, se durante almeno un anno non sono più stati diagnosticati virus della peste equina negli animali ricettivi.

³ L'USAV stabilisce a quali condizioni è permesso trasportare all'esterno della zona delimitata a causa della peste equina gli animali ricettivi, il loro seme, ovuli ed embrioni.

Art. 112e Periodi e territori privi di vettori

¹ Dopo aver consultato i Cantoni, l'USAV può dichiarare privi di vettori periodi e territori nei quali non siano state osservate attività o attività ridotte degli insetti che possono essere vettori dei virus della peste equina.

² Durante i periodi e nei territori privi di vettori, il veterinario cantonale può rinunciare, completamente o parzialmente, a ordinare i provvedimenti di sequestro, i provvedimenti che permettono di ridurre la popolazione di insetti vettori e le vaccinazioni.

Art. 112f Vaccinazioni

¹ La vaccinazione contro la peste equina è vietata. È ammessa la vaccinazione degli animali ricettivi che sono destinati all'esportazione, ma a condizione che sia disponibile un'autorizzazione dell'USAV.

² L'importazione di animali vaccinati è ammessa.

³ Se un focolaio di peste equina è comparso o minaccia di comparire in Svizzera, l'USAV, dopo aver consultato i Cantoni, può prescrivere la vaccinazione degli animali ricettivi contro i virus della peste equina. Esso stabilisce in un'ordinanza:

- a. i territori nei quali la vaccinazione è ammessa o obbligatoria;
- b. il tipo di vaccino da utilizzare e le modalità della vaccinazione.

Art. 113 a 115

Abrogati

Sezione 6: Peste suina africana e classica

Art. 116 In generale

¹ Sono considerati ricettivi alla peste suina africana e classica tutti gli animali della specie suina, compresi i cinghiali.

² Il periodo d'incubazione è di 40 giorni per la peste suina africana e di 21 giorni per la peste suina classica.³¹⁴

³ Gli articoli 117 a 120 non si applicano ai cinghiali in libertà.

Art. 117 Provvedimenti concernenti la macellazione e la carne

¹ Nel macello, i suini provenienti dalle zone di protezione e di sorveglianza devono essere stabulati separatamente e macellati in locali o in tempi diversi.

² Se è diagnosticata la peste suina in un macello, tutti i suini trasportati con l'animale infetto devono essere uccisi ed eliminati.

³ La macellazione di suini nel macello in questione è nuovamente ammessa al più presto il giorno successivo a quello in cui sono state effettuate la pulizia e la disinfezione.

⁴ Il veterinario cantonale provvede affinché la carne di suini provenienti da effettivi infetti, macellati tra il momento della presunta propagazione dell'epizootia nell'effettivo e il momento in cui sono stati ordinati i provvedimenti di sequestro, sia nella misura del possibile individuata ed eliminata come sottoprodotto di origine animale della categoria 2 ai sensi dell'articolo 6 OESA³¹⁵.

⁵ La carne dei suini può essere portata fuori dalle zone di sorveglianza e di protezione solo con l'autorizzazione del veterinario cantonale; l'USAV emana prescrizioni tecniche sull'identificazione e il trattamento di questa carne.

Art. 118 Movimento di animali nelle zone di protezione e di sorveglianza

¹ Gli animali delle specie ricettive possono lasciare le stalle per l'uscita sui pascoli o nelle corti limitrofe alla rispettiva stalla soltanto se tutti gli effettivi della zona di protezione sono stati analizzati e non sono stati diagnosticati ulteriori casi.³¹⁶

^{1bis} L'articolo 90 capoverso 3 è applicabile soltanto se tutti gli effettivi della zona di protezione sono stati analizzati e non sono stati diagnosticati ulteriori casi.³¹⁷

² A partire dal 21° giorno dopo che è stata ordinata la zona di protezione, il veterinario cantonale può autorizzare lo spostamento di animali in un altro effettivo della zona di protezione o di sorveglianza, a condizione che l'analisi di tutti gli effettivi abbia dato un risultato negativo.

³ In deroga all'articolo 92 capoverso 3, i suini possono essere trasferiti in un altro effettivo o al macello solo sette giorni dopo che è stata ordinata la zona di sorveglianza.

⁴ Prima di abbandonare l'effettivo, i suini devono essere contrassegnati in modo chiaro.

³¹⁴ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 15 nov. 2006, in vigore dal 1° gen. 2007 (RU 2006 5217).

³¹⁵ RS 916.441.22

³¹⁶ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 25 mag. 2011, in vigore dal 1° lug. 2011 (RU 2011 2691).

³¹⁷ Introdotto dal n. I dell'O del 25 mag. 2011, in vigore dal 1° lug. 2011 (RU 2011 2691).

Art. 119 Revoca dei provvedimenti di sequestro

I provvedimenti presi nelle zone di protezione e di sorveglianza possono essere revocati:

- a. al più presto 30 giorni dopo l'eliminazione dell'ultimo effettivo infetto; e
- b. dopo che l'analisi sierologica di tutti gli effettivi della zona di protezione e di un numero rappresentativo di effettivi della zona di sorveglianza ha dato un risultato negativo.

Art. 120 Reintroduzione di animali

Dopo la revoca del sequestro semplice di 2° grado, i suini possono essere reintrodotti nell'azienda alle seguenti condizioni:

- a. in caso di detenzione all'aperto, dopo che due analisi sierologiche a distanza di tre settimane effettuate su suinetti-sentinella hanno dato un risultato negativo;
- b. in caso di altre forme di detenzione, conformemente alla lettera a oppure immediatamente; in quest'ultimo caso è ordinato il sequestro semplice di 1° grado dell'effettivo per la durata di 60 giorni, il quale è revocato solo se l'analisi sierologica di un numero rappresentativo di suini ha dato un risultato negativo.

Art. 121 Peste suina dei cinghiali in libertà

¹ In caso di sospetto di peste suina di cinghiali in libertà, il veterinario cantonale prende i seguenti provvedimenti:

- a. informazione immediata del servizio cantonale della caccia e degli ambienti venatori;
- b. analisi dei cinghiali uccisi o trovati morti; e
- c. informazione dei detentori di suini sui provvedimenti precauzionali da prendere per evitare contatti tra i suini domestici e i cinghiali.

² In caso di diagnosi di peste suina di cinghiali in libertà:

- a. l'USAV ordina le analisi necessarie per determinare la diffusione dell'epizoozia;
- b.³¹⁸ l'USAV elabora, in collaborazione con l'UFAM, l'UFAG, il veterinario cantonale, le autorità cantonali in materia di caccia e agricoltura e altri specialisti, provvedimenti per eradicare l'epizoozia;
- c.³¹⁹ il veterinario cantonale ordina provvedimenti atti a evitare contatti tra suini domestici e cinghiali; e

³¹⁸ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 25 apr. 2018, in vigore dal 1° giu. 2018 (RU **2018** 2069).

³¹⁹ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 9 apr. 2003, in vigore dal 1° mag. 2003 (RU **2003** 956).

d.³²⁰ il veterinario cantonale può, dopo aver consultato le autorità cantonali in materia di caccia, limitare o vietare la caccia alla selvaggina di qualsiasi specie.

³ D'intesa con l'UFAM, l'USAV emana prescrizioni tecniche sui provvedimenti da adottare per lottare contro la peste suina dei cinghiali in libertà.³²¹

Sezione 7:³²² Malattie virali del pollame

A. Influenza aviaria

Art. 122 In generale

¹ L'influenza aviaria è un'infezione del pollame causata da virus influenzali di tipo A. Sono considerati ricettivi tutti il pollame, in particolare il pollame da cortile.

² È considerata ad alta patogenicità se è causata da:

- a. virus influenzali A di sottotipo H5 e H7 con una sequenza genomica che codifica gli amminoacidi basici multipli nel sito di clivaggio della molecola di emoagglutinina;
- b. altri virus influenzali A con un indice di patogenicità intravenosa superiore a 1,2 nei pulcini di sei settimane.

³ È considerata a bassa patogenicità se è causata da virus influenzali A di sottotipo H5 o H7 che non rientrano nella definizione di cui al capoverso 2 lettera a.

⁴ Il periodo di incubazione è di 21 giorni.

⁵ L'USAV emana prescrizioni tecniche concernenti le misure contro l'influenza aviaria.³²³

Art. 122a Influenza aviaria ad alta patogenicità nel pollame da cortile e in altro pollame in cattività: provvedimenti nell'effettivo

¹ In deroga agli articoli 84 e 85 il veterinario cantonale ordina il sequestro rinforzato (art. 71) degli effettivi sospetti, sospetti di contaminazione o infetti.

² Sono considerati sospetti di contaminazione in particolare:

- a. gli effettivi situati nelle immediate vicinanze o in pericolo a causa di contatti;
- b. gli effettivi in cui sono stati introdotti animali o uova da cova presumibilmente infetti.

³ Il sequestro rinforzato di effettivi sospetti o sospetti di contaminazione può essere trasformato in sequestro semplice di 2° grado dopo cinque giorni.

³²⁰ Introdotto dal n. I dell'O del 9 apr. 2003, in vigore dal 1° mag. 2003 (RU **2003** 956).

³²¹ Introdotto dal n. I dell'O del 9 apr. 2003, in vigore dal 1° mag. 2003 (RU **2003** 956).

³²² Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 15 nov. 2006, in vigore dal 1° gen. 2007 (RU **2006** 5217).

³²³ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 25 mag. 2011, in vigore dal 1° lug. 2011 (RU **2011** 2691).

⁴ I provvedimenti di sequestro possono essere estesi ad altre specie animali.

Art. 122b Influenza aviaria ad alta patogenicità nel pollame da cortile e in altro pollame in cattività: sistemi di stabulazione e movimento di animali nelle zone di protezione e di sorveglianza

¹ Nelle zone di protezione e di sorveglianza del pollame da cortile e altro pollame in cattività possono essere tenuti solo in stalle o in altri sistemi di stabulazione chiusi muniti di una tettoia a tenuta stagna e di barriere laterali che impediscono l'intrusione di altro pollame.

² In deroga agli articoli 90 e 92 il veterinario cantonale può autorizzare che:

- a. le uova da cova, i pulcini di un giorno, le pollastrelle, le galline ovaiole, i tacchini da ingrasso ed il pollame custodito nei giardini zoologici siano introdotti nelle zone o trasportati fuori dalle stesse;
- b. il pollame sia trasportato per macellazione direttamente in un macello situato all'interno o al di fuori delle zone.

³ Nel caso in cui abbia autorizzato le deroghe di cui al capoverso 2, il veterinario cantonale provvede affinché:

- a. tutti gli animali delle specie ricettive siano visitati dal veterinario ufficiale;
- b. i mezzi di trasporto e il materiale d'imballaggio siano puliti e disinfettati; e
- c. le uova da cova siano sottoposte a disinfezione.

⁴ Ordina la quarantena, conformemente all'articolo 68, per le aziende detentrici di animali in cui sono stati introdotti uova da cova o animali secondo il capoverso 2.

⁵ Altro pollame in cattività tenuto nell'economia domestica per compagnia e che non ha contatti con il pollame di altri effettivi (uccelli da compagnia) può essere trasferito in un altro luogo dal detentore, purché non si tratti di oltre cinque esemplari.

Art. 122c Influenza aviaria ad alta patogenicità nel pollame da cortile e in altri pollame in cattività: movimento di merci nelle zone di protezione e di sorveglianza

¹ La carne e i prodotti a base di carne di pollame non possono essere trasferiti fuori dalla zona di protezione.

² Le uova destinate al consumo non possono essere introdotte nelle zone o trasportate fuori dalle stesse.

³ Il letame proveniente da effettivi che si trovano nelle zone di protezione o di sorveglianza può essere sparso solo nella zona corrispondente. Per lo spandimento del letame nella zona di protezione è necessaria un'autorizzazione del veterinario ufficiale.

⁴ Il veterinario cantonale può concedere deroghe ai divieti di cui al capoverso 1 e 2.

Art. 122d Influenza aviaria ad alta patogenicità nel pollame da cortile e in altro pollame in cattività: ulteriori provvedimenti

¹ Il veterinario cantonale provvede affinché:

- a. i prodotti provenienti da effettivi infetti, come la carne di pollame, le uova da consumo, le uova da cova e i pulcini, ottenuti nel periodo tra la presunta propagazione dell'epizootia e il momento in cui sono stati ordinati i provvedimenti di sequestro, siano individuati ed eliminati come sottoprodotto di origine animale della categoria 2 ai sensi dell'articolo 6 OESA³²⁴ e le aziende di destinazione siano pulite e disinfettate;
- b. i materiali di trasporto e d'imballaggio contaminati siano disinfettati o eliminati;
- c. ogni caso di sospetto o di epizootia sia notificato al veterinario cantonale;
- d. le persone esposte al contagio siano protette da tale rischio.

² Sulla base di accertamenti epidemiologici, il veterinario cantonale può delimitare una regione a rischio elevato confinante con una zona di sorveglianza (zona di restrizione) ed estendere a essa le misure previste per le zone di protezione e di sorveglianza. L'estensione della zona di restrizione viene fissata dall'USAV dopo aver sentito il veterinario cantonale.

Art. 122e Influenza aviaria a bassa patogenicità nel pollame da cortile e in altro pollame in cattività

¹ Il veterinario cantonale ordina il sequestro semplice di 2° grado dell'effettivo infetto.

² Le uova provenienti da effettivi infetti devono essere eliminate. Il veterinario cantonale può autorizzare che le uova siano immesse in commercio come derrate alimentari se sono trasferite direttamente in un'azienda di trasformazione, dove vengono rotte e sottoposte a un trattamento termico. Egli informa il chimico cantonale in merito all'autorizzazione.³²⁵

³ In deroga all'articolo 88 il veterinario cantonale non ordina alcuna zona di protezione e di sorveglianza.

⁴ Egli delimita una zona a rischio elevato (zona di restrizione) attorno all'effettivo infetto e può disporre controlli in altre aziende detentrici di animali come pure provvedimenti di cui agli articoli 89–92, 122b e 122c. L'estensione della zona di restrizione viene fissata dall'USAV dopo aver sentito il veterinario cantonale.

⁵ Il veterinario cantonale può concedere, d'intesa con l'USAV, deroghe all'uccisione degli animali ricettivi che occorre ordinare secondo l'articolo 85 capoverso 2 lettera b.³²⁶

³²⁴ RS 916.441.22

³²⁵ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 25 apr. 2018, in vigore dal 1° giu. 2018 (RU 2018 2069).

³²⁶ Introdotto dal n. I dell'O del 25 mag. 2011, in vigore dal 1° lug. 2011 (RU 2011 2691).

Art. 122³²⁷ Influenza aviaria ad alta patogenicità negli uccelli selvatici in libertà

¹ In caso di diagnosi di influenza aviaria ad alta patogenicità negli uccelli selvatici in libertà, l'USAV ordina le analisi necessarie per determinare la diffusione dell'epizoozia.

² Dopo aver consultato i veterinari cantonali, determina zone di controllo e di osservazione. Il veterinario cantonale stabilisce la delimitazione esatta delle zone di controllo e di osservazione.

³ All'interno delle zone di controllo e di osservazione il veterinario cantonale ordina quanto segue:

- a. la separazione delle diverse specie di pollame, se necessario per impedire la diffusione dell'epizoozia;
- b. i provvedimenti necessari atti a evitare contatti tra il pollame domestico e gli uccelli selvatici;
- c. i provvedimenti di igiene necessari;
- d. gli obblighi particolari degli avicoltori.

⁴ All'interno delle zone di controllo e di osservazione può inoltre:

- a. limitare o vietare il movimento di animali, persone e merci;
- b. previa consultazione delle autorità cantonali in materia di caccia, limitare o vietare la caccia agli uccelli selvatici.

⁵ Dopo aver consultato l'UFAM, l'USAV emana prescrizioni tecniche sui provvedimenti da adottare contro l'influenza aviaria ad alta patogenicità negli uccelli selvatici in libertà.

B. Malattia di Newcastle

Art. 123 In generale³²⁸

¹ Sono considerati ricettivi alla malattia di Newcastle tutti il pollame tenuti in cattività e le loro uova da cova.

² Il periodo di incubazione è di 21 giorni.

³ L'USAV emana prescrizioni tecniche riguardo ai provvedimenti contro la malattia di Newcastle.³²⁹

³²⁷ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 25 apr. 2018, in vigore dal 1° giu. 2018 (RU **2018** 2069). La correzione del 12 feb. 2019 concerne soltanto il testo francese (RU **2019** 611).

³²⁸ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 30 nov. 2012, in vigore dal 1° gen. 2013 (RU **2012** 6859).

³²⁹ Introdotto dal n. I dell'O del 30 nov. 2012, in vigore dal 1° gen. 2013 (RU **2012** 6859).

Art. 123a³³⁰ Provvedimenti in caso di sospetto di epizootia e in caso di epizootia

¹ Se la malattia di Newcastle si manifesta in pollame tenuto in cattività, il veterinario cantonale vieta il movimento di uova, contenitori di trasporto e imballaggi per uova nonché lo spandimento di letame proveniente da effettivi sospetti di contagio, sospetti di epizootia o infetti.

² Il veterinario cantonale provvede affinché i prodotti, provenienti da effettivi infetti, come la carne di pollame, le uova da consumo, le uova da cova e i pulcini prodotti nel periodo compreso tra la presunta propagazione dell'epizootia e il momento in cui sono stati ordinati i provvedimenti di sequestro, siano individuati ed eliminati come sottoprodotti della categoria 2 secondo l'articolo 6 OESA³³¹. Occorre eliminare anche i contenitori di trasporto e gli imballaggi per uova provenienti dall'effettivo infetto, se questi non possono essere convenientemente puliti e disinfettati.

³ In deroga all'articolo 94 capoverso 2, trascorsi dieci giorni il veterinario cantonale d'intesa con l'USAV può revocare il sequestro semplice di 2° grado di effettivi sospetti di contagio se l'esame clinico di tutti gli animali ricettivi come pure l'esame sierologico del sangue e la messa in evidenza del genoma virale effettuati su un campione di animali sospetti di contagio hanno avuto esito negativo.

⁴ Il sequestro semplice di 2° grado dell'effettivo infetto viene revocato trascorsi 21 giorni, dopo l'eliminazione di tutti gli animali delle specie ricettive, la pulizia e la disinfezione.

Art. 123b³³² Malattia di Newcastle nel pollame da cortile

¹ Se la malattia di Newcastle si manifesta nel pollame da cortile, d'intesa con l'USAV il veterinario cantonale ordina che il pollame da cortile, i piccioni e l'altro pollame in cattività possa essere tenuto solo in pollai chiusi o in altri sistemi di detenzione chiusi muniti di una copertura impermeabile nonché di dispositivi per la chiusura laterale che impediscano l'intrusione di altri uccelli.

² In deroga agli articoli 90 e 92 e d'intesa con l'USAV, il veterinario cantonale può autorizzare:

- a. l'introduzione nelle zone di protezione o di sorveglianza, o il trasporto fuori dalle zone di protezione o di sorveglianza, di uova da cova, pulcini di un giorno, pollastrelle, galline ovaiole, tacchini da ingrasso e pollame custoditi nei giardini zoologici;
- b. il trasporto diretto di pollame in un macello situato fuori dalle zone.

³ Se autorizza le deroghe di cui al capoverso 2, il veterinario cantonale provvede affinché:

- a. tutti gli animali delle specie ricettive siano esaminati dal veterinario ufficiale;

³³⁰ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 30 nov. 2012, in vigore dal 1° gen. 2013 (RU 2012 6859).

³³¹ RS 916.441.22

³³² Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 30 nov. 2012, in vigore dal 1° gen. 2013 (RU 2012 6859).

- b. gli imballaggi e i mezzi di trasporto vengano puliti e disinfettati; e
- c. le uova da cova vengano disinfettate.

⁴ Il veterinario cantonale ordina la messa in quarantena ai sensi dell'articolo 68 delle aziende detentrici di animali in cui sono stati introdotti uova da cova o animali secondo il capoverso 2 lettera a.

⁵ Il letame non può essere trasportato fuori dalla zona di protezione e di sorveglianza. Lo spandimento di letame nelle zone di protezione necessita dell'autorizzazione del veterinario ufficiale.

Art. 123^{c333}

Art. 124³³⁴ Malattia di Newcastle nei piccioni

¹ Se la malattia di Newcastle si manifesta nei piccioni, le prescrizioni relative alle zone di protezione e di sorveglianza non si applicano.

² In deroga all'articolo 81 è ammessa la vaccinazione di piccioni con un vaccino inattivato autorizzato dall'USAV.

³ I piccioni viaggiatori che partecipano a manifestazioni come fiere o gare di volo devono essere vaccinati con un vaccino ai sensi del capoverso 2. In merito alla vaccinazione suddetta, un certificato veterinario recante il numero dell'anello apposto alla zampa deve attestare che i piccioni viaggiatori sono stati vaccinati entro i sette mesi che precedono la manifestazione ma almeno tre settimane prima di quest'ultima.

⁴ D'intesa con l'USAV, il veterinario cantonale può concedere deroghe all'uccisione di piccioni prevista dall'articolo 85 capoverso 2 lettera b.

Art. 125³³⁵ La malattia di Newcastle in altro pollame tenuto in cattività

Se la malattia di Newcastle si manifesta in pollame tenuto in cattività diversi dal pollame da cortile e dai piccioni, le prescrizioni relative alle zone di protezione e di sorveglianza non si applicano

Sezione 8: Altre epizootie altamente contagiose

Art. 126 Designazione

Sono considerate come altre epizootie altamente contagiose:

- a. la stomatite vescicolare;

³³³ Abrogato dal n. I dell'O del 30 nov. 2012, con effetto dal 1° gen. 2013 (RU **2012** 6859).

³³⁴ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 30 nov. 2012, in vigore dal 1° gen. 2013 (RU **2012** 6859).

³³⁵ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 30 nov. 2012, in vigore dal 1° gen. 2013 (RU **2012** 6859).

- b. la peste bovina;
- c. la peste dei piccoli ruminanti;
- d.³³⁶ ...
- e. la febbre della Valle del Rift;
- f.³³⁷ ...
- g. il vaiolo delle pecore e delle capre.

Art. 127 Movimento di animali nelle zone di protezione e di sorveglianza

In deroga agli articoli 90 e 92, l'USAV può ordinare limitazioni supplementari o concedere agevolazioni per il movimento di animali e di prodotti animali nelle zone di protezione e di sorveglianza, a dipendenza della situazione epizootica.

Capitolo 3: Epizootie da eradicare

Sezione 1: Disposizioni comuni

Art. 128³³⁸ Campo d'applicazione

Le disposizioni della presente sezione si applicano alle epizootie da eradicare, eccettuate la necrosi ematopoietica infettiva, la setticemia emorragica virale e l'anemia infettiva dei Salmonidi (art. 280–284).

Art. 129 Accertamento delle cause d'aborto

¹ Il detentore di animali notifica ad un veterinario tutti gli aborti nelle femmine della specie bovina gravide da almeno tre mesi, come pure tutti gli aborti nelle femmine delle specie ovina, caprina e suina.³³⁹

² Se si verifica un aborto nella stalla di un commerciante o durante l'estivazione, o se in un effettivo di animali ad unghia fessa nell'arco di quattro mesi ha abortito più di una femmina, il veterinario è tenuto a svolgere un'analisi.³⁴⁰

³ L'analisi comprende:

- a. per i bovini: diarrea virale, *Brucella abortus*, *Coxiella burnetii* e rinotracheite infettiva/vulvovaginite pustolosa infettiva;
- b. per gli ovini e i caprini: *Brucella melitensis*, *Coxiella burnetii* e *Chlamydia*;

³³⁶ Abrogata dal n. I dell'O del 25 apr. 2018, con effetto dal 1° giu. 2018 (RU **2018** 2069).

³³⁷ Abrogata dal n. I dell'O del 16 mag. 2007, con effetto dal 1° lug. 2007 (RU **2007** 2711).

³³⁸ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 30 nov. 2012, in vigore dal 1° gen. 2013 (RU **2012** 6859).

³³⁹ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 30 nov. 2012, in vigore dal 1° gen. 2013 (RU **2012** 6859).

³⁴⁰ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 30 nov. 2012, in vigore dal 1° gen. 2013 (RU **2012** 6859).

- c. per i suini: *Brucella suis*, sindrome riproduttiva e respiratoria dei suini e malattia di Aujeszky.³⁴¹

4 Il veterinario dispone l'esame delle placente espulse e dei feti abortiti. Se si tratta di aborti occorre inviare in laboratorio anche campioni di sangue delle madri che hanno abortito.³⁴²

5 Il veterinario cantonale ordina altre analisi a seconda dei casi.

Art. 130³⁴³

Art. 130a³⁴⁴ Analisi di verifica dopo la comparsa di un'epizoozia

¹ Al termine delle misure ordinate per combattere un'epizoozia, il veterinario cantonale verifica l'efficacia dei provvedimenti di lotta adottati tramite analisi di verifica.

² D'intesa con l'USAV, definisce il campione rappresentativo necessario per le nuove analisi di verifica di effettivi o animali.

Art. 131³⁴⁵ Indennità

Le perdite di animali ai sensi dell'articolo 32 capoverso 1 LFE sono indennizzate per tutte le epizoozie elencate nel presente capitolo.

Sezione 2: Carbonchio ematico

Art. 132 Diagnosi

¹ È diagnosticato il carbonchio ematico quando è messo in evidenza il *Bacillus anthracis*. Per l'analisi occorre inviare il sangue prelevato con una siringa.

² Il periodo d'incubazione è di 15 giorni.

Art. 133 Obbligo di notifica

Il veterinario cantonale notifica ogni caso di carbonchio ematico al medico cantonale.

Art. 134 Caso di epizoozia

¹ In caso di diagnosi di carbonchio ematico, il veterinario cantonale ordina, nell'effettivo infetto, i seguenti provvedimenti:

³⁴¹ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 20 giu. 2014, in vigore dal 1° ago. 2014 (RU **2014** 2243).

³⁴² Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 20 giu. 2014, in vigore dal 1° ago. 2014 (RU **2014** 2243).

³⁴³ Abrogato dal n. I dell'O del 25 apr. 2018, con effetto dal 1° giu. 2018 (RU **2018** 2069).

³⁴⁴ Introdotto dal n. I dell'O del 28 ott. 2015, in vigore dal 1° dic. 2015 (RU **2015** 4255).

³⁴⁵ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 30 nov. 2012, in vigore dal 1° gen. 2013 (RU **2012** 6859).

- a. il sequestro semplice di 2° grado;
- b. l'uccisione, senza spargimento di sangue, degli animali ammalati;
- c.³⁴⁶ l'eliminazione degli animali uccisi o periti;
- d. la misurazione, due volte al giorno, della temperatura degli animali minacciati;
- e. la pulizia e la disinfezione delle stalle e di tutti gli oggetti contaminati.

² Può ordinare vaccinazioni o cure per effettivi minacciati.

³ Revoca il sequestro di cui al capoverso 1 al più presto 15 giorni dopo l'ultimo caso di epizootia.

Sezione 3: Malattia di Aujeszky

Art. 135 Campo d'applicazione

¹ Le prescrizioni della presente sezione sono applicabili nella lotta contro la malattia di Aujeszky dei suini.

² Se è diagnosticata la malattia di Aujeszky in altri animali domestici, il veterinario cantonale ordina un'indagine epidemiologica negli effettivi di suini minacciati.

Art. 136 Diagnosi

¹ È diagnosticata la malattia di Aujeszky quando sono messi in evidenza gli anticorpi *herpes virus suis tipo I* oppure l'agente infettivo.

² Il periodo d'incubazione è di 21 giorni.

Art. 137 Riconoscimento ufficiale

Tutti gli effettivi di suini sono riconosciuti ufficialmente indenni dalla malattia di Aujeszky. In caso di sospetto o di infezione, agli effettivi interessati è tolto il riconoscimento ufficiale fino alla revoca del sequestro.

Art. 138 Obbligo di notifica

I laboratori notificano al veterinario cantonale tutti i casi diagnosticati di malattia di Aujeszky.

Art. 139 Caso di sospetto

¹ In caso di sospetto di infezione o sospetto di contaminazione da malattia di Aujeszky, il veterinario cantonale ordina il sequestro semplice di 1° grado fino all'invalidazione del sospetto.

³⁴⁶ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 28 mar. 2001, in vigore dal 15 apr. 2001 (RU 2001 1337).

² Il sospetto è invalidato quando l'analisi sierologica di un numero rappresentativo di animali risulta negativa.

Art. 140 Caso di epizoozia

¹ In caso di diagnosi di malattia di Aujeszky, il veterinario cantonale ordina, nell'effettivo di suini infetto, i seguenti provvedimenti:

- a. il sequestro semplice di 1° grado;
- b. la macellazione di animali sospetti o infetti;
- c. la lotta contro i topi e i ratti;
- d. la pulizia e la disinfezione delle stalle dopo che gli animali sospetti o infetti sono stati allontanati.

² Il veterinario cantonale revoca il sequestro dopo che:

- a. tutti gli animali dell'effettivo sono stati eliminati e le stalle sono state pulite e disinfettate; oppure
- b. l'analisi sierologica di tutti gli animali da allevamento e di un numero rappresentativo di animali da ingrasso, effettuata due volte a 21 giorni di distanza, è risultata negativa; il primo campione può essere prelevato al più presto 21 giorni dopo l'eliminazione dell'ultimo animale infetto.

Art. 141 Utilizzazione delle carni

Le carni di animali provenienti da effettivi sotto sequestro vanno utilizzate secondo le direttive dell'USAV.

Sezione 4: Rabbia

Art. 142 Diagnosi

¹ L'USAV designa un centro nazionale per la diagnosi della rabbia.

² Il periodo di incubazione è di 120 giorni.³⁴⁷

Art. 142^a³⁴⁸ Riconoscimento ufficiale

Tutti gli effettivi di bestiame sono riconosciuti ufficialmente indenni da rabbia.

³⁴⁷ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 30 nov. 2012, in vigore dal 1° gen. 2013 (RU 2012 6859).

³⁴⁸ Introdotto dal n. I dell'O del 15 mar. 1999, in vigore dal 1° apr. 1999 (RU 1999 1523).

Art. 143 Obbligo di notifica

¹ Chiunque osservi animali selvatici o animali domestici senza padrone, che presentano sintomi sospetti di rabbia, deve annunciarlo al più vicino posto di polizia, alla polizia della caccia o ad un veterinario.

² I detentori di animali devono annunciare ad un veterinario gli animali domestici che presentano sintomi sospetti di rabbia, nonché quelli che sono stati feriti da un animale che presenta sintomi sospetti di rabbia oppure da un animale rabbioso o che sono venuti a contatto con un tale animale.

³ Il veterinario cantonale notifica al medico cantonale ogni caso di rabbia nonché i casi di sospetto che potrebbero costituire un pericolo per le persone.

⁴ Il Centro nazionale notifica immediatamente ogni caso di rabbia al mittente ed al veterinario cantonale competente.

Art. 144 Caso di sospetto

¹ I detentori di animali devono isolare fino al momento della visita veterinaria gli animali che presentano sintomi di rabbia.

² Il veterinario cantonale stabilisce se:

- a. gli animali che presentano sintomi di rabbia vanno inviati al Centro nazionale per l'analisi;
- b. gli animali domestici che presentano sintomi sospetti di rabbia vanno uccisi oppure isolati per almeno dieci giorni e se vanno sottoposti alla visita del veterinario ufficiale immediatamente prima della revoca dell'isolamento.

³ La polizia o la polizia della caccia deve procedere all'immediata uccisione degli animali selvatici che presentano sintomi sospetti di rabbia. Anche gli organi della polizia epizootica, i titolari di un permesso di caccia e i privati in pericolo sono autorizzati ad uccidere tali animali.

Art. 145 Animali sospetti di contaminazione

Gli animali domestici che sono stati feriti da un animale sospetto o infetto di rabbia o che sono entrati in contatto con un tale animale:

- a. devono essere uccisi oppure isolati per almeno 100 giorni in modo da non risultare pericolosi né per le persone né per gli altri animali;
- b. possono essere vaccinati soltanto se è dimostrato che sono stati vaccinati nei 24 mesi antecedenti; per gli animali rivaccinati il periodo di isolamento può essere ridotto a 30 giorni;
- c. devono essere esaminati dal veterinario ufficiale alla fine del periodo di isolamento.

Art. 146 Caso di epizootia

¹ Gli animali domestici manifestamente affetti da rabbia devono essere uccisi senza indugio.

² Se è diagnosticata la rabbia, il veterinario cantonale definisce, a seconda delle circostanze e delle condizioni topografiche, un'adeguata zona di sequestro. Ordina inoltre:

- a. adeguati provvedimenti di sequestro per gli effettivi con animali che presentano sintomi sospetti di rabbia o che ne sono affetti;
- b. la chiusura temporanea dei giardini zoologici, parchi naturali e strutture simili, nei quali è stata constatata la presenza di un animale affetto da rabbia, fino all'adozione di sufficienti misure di protezione dei visitatori;
- c. la pulizia e la disinfezione degli oggetti contaminati e dei locali dai quali sono stati allontanati animali infetti o sospetti.

Art. 147 Provvedimenti nella zona di sequestro

¹ Nella zona di sequestro sono applicabili le seguenti disposizioni:

- a. chi vuole mettere in commercio, come derrate alimentari, selvatici ungulati abbattuti che non presentano sintomi sospetti di rabbia, deve decapitare l'animale in modo che le ghiandole salivari non vengano né incise né recise;
- b. i titolari di un permesso di caccia possono impiegare le teste di ruminanti selvatici e le pelli di animali predatori per trofei e pellicce solamente se non vi è alcun sospetto di rabbia;
- c. chi trova volpi o tassi morti, deve annunciarlo al più vicino posto di polizia oppure alla polizia della caccia;
- d. i gatti abbandonati o randagi, che presentano sintomi sospetti di rabbia, devono essere uccisi dalla polizia, dalla polizia della caccia oppure dai titolari di un permesso di caccia;
- e. i cani randagi che non possono essere catturati devono essere uccisi dalla polizia, dalla polizia della caccia o dai titolari di un permesso di caccia. Per la cattura dev'essere richiesta possibilmente la partecipazione del detentore del cane;
- f. gli animali uccisi, la selvaggina morta e le teste recise devono essere eliminati come sottoprodotti di origine animale della categoria 2 ai sensi dell'articolo 6 OESA³⁴⁹, qualora non risulti necessario un esame delle teste o delle carcasce;
- g. all'interno e ai margini dei boschi i cani devono essere tenuti al guinzaglio. Nelle altre zone possono essere lasciati in libertà sotto stretta sorveglianza. Non sono soggetti a queste limitazioni i cani vaccinati delle guardie di confine, della polizia, dell'esercito e da valanga quando sono in servizio nonché i cani da caccia durante l'attività venatoria;
- h. gli animali che hanno morso una persona devono essere posti sotto sorveglianza durante dieci giorni ed in seguito visitati dal veterinario ufficiale. Fi-

³⁴⁹ RS 916.441.22

no a tale termine possono essere uccisi unicamente con l'autorizzazione del veterinario ufficiale;

- i. nei giardini zoologici, parchi naturali e strutture simili, dove gli animali possono entrare in contatto con i visitatori, vanno adottate misure volte alla tutela di questi ultimi.

² Il sequestro di una determinata zona è revocato al più presto 180 giorni e al più tardi un anno dopo l'ultimo caso di rabbia registrato nella zona di sequestro e nelle regioni confinanti.

Art. 148 Provvedimenti collaterali

¹ Il veterinario cantonale può ordinare, all'occorrenza, che nella zona di sequestro i gatti e gli altri animali domestici vengano vaccinati contro la rabbia.

² Egli provvede all'informazione della popolazione in caso di comparsa della rabbia. A tal fine vanno affissi nella zona di sequestro cartelloni che riportano i sintomi principali della malattia, le regole di comportamento e gli estratti delle prescrizioni in materia.

³ I Cantoni provvedono alla riduzione dell'effettivo delle volpi avvalendosi delle competenze previste dalla legislazione sulla caccia.

Art. 149 Vaccinazioni

¹ Le vaccinazioni degli animali domestici devono essere attestate dal veterinario nel certificato di vaccinazione. Con riferimento ai cani, il numero del *microchip* o del tatuaggio deve essere registrato nel certificato di vaccinazione. L'USAV emana prescrizioni tecniche concernenti lo svolgimento delle vaccinazioni.³⁵⁰

² Per gli animali selvatici sono applicabili le seguenti disposizioni:

- a. nelle zone in cui sono registrati casi di rabbia nelle volpi i Cantoni svolgono campagne di vaccinazione ai fini dell'immunizzazione orale. All'occorrenza, queste campagne sono estese ad altre zone;
- b. i Cantoni ripetono le campagne di vaccinazione fino alla eradicazione della rabbia nelle volpi. Essi provvedono affinché un numero rappresentativo di volpi provenienti dalle zone di vaccinazione e dalle aree confinanti sia invitato per controllo al Centro nazionale;
- c. i Cantoni di confine effettuano nelle zone minacciate campagne di vaccinazione delle volpi per prevenire una propagazione della rabbia sul territorio nazionale. La Confederazione mette a disposizione gratuitamente il vaccino a questi Cantoni;

³⁵⁰ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 23 giu. 2004, in vigore dal 1° lug. 2004 (RU 2004 3065).

- d. i Cantoni informano anticipatamente la popolazione sulle campagne di vaccinazione;
- e. l'USAV e il Centro nazionale coordinano e sorvegliano le campagne di vaccinazione.

Sezione 5: Brucellosi dei bovini

Art. 150 Campo d'applicazione

¹ Le prescrizioni della presente sezione sono applicabili nella lotta contro l'infezione dei bovini da *Brucella abortus*.

² Se l'epizootia è diagnosticata in altre specie animali, il veterinario cantonale ordina i provvedimenti che trovano applicazione nella lotta contro la brucellosi bovina.

Art. 151 Diagnosi

¹ È diagnosticata la brucellosi bovina quando:

- a.³⁵¹ l'esito dell'analisi sierologica del sangue è positivo; oppure
- b. è messa in evidenza la *Brucella abortus* nel materiale d'analisi.

² Il periodo d'incubazione è di 180 giorni.

Art. 152 Riconoscimento ufficiale e sorveglianza

¹ Tutti gli effettivi di bovini sono riconosciuti ufficialmente indenni da brucellosi. In caso di sospetto o di infezione, all'effettivo interessato è tolto il riconoscimento ufficiale sino alla revoca del sequestro.

² Il veterinario cantonale può estendere la sorveglianza a effettivi con cervi.

Art. 153 Obbligo di notifica

¹ I laboratori segnalano al veterinario cantonale se è diagnosticata la *Brucella abortus* in altri animali domestici e selvatici.

² Il veterinario cantonale notifica ogni caso di brucellosi bovina al medico ed al chimico cantonali.

Art. 154 Caso di sospetto

¹ In caso di sospetto di infezione o sospetto di contaminazione, il veterinario cantonale ordina per l'effettivo in questione:

- a. il sequestro semplice di 1° grado fino all'invalidazione del sospetto;

³⁵¹ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 30 nov. 2012, in vigore dal 1° gen. 2013 (RU 2012 6859).

- b. l'analisi batteriologica delle placente e di tutti i feti abortiti, fino all'invalidazione del sospetto.

² Il sospetto risulta invalidato quando due analisi sierologiche di tutti gli animali di età superiore ai 12 mesi danno un risultato negativo. La seconda analisi dev'essere effettuata dai 40 ai 60 giorni dopo la prima.

Art. 155 Caso di epizootia

¹ In caso di diagnosi di brucellosi bovina il veterinario cantonale ordina il sequestro semplice di 1° grado dell'effettivo infetto. Ordina inoltre che:

- a. gli animali infetti siano uccisi ed eliminati immediatamente;
- b. gli animali sospetti che manifestano sintomi di aborto come pure quelli che partoriscono normalmente siano isolati o macellati prima della fuoriuscita delle acque;
- c. tutti i feti abortiti e le placente siano eliminati come sottoprodotti di origine animale della categoria 2 ai sensi dell'articolo 6 OESA³⁵²;
- d. il latte degli animali sospetti o infetti sia eliminato come sottoprodotto di origine animale della categoria 2 ai sensi dell'articolo 6 OESA oppure bollito ed impiegato come alimento per animali nell'effettivo interessato;
- e. le stalle siano pulite e disinfettate.

² Il veterinario cantonale revoca il sequestro dopo che:

- a. tutti gli animali dell'effettivo sono stati eliminati e le stalle sono state pulite e disinfettate; oppure
- b. l'analisi delle placente o del materiale abortivo di tutti gli animali gravidi al momento del sequestro, come anche le due analisi sierologiche, effettuate a distanza di almeno 180 giorni, del latte e del sangue di tutti gli animali dell'effettivo sono risultate negative.

Art. 156 Macellazione

¹ Il veterinario cantonale provvede affinché il personale incaricato di macellare gli animali degli effettivi infetti venga informato sul rischio di contagio per le persone.

² La macellazione dev'essere effettuata sotto sorveglianza veterinaria.

³ Il veterinario ufficiale stila un rapporto di autopsia per il veterinario cantonale.

Art. 157 Controlli successivi

Durante l'anno successivo alla revoca del sequestro devono essere esaminati dal profilo batteriologico tutti i feti abortiti e le placente.

Sezione 6: Tubercolosi

Art. 158 Campo d'applicazione

¹ Le prescrizioni della presente sezione sono applicabili nella lotta contro la tubercolosi bovina sostenuta da *Mycobacterium bovis*, *Mycobacterium caprae* e *Mycobacterium tuberculosis*.³⁵³

² Se è diagnosticata l'epizoozia in altre specie animali, il veterinario cantonale ordina i provvedimenti applicabili nella lotta contro la tubercolosi bovina.

Art. 159 Diagnosi

¹ La tubercolosi è diagnosticata quando:

- a.³⁵⁴ sono messi in evidenza il *Mycobacterium bovis*, il *Mycobacterium caprae* oppure il *Mycobacterium tuberculosis* nel materiale d'analisi;
- b. risulta positiva la prova della tubercolina in un animale di un effettivo nel quale è già stata accertata la tubercolosi secondo la lettera a.

² Il periodo d'incubazione è di 150 giorni.

Art. 160 Riconoscimento ufficiale e sorveglianza

¹ Tutti gli effettivi di bovini sono riconosciuti ufficialmente indenni da tubercolosi. In caso di sospetto o di infezione, all'effettivo interessato è tolto il riconoscimento ufficiale fino alla revoca del sequestro.

² Il veterinario cantonale può estendere la sorveglianza a effettivi con cervi.

Art. 161 Obbligo di notifica

¹ Il veterinario cantonale notifica immediatamente al medico e al chimico cantonali ogni caso di tubercolosi accertato in un effettivo di bestiame da latte.

² Se è diagnosticata la tubercolosi in altre specie animali, occorre informarne immediatamente il veterinario cantonale.

Art. 162 Caso di sospetto

¹ In caso di sospetto di infezione o di sospetto di contaminazione da tubercolosi, il veterinario cantonale ordina il sequestro semplice di 1° grado dell'effettivo interessato fino all'invalidazione del sospetto.

³⁵³ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 25 mag. 2011, in vigore dal 1° lug. 2011 (RU 2011 2691).

³⁵⁴ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 25 mag. 2011, in vigore dal 1° lug. 2011 (RU 2011 2691).

² Il sospetto risulta invalidato quando:

- a. l'animale sospetto è macellato e non è accertato nessun agente infettivo e quando la prova della tubercolina di tutti i bovini di età superiore alle sei settimane dà esclusivamente risultati negativi;
- b. la duplice prova della tubercolina di tutti i bovini d'età superiore alle sei settimane dà esclusivamente risultati negativi. La seconda analisi dev'essere effettuata al più presto 40 giorni dopo la prima.

Art. 163 Caso di epizootia

¹ In caso di diagnosi di tubercolosi il veterinario cantonale ordina il sequestro semplice di 1° grado dell'effettivo interessato. Ordina inoltre che:

- a.³⁵⁵ gli animali infetti o sospetti siano isolati immediatamente;
- a^{bis}.³⁵⁶ entro dieci giorni siano macellati gli animali sospetti e uccisi gli animali infetti;
- b. il latte degli animali infetti o sospetti sia eliminato come sottoprodotto di origine animale della categoria 2 ai sensi dell'articolo 6 OESA³⁵⁷ oppure bollito ed impiegato come alimento per animali nell'effettivo interessato;
- c. le stalle siano pulite e disinfettate.

² Il sequestro è revocato quando la duplice analisi di tutti i bovini di età superiore alle sei settimane dà esclusivamente risultati negativi. La prima analisi può essere effettuata al più presto 60 giorni dopo l'eliminazione dell'ultimo animale sospetto o infetto; la seconda analisi, invece, al più presto 40 giorni dopo la prima.

Art. 164 Eliminazione degli animali infetti o sospetti³⁵⁸

¹ L'eliminazione degli animali infetti o sospetti deve essere effettuata sotto sorveglianza veterinaria.³⁵⁹

² Il veterinario ufficiale stila un rapporto di autopsia per il veterinario cantonale competente.

Art. 165 Controllo successivo

In un effettivo nel quale è stata diagnosticata la tubercolosi, un anno dopo la revoca del sequestro tutti i bovini di età superiore alle sei settimane devono essere sottoposti ad un ulteriore controllo.

³⁵⁵ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 15 nov. 2006, in vigore dal 1° gen. 2007 (RU **2006** 5217).

³⁵⁶ Introdotta dal n. I dell'O del 15 nov. 2006, in vigore dal 1° gen. 2007 (RU **2006** 5217).

³⁵⁷ RS **916.441.22**

³⁵⁸ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 25 apr. 2018, in vigore dal 1° giu. 2018 (RU **2018** 2069).

³⁵⁹ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 25 apr. 2018, in vigore dal 1° giu. 2018 (RU **2018** 2069).

Art. 165a³⁶⁰ Tubercolosi negli animali selvatici in libertà

¹ In caso di sospetto di epizoozia o di contagio da tubercolosi in animali selvatici in libertà, il veterinario cantonale prende i seguenti provvedimenti:

- a. informa immediatamente il servizio cantonale della caccia e gli ambienti venatori;
- b. ordina l'analisi degli animali selvatici uccisi e trovati morti;
- c. informa i detentori di animali sui provvedimenti precauzionali da prendere per evitare contatti tra gli animali domestici e gli animali in libertà.

² In caso di diagnosi di tubercolosi in animali selvatici in libertà, dopo aver consultato l'USAV il veterinario cantonale determina le zone di controllo e di osservazione. In queste ultime prende i seguenti provvedimenti:

- a. ordina le analisi necessarie per determinare la diffusione dell'epizoozia;
- b. prende i provvedimenti atti a evitare contatti tra gli animali domestici e gli animali selvatici;
- c. prende tutti gli altri provvedimenti necessari per eradicare l'epizoozia.

³ Nelle zone di controllo e di osservazione può, a livello regionale, ordinare un aumento degli abbattimenti oppure una limitazione o un divieto della caccia agli animali selvatici.

⁴ Prende i provvedimenti di cui ai capoversi 2 lettera c e 3 dopo aver consultato le autorità cantonali in materia di caccia.

⁵ L'USAV coordina i provvedimenti di lotta dei Cantoni. Dopo aver consultato l'UFAM, emana prescrizioni tecniche sui provvedimenti da adottare contro la tubercolosi negli animali selvatici in libertà.

Sezione 7: Leucosi enzootica bovina**Art. 166** Diagnosi

¹ È diagnosticata la leucosi enzootica bovina (LEB) se l'esito dell'analisi sierologica del sangue è positivo.³⁶¹

² Il periodo d'incubazione è di 90 giorni.

Art. 167 Riconoscimento ufficiale e sorveglianza

¹ Tutti gli effettivi di bovini sono riconosciuti ufficialmente indenni da LEB. In caso di sospetto o di infezione, all'effettivo interessato è tolto il riconoscimento fino alla revoca del sequestro.

³⁶⁰ Introdotto dal n. I dell'O del 25 apr. 2018, in vigore dal 1° giu. 2018 (RU **2018** 2069).

³⁶¹ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 30 nov. 2012, in vigore dal 1° gen. 2013 (RU **2012** 6859).

2 ...³⁶²

Art. 168 Caso di sospetto

¹ Se un veterinario o un veterinario ufficiale nutre il sospetto, in occasione di un'analisi clinica, di un'autopsia o di un controllo delle carni, che un animale della specie bovina è affetto da LEB, ordina un'analisi sierologica, o qualora ciò non sia possibile un'analisi istologica.

² Il veterinario cantonale ordina il sequestro semplice di 1° grado dell'effettivo sospetto, fino all'invalidazione del sospetto.

³ Il sospetto è invalidato quando:

- a. l'analisi istologica non dà risultati sospetti;
- b. l'analisi sierologica dell'animale sospetto risulta negativa, oppure
- c. malgrado un risultato istologico sospetto, l'analisi sierologica di tutti i bovini dell'effettivo di provenienza di età superiore ai 24 mesi risulta negativa.

⁴ In caso di sospetto di contaminazione il veterinario cantonale ordina per l'effettivo interessato:

- a. l'isolamento dell'animale sospetto di contaminazione;
- b. l'analisi sierologica di tutti gli animali.

⁵ L'isolamento dell'animale sospetto di contaminazione è revocato, dopo che due analisi sierologiche, effettuate a distanza di almeno 90 giorni, risultano negative.

Art. 169 Caso di epizootia

¹ In caso di LEB, il veterinario cantonale ordina il sequestro semplice di 1° grado dell'effettivo infetto. Ordina inoltre che:

- a. gli animali sospetti o infetti siano macellati;
- b.³⁶³ i residui provenienti dalla trasformazione del latte di effettivi sotto sequestro vengano pastorizzati prima di essere usati come alimento per i vitelli;
- c. le stalle siano pulite e disinfettate.

² Il veterinario cantonale revoca il sequestro dopo che:

- a. gli animali infetti e, qualora si tratti di vacche, anche i loro vitelli neonati sono stati allontanati; e
- b. due analisi sierologiche di tutti gli altri animali, effettuate a distanza di almeno 90 giorni, risultano negative.³⁶⁴

³⁶² Abrogato dal n. I dell'O del 28 mar. 2001, con effetto dal 15 apr. 2001 (RU **2001** 1337).

³⁶³ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 25 apr. 2018, in vigore dal 1° giu. 2018 (RU **2018** 2069).

³⁶⁴ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 28 mar. 2001, in vigore dal 15 apr. 2001 (RU **2001** 1337).

³ Il primo prelievo per l'analisi sierologica può essere effettuato al più presto 90 giorni dopo che l'ultimo animale infetto è stato allontanato dall'effettivo.

Sezione 8: Rinotracheite infettiva dei bovini/vulvovaginite pustolosa infettiva

Art. 170 Diagnosi

¹ È diagnosticata la rinotracheite infettiva/vulvovaginite pustolosa infettiva (IBR/IPV) se:

- a. l'esito dell'analisi sierologica del sangue è positivo; oppure
- b. viene rilevata la presenza dell'herpesvirus bovino tipo 1.³⁶⁵

² Il periodo d'incubazione è di 30 giorni.

Art. 171 Riconoscimento ufficiale e sorveglianza

¹ Tutti gli effettivi di bovini sono riconosciuti ufficialmente indenni da IBR/IPV. In caso di sospetto o di infezione, all'effettivo interessato è tolto il riconoscimento ufficiale fino alla revoca del sequestro.

² I tori da allevamento d'età superiore ai 24 mesi sono controllati mediante un'analisi sierologica annuale del sangue.³⁶⁶

Art. 172 Caso di sospetto

¹ In caso di sospetto di infezione o di contaminazione da IBR/IPV, il veterinario cantonale ordina per l'effettivo interessato:

- a. il sequestro semplice di 1° grado fino all'invalidazione del sospetto, e
- b. l'analisi sierologica di tutti gli animali.

² Il sospetto di epizoozia è invalidato quando una nuova analisi sierologica di tutti gli animali, effettuata dopo 30 giorni, risulta negativa.

Art. 173 Caso di epizoozia

¹ In caso di diagnosi di IBR/IPV il veterinario cantonale ordina il sequestro semplice di 1° grado dell'effettivo infetto. Ordina inoltre che:

- a. gli animali sospetti o infetti siano macellati;

³⁶⁵ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 30 nov. 2012, in vigore dal 1° gen. 2013 (RU **2012** 6859).

³⁶⁶ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 28 mar. 2001, in vigore dal 15 apr. 2001 (RU **2001** 1337).

b.³⁶⁷ i residui provenienti dalla trasformazione del latte di effettivi sotto sequestro vengano pastorizzati prima di essere usati come alimento per i vitelli;

c. le stalle siano pulite e disinfettate.

² Il veterinario cantonale revoca il sequestro dopo che l'analisi emosierologica di tutti gli animali è risultata negativa. I prelievi possono essere effettuati al più presto 30 giorni dopo l'eliminazione dell'ultimo animale infetto.

Art. 174 Inseminazione artificiale

Il seme dei tori la cui analisi sierologica è od era positiva non può essere impiegato per l'inseminazione artificiale. L'USAV può autorizzare, con l'accordo dei veterinari cantonali, l'impiego del seme prelevato prima del presunto momento del contagio.

Sezione 8a:³⁶⁸ **Diarrea virale bovina (BVD)**

Art. 174a³⁶⁹ Campo d'applicazione e diagnosi

¹ Le disposizioni della presente sezione disciplinano la lotta contro il virus BVD nei bovini.

² È diagnosticata la BVD se l'esito di un'analisi virologica secondo un metodo autorizzato dall'USAV è positivo.

³ L'USAV emana prescrizioni tecniche³⁷⁰ riguardo ai requisiti dei laboratori, al prelievo di campioni e ai metodi di analisi.

Art. 174b³⁷¹ Riconoscimento ufficiale e sorveglianza

¹ Tutti gli effettivi di bovini sono considerati come riconosciuti indenni da BVD. In caso di sospetto di contagio, di sospetto di epizootia o di epizootia, all'effettivo interessato viene revocato il riconoscimento fino alla cessazione di tutti i sequestri.

² L'USAV emana prescrizioni tecniche riguardo allo svolgimento della sorveglianza degli effettivi di bovini. Esso può inoltre prescrivere l'esame virologico riguardo alla BVD nei vitelli neonati e in quelli nati morti entro cinque giorni dal parto, e imporre un divieto di trasferimento per i vitelli neonati fino all'esito negativo delle analisi.

³⁶⁷ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 25 apr. 2018, in vigore dal 1° giu. 2018 (RU **2018** 2069).

³⁶⁸ Introdotta dal n. I dell'O del 12 set. 2007, in vigore dal 1° gen. 2008 (RU **2007** 4659).

³⁶⁹ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 30 nov. 2012, in vigore dal 1° gen. 2013 (RU **2012** 6859).

³⁷⁰ Nuova espr. giusta il n. I dell'O del 25 apr. 2018, in vigore dal 1° giu. 2018 (RU **2018** 2069). Di detta mod. è tenuto conto in tutto il presente testo.

³⁷¹ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 30 nov. 2012, in vigore dal 1° gen. 2013 (RU **2012** 6859).

Art. 174c³⁷² Sospetto di contagio

¹ Vi è sospetto di contagio della BVD se sussistono indizi epidemiologici di un possibile contagio degli animali di un effettivo con il virus della BVD, anche se la fonte del contagio non può più essere identificata mediante la diagnosi di laboratorio.

² In caso di sospetto di contagio il veterinario cantonale impone il divieto di trasferimento delle bovine presumibilmente entrate in contatto con il virus della BVD e per le quali non si può escludere una gravidanza.

³ Il divieto di trasferimento di una bovina viene abrogato se:

- a. risulta non gravida o la gravidanza termina prematuramente;
- b. l'esito dell'esame virologico del vitello o del vitello nato morto è negativo.

⁴ Dalla nascita di un vitello ai sensi del capoverso 2 fino all'esito negativo dell'esame virologico del vitello o del vitello nato morto nessun bovino può lasciare l'effettivo in questione. È consentita la cessione diretta di animali al macello.

Art. 174d³⁷³ Sospetto di epizoozia

¹ Vi è sospetto di BVD se:

- a. l'esito della prima analisi sierologica è stato positivo; oppure
- b. l'esito dell'esame sierologico di un gruppo di bovini nel quadro della sorveglianza della BVD o della lotta alla BVD è stato positivo.

² In caso di sospetto di epizoozia, per tutti gli effettivi dell'azienda detentrica di bovini in questione il veterinario cantonale ordina:

- a. il sequestro semplice di 1° grado fino alla verifica dell'inconsistenza del sospetto di epizoozia;
- b. l'esame virologico riguardo alla BVD di tutti gli animali sospetti.

³ Il veterinario cantonale può estendere la validità dei provvedimenti di cui al capoverso 2 ad altri effettivi se vi sono indizi epidemiologici di una fonte di contagio esterna rispetto all'azienda detentrica di bovini interessata.

⁴ Il sospetto viene considerato inconsistente se l'esito dell'esame virologico di tutti gli animali controllati è negativo.

Art. 174e³⁷⁴ Caso di epizoozia

¹ In caso di diagnosi di BVD il veterinario cantonale ordina il sequestro semplice di 1° grado di tutti gli effettivi dell'azienda detentrica di bovini. Ordina inoltre:

³⁷² Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 30 nov. 2012, in vigore dal 1° gen. 2013 (RU 2012 6859).

³⁷³ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 30 nov. 2012, in vigore dal 1° gen. 2013 (RU 2012 6859).

³⁷⁴ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 30 nov. 2012, in vigore dal 1° gen. 2013 (RU 2012 6859).

- a. la macellazione dell'animale infetto e dei discendenti delle femmine infette;
- b. l'individuazione e l'esame virologico della madre dell'animale infetto;
- c. lo svolgimento di accertamenti epidemiologici al fine di identificare la fonte del contagio;
- d. l'identificazione delle bovine entrate in contatto con l'animale infetto e per le quali non si può escludere una gravidanza;
- e. l'esame virologico dei vitelli e dei vitelli nati morti, partoriti da bovine di cui alla lettera d, entro cinque giorni dal parto;
- f. il divieto di trasferimento delle bovine di cui alla lettera d, il quale cessa se le bovine risultano non gravide o in caso di fine prematura della gravidanza, oppure se l'esito dell'esame virologico del vitello o del vitello nato morto è negativo;
- g. il divieto di trasferimento dei vitelli di cui alla lettera e, il quale cessa se l'esito dell'esame virologico è negativo.

² Al termine degli accertamenti epidemiologici il veterinario cantonale revoca il sequestro semplice di 1° grado, tuttavia solo dopo 14 giorni dall'eliminazione di tutti gli animali infetti dell'effettivo.

³ Dalla nascita di un vitello ai sensi del capoverso 1 lettera d fino all'esito negativo dell'esame virologico del vitello o del vitello nato morto nessun bovino può lasciare l'effettivo interessato. È consentita la cessione diretta di animali al macello.

Art. 174^f Mercati e fiere di bestiame

Ai mercati e alle fiere di bestiame possono essere condotti soltanto bovini provenienti da aziende riconosciute indenni da BVD. Sono eccettuati i mercati di bestiame da macello se è garantita la successiva cessione diretta al macello di tutti gli animali condotti al mercato.

Art. 174^g Vaccinazioni

Le vaccinazioni contro la BVD sono vietate.

Art. 174^h e 174ⁱ

³⁷⁵ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 30 nov. 2012, in vigore dal 1° gen. 2013 (RU **2012** 6859).

³⁷⁶ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 30 nov. 2012, in vigore dal 1° gen. 2013 (RU **2012** 6859).

³⁷⁷ Abrogati dal n. I dell'O del 30 nov. 2012, con effetto dal 15 gen. 2013 (RU **2012** 6859, **2013** 203).

Sezione 9:³⁷⁸ **Encefalopatie spongiformi trasmissibili****A. Disposizioni comuni****Art. 175**³⁷⁹ Campo d'applicazione

Fatto salvo l'articolo 181, le prescrizioni della presente sezione sono applicabili nella lotta contro le encefalopatie spongiformi trasmissibili (TSE) degli animali delle specie bovina, ovina e caprina.

Art. 176 Diagnosi e prelievo di campioni

¹ La TSE è diagnosticata quando la proteina-prione modificata in maniera classica o atipica è stata messa in evidenza e il risultato è stato confermato dal laboratorio di riferimento.³⁸⁰

² I prelievi di campioni su animali macellati sono effettuati e registrati sotto la diretta sorveglianza del veterinario ufficiale.

³ I campioni possono essere analizzati unicamente nei laboratori riconosciuti dall'USAV. I processi d'analisi devono essere approvati dall'USAV.³⁸¹

⁴ L'USAV emana prescrizioni tecniche sul prelievo di campioni, sul trattamento delle carcasse degli animali e su ulteriori analisi.³⁸²

Art. 177 Sorveglianza

¹ Dopo aver sentito i Cantoni, l'USAV stabilisce un programma per la sorveglianza degli effettivi di bovini, ovini e caprini.

² Dopo aver consultato i veterinari cantonali, stabilisce un piano d'emergenza per il caso in cui si manifesti una TSE non disciplinata dalla presente ordinanza.³⁸³

Art. 178 Ricerca

L'USAV sostiene la ricerca sulle correlazioni epidemiologiche nei casi di alterazioni neuropatologiche sospette di encefalopatie spongiformi, negli animali e nell'uomo.

³⁷⁸ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 23 giu. 2004, in vigore dal 1° lug. 2004 (RU **2004** 3065).

³⁷⁹ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 25 apr. 2018, in vigore dal 1° giu. 2018 (RU **2018** 2069).

³⁸⁰ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 25 apr. 2018, in vigore dal 1° giu. 2018 (RU **2018** 2069).

³⁸¹ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 25 apr. 2018, in vigore dal 1° giu. 2018 (RU **2018** 2069).

³⁸² Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 16 mag. 2007, in vigore dal 1° lug. 2007 (RU **2007** 2711).

³⁸³ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 25 apr. 2018, in vigore dal 1° giu. 2018 (RU **2018** 2069).

B. Encefalopatia spongiforme bovina (BSE)

Art. 179³⁸⁴ Sorveglianza

Gli animali della specie bovina devono essere esaminati dall'età, comprovata o presunta, di 48 mesi per accertare la presenza della proteina-prione modificata se:

- a. sono morti;
- b. sono stati uccisi per uno scopo diverso dalla macellazione;
- c. sono stati portati al macello ammalati o in seguito a un incidente.

Art. 179a Caso di sospetto

¹ Esiste sospetto clinico di BSE quando nei bovini:³⁸⁵

- a. la produttività diminuisce progressivamente e si manifestano altri sintomi caratteristici della BSE;
- b. la BSE non può essere esclusa clinicamente.

² Esiste sospetto analitico-diagnostico di BSE quando la proteina-prione modificata è stata messa in evidenza in un bovino senza sospetto clinico.³⁸⁶

Art. 179b Provvedimenti in caso di sospetto

¹ In caso di sospetto clinico di BSE, il detentore degli animali deve consultare un veterinario.

² Il detentore degli animali non può uccidere o macellare l'animale sospetto.

³ Se l'analisi clinica conferma il sospetto di BSE, il veterinario cantonale ordina:³⁸⁷

- a.³⁸⁸ che l'animale sospetto sia ucciso in modo incruento e la carcassa dell'animale sia immediatamente incenerita;
- b. che la testa dell'animale sia inviata al laboratorio di riferimento;
- c. che siano registrati tutti gli animali della specie bovina nati nel periodo che va da un anno prima fino a un anno dopo la nascita dell'animale infetto e che durante questo periodo di tempo si sono trovati in un effettivo in cui l'animale infetto è nato ed è stato allevato.

³⁸⁴ Nuovo testo giusta il n. I dell'O dell'8 mag. 2013, in vigore dal 1° lug. 2013 (RU **2013** 1467).

³⁸⁵ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 25 apr. 2018, in vigore dal 1° giu. 2018 (RU **2018** 2069).

³⁸⁶ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 25 apr. 2018, in vigore dal 1° giu. 2018 (RU **2018** 2069).

³⁸⁷ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 25 apr. 2018, in vigore dal 1° giu. 2018 (RU **2018** 2069).

³⁸⁸ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 25 apr. 2018, in vigore dal 1° giu. 2018 (RU **2018** 2069).

⁴ Se durante il trasporto al macello o nel macello si manifesta un caso di sospetto secondo l'articolo 179a capoverso 1, ciò deve essere notificato immediatamente al controllo delle carni. L'animale non può essere macellato.³⁸⁹

⁵ Se la proteina-prione modificata viene messa in evidenza mediante analisi di laboratorio, il campione deve essere inviato immediatamente al laboratorio di riferimento per la conferma del risultato.

Art. 179c Caso di epizoozia

¹ In caso di diagnosi di BSE il veterinario cantonale ordina che:

- a. sia immediatamente incenerita la carcassa dell'animale infetto;
- b. siano esaminati clinicamente tutti gli animali della specie bovina di un effettivo in cui:
 1. si trovava l'animale infetto immediatamente prima dell'uccisione,
 2. l'animale infetto è nato ed è stato allevato;
- c.³⁹⁰ siano registrati e, al più tardi al termine della fase produttiva, uccisi tutti gli animali della specie bovina nati nel periodo che va da un anno prima fino a un anno dopo la nascita dell'animale infetto e che durante questo periodo di tempo si sono trovati in un effettivo di cui alla lettera b numero 2;
- d. siano uccisi tutti i discendenti diretti delle vacche infette nati durante i due anni che hanno preceduto la diagnosi;
- e.³⁹¹ siano prelevati ed esaminati campioni per accertare la presenza della proteina-prione modificata in tutti gli animali uccisi della specie bovina dall'età di 24 mesi;
- f. siano puliti i luoghi e gli utensili contaminati.

² Il veterinario cantonale attesta al detentore degli animali che le misure previste al capoverso 1 sono state eseguite e gli comunica il risultato degli esami.

Art. 179d Rimozione del materiale a rischio specificato e altri provvedimenti concernenti la macellazione e il taglio

¹ Nei bovini di età superiore ai 12 mesi, sono considerati materiale a rischio specificato il cranio esclusa la mandibola inferiore, il cervello, gli occhi e il midollo spinale.³⁹²

³⁸⁹ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 25 apr. 2018, in vigore dal 1° giu. 2018 (RU **2018** 2069).

³⁹⁰ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 14 gen. 2009, in vigore dal 1° mar. 2009 (RU **2009** 581).

³⁹¹ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 25 apr. 2018, in vigore dal 1° giu. 2018 (RU **2018** 2069).

³⁹² Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 28 ott. 2015, in vigore dal 1° dic. 2015 (RU **2015** 4255).

^{1bis} Per i bovini provenienti da Stati con un rischio di BSE controllato o indeterminato secondo la decisione 2007/453/CE³⁹³ sono inoltre considerati materiale a rischio specificato:

- a. nei bovini di tutte le fasce d'età: le tonsille, gli ultimi quattro metri dell'intestino tenue, il cieco e il mesentero;
- b. nei bovini di età superiore ai 30 mesi: la colonna vertebrale inclusi i gangli spinali, ad eccezione delle vertebre caudali, dell'apofisi spinale e delle apofisi trasverse delle vertebre cervicali, toraciche e lombari, della *Crista sacralis* mediana e delle ali del sacro.³⁹⁴

² Il materiale a rischio specificato deve essere eliminato subito dopo la macellazione come sottoprodotto di origine animale della categoria 1 secondo l'articolo 22 OESA^{395,396}

³ Dopo lo stordimento la base del cervello non può essere distrutta.

⁴ L'USAV può consentire eccezioni ai capoversi 1–3 nella misura in cui le carcasse degli animali o parti di esse provengano da Paesi in cui è provato che la BSE è assente.

⁵ Il dissossamento meccanico dei bovini per produrre carne separata meccanicamente è vietato.

⁶ Il controllo delle carni e gli organi del controllo delle derrate alimentari sorvegliano l'attuazione delle misure nei loro rispettivi settori di competenza.

C. Scrapie

Art. 180³⁹⁷ Caso di sospetto

¹ Esiste sospetto clinico di scrapie quando negli ovini e nei caprini si manifestano prurito cronico, disturbi nervosi centrali o altri sintomi patologici caratteristici della scrapie.

² Esiste sospetto analitico-diagnostico di scrapie quando la proteina-prione modificata è stata messa in evidenza in un ovino o in un caprino senza sospetto clinico.

³⁹³ Decisione della Commissione, del 29 giugno 2007, che fissa la qualifica sanitaria con riguardo alla BSE di uno Stato membro, di un paese terzo o di una delle loro regioni sulla base del loro rischio di BSE, GU L 172 del 30.6.2007, pag. 84; modificata da ultimo dalla decisione di esecuzione (UE) 2017/1396, del 26 luglio 2017, GU L 197 del 28.7.2017, pag. 9.

³⁹⁴ Introdotto dal n. I dell'O del 25 apr. 2018, in vigore dal 1° giu. 2018 (RU **2018** 2069).

³⁹⁵ RS **916.441.22**

³⁹⁶ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 28 ott. 2015, in vigore dal 1° dic. 2015 (RU **2015** 4255).

³⁹⁷ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 25 apr. 2018, in vigore dal 1° giu. 2018 (RU **2018** 2069).

Art. 180a Provvedimenti in caso di sospetto

¹ In caso di sospetto clinico di scrapie, il detentore degli animali deve consultare un veterinario.

² Il detentore degli animali non può uccidere o macellare l'animale sospetto.

³ Se vi è sospetto di scrapie, il veterinario cantonale ordina il sequestro semplice di 1° grado dell'effettivo.

⁴ Se l'analisi clinica conferma il sospetto di scrapie, il veterinario cantonale ordina:³⁹⁸

- a. che l'animale sospetto sia ucciso in modo incruento e la carcassa dell'animale sia immediatamente incenerita;
- b. che la testa dell'animale, comprese le tonsille, sia inviata al laboratorio di riferimento;
- c. che tutti gli animali dell'effettivo vengano registrati.

⁵ Se durante il trasporto al macello o nel macello si manifesta un caso di sospetto secondo l'articolo 180 capoverso 1, ciò deve essere notificato immediatamente al controllo delle carni. L'animale può essere macellato unicamente con il permesso del veterinario cantonale.³⁹⁹

⁶ Se la proteina-prione modificata viene messa in evidenza mediante analisi di laboratorio, il campione deve essere inviato immediatamente al laboratorio di riferimento per la conferma del risultato.

Art. 180b⁴⁰⁰ Caso di epizoozia

¹ In caso di diagnosi di scrapie nell'effettivo in cui è stato tenuto l'animale infetto o negli effettivi che, d'intesa con l'USAV, sono stati oggetto di esami epidemiologici e sono risultati infetti, il veterinario cantonale ordina:

- a. il sequestro semplice di 1° grado e la registrazione di tutti gli animali dell'effettivo;
- b. l'incenerimento immediato della carcassa dell'animale infetto;
- c. l'eliminazione degli ovuli o degli embrioni dell'animale infetto;
- d. l'individuazione e l'uccisione della madre dell'animale infetto;
- e. l'individuazione e l'uccisione di tutti i discendenti diretti di madri infette;
- f. l'uccisione di tutti gli animali di età superiore ai due mesi e la macellazione degli animali più giovani;

³⁹⁸ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 25 apr. 2018, in vigore dal 1° giu. 2018 (RU 2018 2069).

³⁹⁹ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 25 apr. 2018, in vigore dal 1° giu. 2018 (RU 2018 2069).

⁴⁰⁰ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 15 nov. 2006, in vigore dal 1° gen. 2007 (RU 2006 5217).

- g. l'invio al laboratorio di riferimento della testa, comprese le tonsille, di tutti gli animali uccisi o periti.
- ² Il sequestro è revocato due anni dopo l'uccisione degli animali, la pulizia e la disinfezione delle stalle.
- ³ Se gli animali di cui al capoverso 1 lettera f vengono sottoposti a una genotipizzazione, quelli che presentano almeno un allele ARR e nessun allele VRQ non vengono uccisi o macellati. Il sequestro semplice di 1° grado è revocato non appena nell'effettivo sono presenti solo animali con almeno un allele ARR e nessun allele VRQ.
- ⁴ Se vengono macellati animali di età inferiore ai due mesi (cpv. 1 lett. f), la testa e gli organi della cavità addominale vengono eliminati conformemente all'articolo 22 capoverso 1 OESA^{401,402}
- ⁵ Per alcune razze rare il veterinario cantonale può, in via eccezionale e dopo aver consultato l'USAV, rinunciare all'uccisione dell'effettivo (cpv. 1 lett. f). In questo caso per tutta la durata del sequestro l'effettivo deve essere visitato due volte all'anno dal veterinario ufficiale. Il sequestro è revocato se dopo due anni non è più comparso alcun caso di scrapie. Se durante il sequestro alcuni animali vengono ceduti per essere uccisi, le loro teste comprese le tonsille devono essere analizzate in un laboratorio di riferimento.

Art. 180c Rimozione del materiale a rischio specificato e altri provvedimenti concernenti la macellazione e il taglio

- ¹ Sono considerati materiale a rischio specificato:
- negli ovini e nei caprini di età superiore a 12 mesi o a cui è spuntato un incisivo permanente: il cervello nella scatola cranica, gli occhi, il midollo spinale con la dura madre (*dura mater*) e le tonsille;
 - negli ovini e nei caprini di qualsiasi età: milza e ileo (*ileum*).
- ² Il materiale a rischio specificato deve essere eliminato subito dopo la macellazione come sottoprodotto di origine animale della categoria 1 (art. 22 OESA⁴⁰³).⁴⁰⁴ Il midollo spinale può essere eliminato anche solo dopo il taglio, se proviene da carcasse indivise la cui colonna vertebrale non aperta, comprendente il midollo spinale, viene eliminata come materiale a rischio specificato.
- ³ Dopo lo stordimento la base del cervello non può essere distrutta.
- ⁴ L'USAV può consentire eccezioni ai capoversi 1–3 nella misura in cui le carcasse degli animali o parti di esse provengano da Paesi in cui è provato che la BSE è assente.

⁴⁰¹ RS **916.441.22**

⁴⁰² Nuovo testo giusta il n. II 4 dell'all. 8 all'O del 25 mag. 2011 concernente l'eliminazione dei sottoprodotti di origine animale, in vigore dal 1° lug. 2011 (RU **2011** 2699).

⁴⁰³ RS **916.441.22**

⁴⁰⁴ Nuovo testo giusta il n. II 4 dell'all. 8 all'O del 25 mag. 2011 concernente l'eliminazione dei sottoprodotti di origine animale, in vigore dal 1° lug. 2011 (RU **2011** 2699).

⁵ Il disossamento meccanico di ovini e caprini per produrre carne separata meccanicamente è vietato.

⁶ Il controllo delle carni e gli organi del controllo delle derrate alimentari sorvegliano l'attuazione delle misure nei loro rispettivi settori di competenza.

D. Altre encefalopatie spongiformi

Art. 181

¹ Se sono constatate encefalopatie spongiformi in altre specie animali, occorre informarne immediatamente il veterinario cantonale.

² Il veterinario cantonale ordina l'incenerimento di eventuali parti della carcassa dell'animale ancora disponibili.

³ Egli notifica immediatamente all'USAV ogni caso di encefalopatia spongiforme in altri animali.

Sezione 9a:⁴⁰⁵ **Sindrome riproduttiva e respiratoria dei suini**

Art. 182 Diagnosi

¹ È diagnosticata la sindrome riproduttiva e respiratoria dei suini (PRRS) quando

- a. l'analisi sierologica in un effettivo di suini ha fornito risultati positivi in più di un animale; oppure
- b. viene messo in evidenza il virus PRRS.

² Il periodo di incubazione è di 21 giorni.

Art. 183 Riconoscimento ufficiale

Tutti gli effettivi di suini sono riconosciuti ufficialmente indenni da PRRS. In caso di sospetto o di epizoozia, all'effettivo colpito è tolto il riconoscimento ufficiale fino alla revoca del sequestro.

Art. 184 Caso di sospetto⁴⁰⁶

¹ Vi è sospetto di PRRS quando:

- a. gli aborti o le nascite premature si moltiplicano;
- b. nell'arco di più settimane le perdite di lattonzoli superano il 15 per cento;
- c. i decessi delle scrofe madri aumentano;

⁴⁰⁵ Introdotta dal n. I dell'O del 15 nov. 2006, in vigore dal 1° gen. 2007 (RU **2006** 5217).

⁴⁰⁶ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 20 giu. 2014, in vigore dal 1° ago. 2014 (RU **2014** 2243).

- d. la capacità d'ingrasso scende di oltre il 20 per cento;
- e. l'analisi sierologica su un animale è risultata positiva; oppure
- f.⁴⁰⁷ per un'inseminazione artificiale o un trasferimento embrionale sono stati utilizzati sperma, ovuli o embrioni importati.

² Non vi è sospetto ai sensi del capoverso 1 lettera f se per un'inseminazione artificiale o un trasferimento embrionale sono stati utilizzati sperma, ovuli o embrioni congelati importati provenienti da un'azienda che è risultata negativa al test del virus di PRRS non prima di 90 giorni dopo il prelievo.⁴⁰⁸

Art. 185 Provvedimenti in caso di sospetto

¹ In caso di sospetto di infezione o sospetto di contaminazione da PRRS, il veterinario cantonale ordina il sequestro semplice di 1° grado dell'effettivo.

² Ordina inoltre i seguenti provvedimenti:

- a. l'analisi sierologica delle scrofe madri se sono emersi disturbi al sistema riproduttivo;
- b. l'analisi sierologica di un campione rappresentativo di giovani animali di età superiore a dieci settimane quando nell'effettivo si sono manifestati altri problemi;
- c. l'analisi sierologica di un campione rappresentativo di animali di tutte le unità produttive quando nell'effettivo non è emerso alcun problema;
- d. la messa in evidenza del virus quando il campione rappresentativo (lett. b e c) si compone di animali morti;
- e. l'eliminazione del seme dei verri risultati positivi all'analisi sierologica;
- f.⁴⁰⁹ l'analisi sierologica e la messa in evidenza del virus in un campione rappresentativo di scrofe madri sottoposte a inseminazione artificiale o a trasferimento embrionale per i quali sono stati utilizzati sperma, ovuli o embrioni importati.

³ La definizione del campione rappresentativo (cpv. 2 lett. b, c e f) avviene in base ai dati dell'effettivo e dopo aver consultato l'USAV.⁴¹⁰

^{3bis} Le analisi di cui al capoverso 2 lettera f possono essere effettuate al più presto 21 giorni dopo l'inseminazione artificiale o il trasferimento embrionale.⁴¹¹

⁴ Il veterinario cantonale revoca il sequestro se l'analisi degli animali secondo il capoverso 2 è risultata negativa.

⁴⁰⁷ Introdotta dal n. I dell'O del 20 giu. 2014, in vigore dal 1° ago. 2014 (RU **2014** 2243).

⁴⁰⁸ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 20 giu. 2014, in vigore dal 1° ago. 2014 (RU **2014** 2243).

⁴⁰⁹ Introdotta dal n. I dell'O del 20 giu. 2014, in vigore dal 1° ago. 2014 (RU **2014** 2243).

⁴¹⁰ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 20 giu. 2014, in vigore dal 1° ago. 2014 (RU **2014** 2243).

⁴¹¹ Introdotta dal n. I dell'O del 20 giu. 2014, in vigore dal 1° ago. 2014 (RU **2014** 2243).

Art. 185^a⁴¹² Caso di epizoozia

¹ In caso di diagnosi di PRRS il veterinario cantonale ordina il sequestro semplice di 1° grado dell'effettivo infetto.

² Ordina inoltre che:

- a. gli animali risultati positivi all'analisi sierologica o per i quali è stato messo in evidenza il virus PRRS siano eliminati;
- b. tutti gli animali rimanenti siano sottoposti ad analisi e in caso di risultato positivo eliminati.

³ Il veterinario cantonale può ordinare che siano eliminati tutti gli animali dell'effettivo infetto.

⁴ Il veterinario cantonale revoca il sequestro dopo che:

- a. sono stati eliminati tutti gli animali e sono state pulite e disinfettate tutte le stalle; oppure
- b. un'ulteriore analisi sierologica in un campione rappresentativo degli animali rimanenti ha dato esito negativo.

⁵ L'analisi di cui al capoverso 4 lettera b può essere effettuata al più presto 21 giorni dopo l'eliminazione dell'ultimo animale infetto.

⁶ La definizione del campione rappresentativo per l'analisi di verifica avviene in base ai dati dell'effettivo e dopo aver consultato l'USAV.⁴¹³

Sezione 10:**Infezioni genitali bovine: infezioni da *Campylobacter fetus* e da *Tritrichomonas foetus***⁴¹⁴**Art. 186^a**⁴¹⁵ Campo d'applicazione

Le prescrizioni della presente sezione sono applicabili nella lotta contro le infezioni genitali bovine causate da *Campylobacter fetus* ssp. *veneralis* e *Tritrichomonas foetus*.

Art. 187 Sorveglianza

I tori impiegati per l'inseminazione artificiale devono essere oggetto di un esame conformemente alle prescrizioni dell'USAV (art. 51 cpv. 1 lett. e).

⁴¹² Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 20 giu. 2014, in vigore dal 1° ago. 2014 (RU **2014** 2243).

⁴¹³ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 25 apr. 2018, in vigore dal 1° giu. 2018 (RU **2018** 2069).

⁴¹⁴ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 20 giu. 2014, in vigore dal 1° ago. 2014 (RU **2014** 2243).

⁴¹⁵ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 20 giu. 2014, in vigore dal 1° ago. 2014 (RU **2014** 2243).

Art. 188 Caso di sospetto

Il veterinario cantonale ordina l'isolamento degli animali sospetti di infezione o sospetti di contaminazione.

Art. 189 Caso di epizootia

¹ In caso di diagnosi di un'infezione venerea, il veterinario cantonale ordina il sequestro semplice di 1° grado per tutti i bovini in età riproduttiva dell'effettivo infetto. Ordina inoltre che nell'effettivo infetto:

- a. siano esaminati tutti gli animali in età riproduttiva;
- b. sia praticata l'inseminazione artificiale;
- c. non siano impiegati tori infetti per la monta naturale o l'inseminazione artificiale;
- d. sia eliminato il seme raccolto dopo l'ultimo esame negativo.

² Egli revoca il sequestro:

- a. per le bovine infette o sospette di contaminazione, qualora il duplice esame effettuato nell'intervallo di due settimane sia risultato negativo;
- b. per i tori infetti o sospetti di contaminazione, qualora sia risultato negativo il triplice esame effettuato ad intervalli di due settimane.

Sezione 10a:⁴¹⁶ **Besnoitiosi****Art. 189a** Campo d'applicazione e diagnosi

¹ Le prescrizioni della presente sezione sono applicabili nella lotta contro la besnoitiosi.

² È diagnosticata la besnoitiosi quando:

- a. l'esito dell'analisi sierologica è positivo; oppure
- b. è messa in evidenza la *Besnoitia besnoiti* nel materiale analizzato.

³ L'USAV emana prescrizioni tecniche sul prelievo e l'analisi di campioni.

Art. 189b Sorveglianza

I bovini importati da regioni in cui la besnoitiosi è endemica devono essere sottoposti ad analisi sierologica.

Art. 189c Caso di sospetto

¹ In caso di sospetto di besnoitiosi, il veterinario cantonale ordina il sequestro semplice di 1° grado dell'effettivo interessato fino all'invalidazione del sospetto.

⁴¹⁶ Introdotta dal n. I dell'O del 20 giu. 2014, in vigore dal 1° ago. 2014 (RU **2014** 2243).

² Il sospetto è considerato invalidato se l'analisi sierologica di tutti i bovini dell'effettivo interessato ha dato esito negativo.

Art. 189d Caso di epizoozia

¹ In caso di diagnosi di besnoitiosi, il veterinario cantonale ordina il sequestro semplice di 1° grado dell'effettivo infetto.

² Ordina inoltre che:

- a. tutti i bovini dell'effettivo siano sottoposti ad analisi sierologica per la ricerca della besnoitiosi;
- b. gli animali infetti o sospetti siano eliminati.

³ Revoca il sequestro dopo che:

- a. tutti gli animali dell'effettivo sono stati eliminati; oppure
- b. gli animali infetti o sospetti sono stati eliminati e l'analisi sierologica di tutti gli animali rimanenti dell'effettivo ha dato esito negativo.

⁴ L'analisi di cui al capoverso 3 lettera b può essere effettuata al più presto 21 giorni dopo l'eliminazione dell'ultimo animale infetto o sospetto.

Sezione 11: Brucellosi ovicaprina

Art. 190 Campo d'applicazione e diagnosi

¹ Le prescrizioni della presente sezione sono applicabili nella lotta contro la brucellosi ovicaprina sostenuta da *Brucella melitensis*.

² È accertata la brucellosi ovina o caprina quando:

- a. l'esame sierologico o allergologico ha dato un risultato positivo; oppure
- b. è stata messa in evidenza la *Brucella melitensis* nel materiale esaminato.

³ Il periodo d'incubazione è di 120 giorni.

Art. 191 Riconoscimento ufficiale e sorveglianza

¹ Tutti gli effettivi di pecore e capre sono riconosciuti ufficialmente indenni da brucellosi. Nei casi di sospetto o di infezione, all'effettivo interessato è tolto il riconoscimento ufficiale fino alla revoca del sequestro.

² Il veterinario cantonale ordina un esame degli effettivi di pecore e capre sospetti di aver trasmesso la brucellosi all'uomo.

Art. 192 Obbligo di notifica

¹ I laboratori di analisi notificano immediatamente al veterinario cantonale i risultati positivi riguardanti ogni specie animale.

² Il veterinario cantonale notifica ogni caso di brucellosi ovcaprina al medico cantonale e, qualora si tratti di effettivi produttrici di latte, al chimico cantonale.

Art. 193 Caso di sospetto

¹ In caso di sospetto di infezione o sospetto di contaminazione da brucellosi, il veterinario cantonale ordina per l'effettivo in questione:

- a. il sequestro semplice di 1° grado fino all'invalidazione del sospetto;
- b. l'analisi di tutti gli animali.

² Il sospetto risulta invalidato quando l'analisi sierologica o allergologica di tutti gli animali di età superiore ai sei mesi ha dato un risultato negativo.

Art. 194 Caso di epizootia

¹ In caso di diagnosi di brucellosi ovcaprina, il veterinario cantonale ordina il sequestro semplice di 1° grado dell'effettivo infetto. Ordina inoltre:

- a. l'eliminazione immediata di tutto l'effettivo; se meno del 10 per cento degli animali sono infetti, l'eliminazione può limitarsi agli animali infetti;
- b. l'uccisione immediata e l'eliminazione degli animali che hanno abortito o nei quali è stato evidenziato l'agente infettivo;
- c. l'eliminazione di tutte le secondine e dei feti abortiti;
- d. l'eliminazione del latte proveniente da animali infetti o sospetti come sottoprodotto di origine animale della categoria 2 ai sensi dell'articolo 6 OESA⁴¹⁷ o la bollitura dello stesso e la sua utilizzazione come alimento per animali;
- e. la pulizia e la disinfezione delle stalle.

² Egli revoca il sequestro dopo che:

- a. tutti gli animali dell'effettivo sono stati eliminati e le stalle sono state pulite e disinfettate; o
- b. due analisi sierologiche o allergologiche di tutte le pecore e capre di età superiore ai sei mesi hanno dato esito negativo; la prima analisi deve essere effettuata al più presto dopo l'eliminazione dell'ultimo animale sospetto o infetto e la seconda al più presto 120 giorni dopo la prima analisi.

Art. 195 Macellazione

¹ Il veterinario cantonale provvede affinché il personale incaricato della macellazione di animali provenienti da effettivi infetti sia informato sul pericolo di contagio per l'uomo.

² La macellazione degli animali provenienti da un effettivo infetto deve essere effettuata sotto sorveglianza veterinaria.

⁴¹⁷ RS 916.441.22

³ Il veterinario ufficiale redige un rapporto di autopsia all'attenzione del veterinario cantonale.

Sezione 12: Agalassia contagiosa

Art. 196 Campo d'applicazione e diagnosi

¹ Le prescrizioni della presente sezione sono applicabili nella lotta contro l'agalassia contagiosa delle pecore da latte e delle capre.

² È diagnosticata l'agalassia contagiosa qualora:

- a. l'analisi sierologica abbia dato risultati positivi; oppure
- b. nel materiale d'analisi si sia messa in evidenza la presenza di *Mycoplasma agalactiae ssp. agalactiae*.

³ Il periodo d'incubazione è di 30 giorni.

Art. 197 Sorveglianza

Nelle regioni in cui l'agalassia contagiosa è endemica, il veterinario cantonale ordina la sorveglianza periodica degli effettivi mediante analisi sierologiche.

Art. 198 Caso di sospetto

In caso di sospetto di agalassia contagiosa, il veterinario cantonale ordina il sequestro semplice di 1° grado dell'effettivo sospetto fino all'invalidazione del sospetto.

Art. 199 Caso di epizoozia

¹ In caso di diagnosi di agalassia contagiosa, il veterinario cantonale ordina il sequestro semplice di 1° grado dell'effettivo infetto. Egli ordina inoltre:

- a. la macellazione degli animali infetti o sospetti;
- b. la pulizia e la disinfezione delle stalle.

² Egli revoca il sequestro dopo che:

- a. tutti gli animali dell'effettivo sono stati macellati e le stalle sono state pulite e disinfettate; o
- b. gli animali infetti o sospetti sono stati macellati e due analisi sierologiche di tutti gli altri animali hanno dato un risultato negativo; la prima analisi può essere effettuata al più presto dopo l'eliminazione dell'ultimo animale infetto o sospetto e la seconda al più presto due mesi dopo la prima analisi.

Sezione 13: ...**Art. 200 a 203a**⁴¹⁸**Sezione 14:****Epizootie equine: morbo coitale maligno, anemia infettiva, morva**⁴¹⁹**Art. 204** Campo d'applicazione e diagnosi

¹ Le prescrizioni della presente sezione sono applicabili nella lotta contro le seguenti epizootie di cavalli, asini, zebre e loro incroci:

- a.⁴²⁰ morbo coitale maligno (*Trypanosoma equiperdum*);
- b.⁴²¹ ...
- c. anemia infettiva.
- d. morva.

² L'USAV determina i metodi d'analisi per diagnosticare le epizootie equine. Tiene conto al riguardo dei metodi d'analisi riconosciuti dall'Ufficio internazionale delle epizootie.

Art. 205⁴²² Obbligo di notifica

Il veterinario cantonale notifica al medico cantonale tutti i casi di morva.

Art. 206 Caso di sospetto e di epizootia

¹ In caso di sospetto, il veterinario cantonale ordina il sequestro semplice di 1° grado dell'effettivo sospetto di epizootia o sospetto di contaminazione fino all'invalidazione del sospetto.

² In caso di epizootia, il veterinario cantonale ordina:

- a. il sequestro semplice di 1° grado;
- b. l'accertamento epidemiologico;
- c. l'eliminazione degli animali infetti;
- d. la pulizia e la disinfezione delle stalle.

⁴¹⁸ Abrogati dal n. I dell'O del 25 mag. 2011, con effetto dal 1° lug. 2011 (RU **2011** 2691).

⁴¹⁹ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 20 giu. 2014, in vigore dal 1° ago. 2014 (RU **2014** 2243).

⁴²⁰ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 20 giu. 2014, in vigore dal 1° ago. 2014 (RU **2014** 2243).

⁴²¹ Abrogata dal n. I dell'O del 20 giu. 2014, con effetto dal 1° ago. 2014 (RU **2014** 2243).

⁴²² Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 20 giu. 2014, in vigore dal 1° ago. 2014 (RU **2014** 2243).

^{2bis} In caso di diagnosi di anemia infettiva il veterinario cantonale ordina inoltre l'estensione del sequestro semplice di 1° grado a tutte le aziende detentrici di equidi ubicate nell'area circostante l'effettivo infetto entro un raggio di almeno un chilometro.⁴²³

³ In caso di diagnosi di morva, il veterinario cantonale ordina inoltre:⁴²⁴

- a. l'uccisione e l'eliminazione degli animali infetti;
- b. l'analisi da parte del veterinario ufficiale degli animali destinati al macello provenienti da effettivi sotto sequestro.

⁴ Il sequestro è revocato quando l'analisi degli animali rimanenti rivela che essi sono indenni da agenti dell'epizoozia.

⁵ In caso di anemia infettiva il sequestro viene revocato se:

- a. dopo l'eliminazione degli animali infetti, tutti gli equidi restanti sono stati esaminati due volte a distanza di almeno 90 giorni e l'esito delle analisi di laboratorio è stato negativo; oppure
- b. gli animali infetti sono stati eliminati e si accerta che dalla loro introduzione nell'effettivo sono stati tenuti secondo modalità che consentono di escludere una propagazione della malattia.⁴²⁵

Sezione 15: Brucellosi dei suini

Art. 207 Campo d'applicazione e diagnosi

¹ Le prescrizioni della presente sezione sono applicabili nella lotta contro la brucellosi dei suini causata da *Brucella suis*, *Brucella abortus* e *Brucella melitensis*.

² La brucellosi dei suini è diagnosticata se:

- a. si è accertata la presenza di *Brucella suis*, *abortus* o *melitensis* nel materiale sottoposto ad analisi;
- b. l'analisi sierologica di un animale proveniente da un effettivo in cui la brucellosi è già stata diagnosticata ai sensi della lettera a ha dato un risultato positivo.

³ Il periodo d'incubazione è di 90 giorni.

Art. 208 Riconoscimento ufficiale

Tutti gli effettivi di suini sono riconosciuti ufficialmente indenni da brucellosi. In caso di sospetto o di infezione, all'effettivo in questione è tolto il riconoscimento ufficiale sino alla revoca del sequestro.

⁴²³ Introdotto dal n. I dell'O del 30 nov. 2012, in vigore dal 1° gen. 2013 (RU **2012** 6859).

⁴²⁴ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 20 giu. 2014, in vigore dal 1° ago. 2014 (RU **2014** 2243).

⁴²⁵ Introdotto dal n. I dell'O del 30 nov. 2012, in vigore dal 1° gen. 2013 (RU **2012** 6859).

Art. 209 Obbligo di notifica

¹ Il laboratorio d'analisi annuncia al veterinario cantonale i risultati positivi di *Brucella suis* riscontrati su tutte le specie animali.

² Il veterinario cantonale notifica i risultati positivi al medico cantonale.

Art. 210 Caso di sospetto

In caso di sospetto di epizootia o sospetto di contaminazione di brucellosi dei suini, il veterinario cantonale ordina il sequestro semplice di 1° grado dell'effettivo fino all'invalidazione del sospetto.

Art. 211 Caso di epizootia

¹ In caso di diagnosi di brucellosi dei suini, il veterinario cantonale ordina il sequestro semplice di 1° grado dell'effettivo infetto. Egli ordina inoltre:

- a. l'uccisione e l'eliminazione immediata degli animali infetti o sospetti;
- b. l'isolamento prima della fuoriuscita delle acque dei suini con sintomi di aborto e di quelli partorienti normalmente;
- c. l'analisi batteriologica di tutte le secondine e dei feti abortiti e la loro eliminazione come rifiuti d'origine animale;
- d. la pulizia e la disinfezione delle stalle.

² Egli revoca il sequestro dopo che:

- a. tutti gli animali dell'effettivo sono stati eliminati e le stalle sono state pulite e disinfettate; o
- b. due analisi sierologiche di tutti i suini di età superiore ai sei mesi hanno dato un risultato negativo; la prima analisi può essere effettuata al più presto dopo l'eliminazione dell'ultimo animale sospetto o infetto e la seconda al più presto 90 giorni dopo la prima analisi.

Capitolo 4: Epizootie da combattere**Sezione 1: In generale****Art. 212**

Il presente capitolo contempla le epizootie da combattere ad eccezione della necrosi pancreatica infettiva (art. 285 segg.) e la peste dei gamberi (art. 288 segg.).

Sezione 2: Leptosirosi

Art. 213 Campo d'applicazione

Le prescrizioni della presente sezione sono applicabili nella lotta contro la leptosirosi dei bovini e dei suini.

Art. 214 Obbligo di notifica e primi provvedimenti

¹ Ogni veterinario è obbligato ad accertare i sospetti di leptosirosi.

² Il laboratorio notifica al veterinario cantonale i risultati positivi delle analisi sierologiche o batteriologiche (eccezione: *Serovar hardjō*).

³ Le altre disposizioni degli articoli 61–64 non sono applicabili.

⁴ Il veterinario cantonale notifica la comparsa di leptosirosi al medico cantonale.

Art. 215 Caso di epizoozia

¹ In caso di diagnosi di leptosirosi, il veterinario cantonale ordina nell'effettivo infetto:

- a. l'isolamento degli animali infetti;
- b. la macellazione degli animali infetti se ciò permette di evitare la diffusione dell'epizoozia;
- c. a dipendenza dei casi, vaccinazioni o cure.

² Egli provvede affinché il personale incaricato di macellare gli animali infetti sia informato in merito al pericolo di contagio per l'uomo.

Art. 216 Indennità

Le perdite di animali secondo l'articolo 32 capoverso 1 lettere a e b LFE non sono indennizzate.

Sezione 3:⁴²⁶ Artrite encefalite virale caprina⁴²⁷

Art. 217 Diagnosi

¹ È diagnosticata l'artrite encefalite virale caprina (AEC) qualora l'analisi sierologica abbia dato esito positivo o sia stato messo in evidenza l'agente infettivo.⁴²⁸

² L'USAV definisce i metodi di analisi per la messa in evidenza dell'AEC.

⁴²⁶ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 25 mag. 2011, in vigore dal 1° lug. 2011 (RU 2011 2691).

⁴²⁷ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 20 giu. 2014, in vigore dal 1° ago. 2014 (RU 2014 2243).

⁴²⁸ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 20 giu. 2014, in vigore dal 1° ago. 2014 (RU 2014 2243).

³ Il periodo di incubazione è di due anni.

Art. 218 Riconoscimento ufficiale e sorveglianza

¹ Tutti gli effettivi di caprini sono riconosciuti ufficialmente indenni da AEC. In caso di sospetto o di epizootia, all'effettivo colpito è tolto il riconoscimento ufficiale fino alla revoca del sequestro.

² Gli effettivi sono sorvegliati mediante un'analisi sierologica periodica.

Art. 219 Caso di sospetto

¹ Vi è sospetto di AEC quando sintomi clinici lo indicano. Se vi è un tale sospetto, il veterinario cantonale ordina:

- a. il sequestro semplice di 1° grado sull'effettivo colpito fino alla confutazione del sospetto; e
- b. l'immediata analisi sierologica di tutti gli animali sospetti dell'effettivo.

² Il sospetto è considerato confutato se l'analisi virologica degli animali sospetti ha fornito un risultato negativo.

³ Vi è sospetto di contagio da AEC se esistono dati epidemiologici in tal senso. Se vi è un tale sospetto, il veterinario cantonale ordina il sequestro semplice di 1° grado sull'effettivo colpito fino alla confutazione del sospetto.

⁴ Il sospetto è considerato confutato se:

- a. due analisi degli animali sospetti di contagio, effettuate a intervalli di sei mesi, hanno fornito un risultato negativo; o
- b. gli animali sospetti di contagio sono stati immediatamente eliminati e un'analisi di tutti gli animali, effettuata sei mesi più tardi, ha fornito un risultato negativo.

Art. 220 Caso di epizootia

¹ In caso di diagnosi di AEC il veterinario cantonale ordina il sequestro semplice di 1° grado sull'effettivo infetto. Ordina inoltre:

- a. l'eliminazione degli animali infetti;
- b. l'eliminazione dei discendenti di femmine infette nati durante gli ultimi 24 mesi;
- c. la pulizia e la disinfezione delle stalle.

² Revoca il sequestro dopo che:

- a. tutti gli animali dell'effettivo sono stati eliminati e le stalle sono state pulite e disinfettate; oppure
- b. l'analisi sierologica dell'effettivo, eseguita al più presto sei mesi dopo l'eliminazione degli animali infetti nonché dei loro discendenti nati durante

gli ultimi 24 mesi e una volta concluse la pulizia e la disinfezione, ha fornito un risultato negativo in tutti gli animali.

³ Sei e 12 mesi dopo la revoca del sequestro tutti gli animali dell'effettivo devono essere sottoposti a un'ulteriore analisi sierologica per accertare la presenza di AEC.

Art. 221 Collaborazione del Servizio consultivo e sanitario in materia di allevamento di piccoli ruminanti

I Cantoni possono chiamare il Servizio consultivo e sanitario in materia di allevamento di piccoli ruminanti a collaborare all'esecuzione di misure di risanamento e alla sorveglianza degli effettivi.

Sezione 4: Salmonellosi

Art. 222 Diagnosi

È diagnosticata la salmonellosi, qualora sia provato che gli animali sono affetti da un'infezione da salmonelle.

Art. 223 Obbligo di notifica

¹ Il veterinario cantonale notifica al medico cantonale e al chimico cantonale la comparsa di salmonellosi nelle vacche, nelle capre o nelle pecore da latte.

² Qualora constati che egli stesso o il personale incaricato della cura dell'effettivo siano portatori di salmonelle, il detentore di vacche, capre o pecore da latte deve notificarlo al suo veterinario.

Art. 224 Caso di epizoozia

¹ In caso di diagnosi di salmonellosi negli animali ad unghia fessa, il veterinario cantonale ordina l'isolamento degli animali portatori di salmonelle. Se l'isolamento è impossibile, ordina il sequestro semplice di 1° grado dell'effettivo infetto. Egli ordina inoltre:

- a. l'analisi dell'effettivo e dell'ambiente circostante;
- b. se necessario, la cura, la macellazione o l'uccisione degli animali portatori di salmonelle;
- c. la pulizia e la disinfezione quotidiana dei luoghi e degli utensili infetti;
- d. la pastorizzazione o la bollitura del latte di animali portatori di salmonelle, se utilizzato come alimento per animali.

² Il detentore di animali può fornire per la macellazione solo animali clinicamente sani. A tal fine necessita dell'autorizzazione del veterinario ufficiale. Questi appone

sul certificato d'accompagnamento la menzione «Salmonellosi, per macellazione diretta a ...».429

³ Se altri animali, diversi da quelli ad unghia fessa, contraggono la salmonellosi, vanno adottati i provvedimenti di cui ai capoversi 1 e 2, nella misura in cui siano idonei ad evitare una messa in pericolo dell'uomo oppure un'ulteriore diffusione dell'epizootia.

⁴ Il veterinario cantonale revoca i provvedimenti di sequestro se gli animali portatori di salmonelle sono stati guariti, macellati o uccisi. Sono considerati guariti:

- a. le vacche, le capre o le pecore da latte, se due analisi batteriologiche dello sterco, effettuate a distanza di quattro-sette giorni, non rivelano la presenza di salmonelle;
- b. i rimanenti animali ad unghia fessa, se non manifestano più alcun sintomo clinico di salmonellosi.

Art. 225 Misure profilattiche del detentore di animali

I detentori di animali ad unghia fessa e di pollame adottano misure igieniche al fine di evitare infezioni da salmonelle. Provvedono in particolare alla pulizia e alla disinfezione delle stalle e degli utensili prima di ogni reintroduzione di animali nell'effettivo, nonché alla disinfestazione.

Art. 226⁴³⁰

Art. 227 Indennità

Le perdite di animali secondo l'articolo 32 capoverso 1 lettere a, b e d LFE non sono indennizzate.

Sezione 5: ...

Art. 228 e 229⁴³¹

Sezione 6: Ipodermosi

Art. 230 Campo d'applicazione

Le prescrizioni della presente sezione sono applicabili nella lotta contro l'infestazione di bovini con larve dell'estro (*Hypoderma bovis* o *Hypoderma lineatum*).

⁴²⁹ Nuovo testo del per. giusta il n. I dell'O del 15 mar. 1999, in vigore dal 1° lug. 1999 (RU **1999** 1523).

⁴³⁰ Abrogato dal n. I dell'O del 25 apr. 2018, con effetto dal 1° giu. 2018 (RU **2018** 2069).

⁴³¹ Abrogati dal n. I dell'O del 14 gen. 2009, con effetto dal 1° mar. 2009 (RU **2009** 581).

Art. 231 Lotta

- ¹ Il veterinario cantonale ordina la cura degli animali infestati.
- ² Nelle regioni in cui la malattia è endemica, il veterinario cantonale ordina la cura preventiva di tutti gli effettivi bovini.
- ³ L'USAV coordina i provvedimenti di lotta dei Cantoni.

Art. 232 Indennità

Le perdite di animali secondo l'articolo 32 capoverso 1 lettere a e c LFE non sono indennizzate.

Sezione 7: Epididimite contagiosa degli arieti**Art. 233** Campo d'applicazione e diagnosi

- ¹ Le prescrizioni della presente sezione sono applicabili nella lotta contro l'epididimite contagiosa degli arieti in seguito a infezioni da *Brucella ovis*.
- ² È diagnosticata l'epididimite contagiosa degli arieti, qualora l'analisi sierologica abbia dato un risultato positivo o nel materiale d'analisi sia stata evidenziata la *Brucella ovis*.

Art. 234 Obbligo di notifica e primi provvedimenti

- ¹ Il laboratorio notifica al veterinario cantonale i risultati positivi delle analisi sierologiche o batteriologiche.
- ² Le altre prescrizioni degli articoli 61–64 non sono applicabili.

Art. 235 Lotta

Il Cantone può ordinare che:

- a. soltanto gli arieti che sono stati sottoposti a un'analisi sierologica con risultato negativo possano essere portati su un pascolo comune o presentati a mercati di bestiame, esposizioni di bestiame e manifestazioni simili;
- b. i giovani arieti siano pascolati separatamente da quelli in grado di riprodurre;
- c. in caso di sospetto di epididimite contagiosa degli arieti, i veterinari predispungano le necessarie analisi.

Art. 236 Indennità

Le perdite di animali secondo l'articolo 32 capoverso 1 lettere a, b e c LFE non sono indennizzate.

Sezione 8:⁴³² **Paratubercolosi****Art. 236a**⁴³³ Campo d'applicazione

Le prescrizioni della presente sezione sono applicabili nella lotta contro la paratubercolosi negli animali delle specie bovina, ovina e caprina, nei bufali e nei camelidi del nuovo mondo, nonché nei ruminanti tenuti in parchi.

Art. 237 Diagnosi e prelievo di campioni

¹ La paratubercolosi è diagnosticata quando sono presenti sintomi clinici di un'infezione oppure cambiamenti anatomo-patologici e quando l'agente infettivo è stato messo in evidenza.

² L'USAV emana prescrizioni tecniche riguardo ai requisiti dei laboratori, al prelievo di campioni e ai metodi di analisi.

Art. 237a Obbligo di notifica e primi provvedimenti

¹ Ogni veterinario è obbligato a notificare senza indugio al veterinario cantonale un sospetto di paratubercolosi.

² Il laboratorio di analisi notifica al competente veterinario cantonale i risultati positivi.

³ Le altre disposizioni sull'obbligo di notifica e sui primi provvedimenti di cui agli articoli 61–64 non sono applicabili.

Art. 238 Caso di sospetto

¹ Se, in occasione di un'analisi clinica, di un'autopsia o di un controllo delle carni, un veterinario o un veterinario ufficiale nutre il sospetto che un animale sia affetto da paratubercolosi effettua, d'intesa con il veterinario cantonale, un'analisi finalizzata alla messa in evidenza dell'agente infettivo.

² Qualora, a seguito di un'analisi di laboratorio, venga sospettata la paratubercolosi, il veterinario cantonale ordina senza indugio l'analisi clinica dell'animale sospetto.

³ In qualsiasi caso di sospetto, il veterinario cantonale ordina inoltre che:

- a.⁴³⁴ l'animale sospetto e i suoi giovani animali da latte siano isolati;
- b.⁴³⁵ l'animale sospetto e i suoi giovani animali da latte sottostiano al divieto di trasferimento;

⁴³² Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 28 ott. 2015, in vigore dal 1° dic. 2015 (RU 2015 4255).

⁴³³ Introdotto dal n. I dell'O del 25 apr. 2018, in vigore dal 1° giu. 2018 (RU 2018 2069).

⁴³⁴ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 25 apr. 2018, in vigore dal 1° giu. 2018 (RU 2018 2069).

⁴³⁵ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 25 apr. 2018, in vigore dal 1° giu. 2018 (RU 2018 2069).

- c. il latte dell'animale sospetto sia eliminato come sottoprodotto di origine animale della categoria 2 secondo l'articolo 6 OESA⁴³⁶.

⁴ Il sospetto di paratubercolosi è considerato confutato:

- a. se non è stato rilevato alcun agente infettivo nei casi di cui al capoverso 1;
b. se l'analisi clinica ha dato esito negativo nei casi di cui al capoverso 2.

Art. 238a Caso di epizoozia

¹ In caso di diagnosi di paratubercolosi, il veterinario cantonale ordina il sequestro semplice di 1° grado di tutti gli effettivi dell'azienda detentrica di animali contaminata. Ordina inoltre che:

- a.⁴³⁷ gli animali infetti e i loro giovani animali da latte siano isolati, uccisi ed eliminati;
b. gli animali dell'effettivo che appartengono a specie ricettive siano sottoposti ad analisi clinica;
c. il latte degli animali sospetti o infetti sia eliminato come sottoprodotto di origine animale della categoria 2 secondo l'articolo 6 OESA⁴³⁸;
d. le stalle siano pulite e disinfettate.

² Il veterinario cantonale revoca il sequestro dopo che:

- a. l'analisi clinica si è conclusa senza individuare nessun animale sospetto; e
b.⁴³⁹ sono stati uccisi ed eliminati gli animali infetti e i loro giovani animali da latte, e le stalle sono state pulite e disinfettate.

Art. 239 Indennità

Le perdite di animali ai sensi dell'articolo 32 capoverso 1 lettere a, b e d LFE non sono indennizzate.

⁴³⁶ RS **916.441.22**

⁴³⁷ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 25 apr. 2018, in vigore dal 1° giu. 2018 (RU **2018** 2069).

⁴³⁸ RS **916.441.22**

⁴³⁹ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 25 apr. 2018, in vigore dal 1° giu. 2018 (RU **2018** 2069).

Sezione 8a:⁴⁴⁰**Febbre catarrale ovina e malattia emorragica epizootica**⁴⁴¹**Art. 239a**⁴⁴² In generale

¹ Sono considerati ricettivi della febbre catarrale ovina (Blue tongue o «malattia della lingua blu») e della malattia emorragica epizootica (EHD) tutti i ruminanti e i camelidi.

² La febbre catarrale ovina è diagnosticata quando, in un effettivo di animali ricettivi, è stato messo in evidenza il virus della febbre catarrale ovina.

³ La EHD è diagnosticata quando, in un effettivo di animali ricettivi, è stato messo in evidenza il virus della EHD.

Art. 239b Sorveglianza

Dopo avere consultato i Cantoni, l'USAV può stabilire un programma:⁴⁴³

- a. per la sorveglianza degli effettivi di animali ricettivi;
- b.⁴⁴⁴ per la sorveglianza delle specie di zanzare vettrici dei virus della febbre catarrale ovina e della EHD.

Art. 239c Caso di sospetto

¹ In caso di sospetto di epizootia di febbre catarrale ovina o di EHD oppure di contagio, il veterinario cantonale ordina il sequestro semplice di 1° grado dell'effettivo sospetto. Ordina inoltre:⁴⁴⁵

- a.⁴⁴⁶ a seconda della situazione iniziale: l'esame degli animali sospettati di avere i virus della febbre catarrale ovina e della EHD o uno dei due agenti infettivi;
- b. provvedimenti atti a ridurre la popolazione di zanzare nelle immediate vicinanze degli animali.

² Il sospetto è considerato confutato quando non si è più riscontrato nessun virus.

⁴⁴⁰ Introdotta dal n. I dell'O del 14 mag. 2008, in vigore dal 1° giu. 2008 (RU **2008** 2275).

⁴⁴¹ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 28 ott. 2015, in vigore dal 1° dic. 2015 (RU **2015** 4255).

⁴⁴² Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 28 ott. 2015, in vigore dal 1° dic. 2015 (RU **2015** 4255).

⁴⁴³ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 28 ott. 2015, in vigore dal 1° dic. 2015 (RU **2015** 4255).

⁴⁴⁴ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 28 ott. 2015, in vigore dal 1° dic. 2015 (RU **2015** 4255).

⁴⁴⁵ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 28 ott. 2015, in vigore dal 1° dic. 2015 (RU **2015** 4255).

⁴⁴⁶ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 28 ott. 2015, in vigore dal 1° dic. 2015 (RU **2015** 4255).

³ L'USAV può emanare prescrizioni tecniche riguardo al prelievo dei campioni e alla loro analisi, nonché riguardo ai provvedimenti che permettono di ridurre la popolazione delle zanzare vettrici.⁴⁴⁷

Art. 239d Caso di epizoozia

¹ In caso di diagnosi di febbre catarrale ovina o di EHD, il veterinario cantonale ordina il sequestro semplice di 1° grado dell'effettivo infetto. Ordina inoltre:⁴⁴⁸

- a. l'abbattimento e l'eliminazione degli animali gravemente ammalati;
- b. provvedimenti atti a ridurre la popolazione di zanzare nelle immediate vicinanze degli animali.

² Il veterinario cantonale leva il sequestro se tutti gli animali ricettivi dell'effettivo:⁴⁴⁹

- a. sono stati sottoposti due volte a esame sierologico a distanza di almeno 60 giorni e non è stato riscontrato alcun nuovo contagio; oppure
- b.⁴⁵⁰ sono stati vaccinati almeno 60 giorni prima contro l'epizoozia constatata.

Art. 239e⁴⁵¹ Zona delimitata a causa della febbre catarrale ovina o della EHD

¹ La zona delimitata a causa della febbre catarrale ovina o della EHD comprende un territorio del raggio di circa 100 km intorno agli effettivi infetti. Per delimitare tale zona occorre tenere conto della situazione geografica, delle possibilità di controllo e delle osservazioni epidemiologiche.

² Dopo aver consultato i Cantoni, l'USAV stabilisce l'ampiezza della zona da delimitare. Revoca il sequestro della zona dopo aver consultato i Cantoni, se durante almeno due anni non si è più constatata la malattia della febbre catarrale ovina o dell'EHD presso animali ricettivi.

³ Stabilisce a quali condizioni è permesso trasportare all'esterno della zona delimitata gli animali ricettivi, il loro seme, i loro ovuli e i loro embrioni.

Art. 239f Periodi e territori privi di vettori

¹ Dopo avere consultato i Cantoni, l'USAV può dichiarare privi del vettore periodi e territori nei quali non vi sia stata alcuna attività o vi sia stata un'attività ridotta degli

⁴⁴⁷ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 28 ott. 2015, in vigore dal 1° dic. 2015 (RU 2015 4255).

⁴⁴⁸ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 28 ott. 2015, in vigore dal 1° dic. 2015 (RU 2015 4255).

⁴⁴⁹ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 28 ott. 2015, in vigore dal 1° dic. 2015 (RU 2015 4255).

⁴⁵⁰ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 28 ott. 2015, in vigore dal 1° dic. 2015 (RU 2015 4255).

⁴⁵¹ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 28 ott. 2015, in vigore dal 1° dic. 2015 (RU 2015 4255).

insetti che possono essere vettori del virus della febbre catarrale ovina o della EHD.⁴⁵²

² Durante i periodi e nei territori privi di vettore, il veterinario cantonale può rinunciare, completamente o parzialmente, al sequestro e ai provvedimenti per ridurre la presenza di zanzare vettrici e per le vaccinazioni.

Art. 239g⁴⁵³ Vaccinazioni

Dopo avere consultato i Cantoni, l'USAV può prescrivere vaccinazioni contro la febbre catarrale ovina o la EHD per gli animali ricettivi. In questo caso, stabilisce in un'ordinanza i territori all'interno dei quali è prescritta la vaccinazione nonché il tipo e l'impiego di vaccini.

Art. 239h⁴⁵⁴ Indennità

¹ Le perdite di animali di cui all'articolo 32 capoverso 1 lettere b–d LFE non sono indennizzate.

² ...⁴⁵⁵

Sezione 9: Metrite contagiosa equina

Art. 240 Campo d'applicazione e diagnosi

¹ Le prescrizioni della presente sezione sono applicabili nella lotta contro la metrite contagiosa equina dei cavalli e degli asini in seguito a infezione da *Taylorella equigenitalis*.

² È diagnosticata la metrite contagiosa equina (CEM), qualora nel materiale d'analisi sia stata evidenziata all'analisi batteriologica la *Taylorella equigenitalis*. L'USAV può permettere altri metodi d'analisi.

Art. 241 Obbligo di notifica

In caso di diagnosi di *Taylorella equigenitalis*, i laboratori sono tenuti a notificarlo senza indugio al veterinario cantonale.

Art. 242 Sorveglianza

¹ I detentori di animali da allevamento devono:

⁴⁵² Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 28 ott. 2015, in vigore dal 1° dic. 2015 (RU **2015** 4255).

⁴⁵³ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 28 ott. 2015, in vigore dal 1° dic. 2015 (RU **2015** 4255).

⁴⁵⁴ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 20 gen. 2010, in vigore dal 1° feb. 2010 (RU **2010** 395).

⁴⁵⁵ Abrogato dal n. I dell'O del 25 apr. 2018, con effetto dal 1° giu. 2018 (RU **2018** 2069).

- a. prendere provvedimenti contro la trasmissione della malattia attraverso persone, utensili e veicoli;
- b. osservare le giumente nei giorni successivi alla monta;
- c. sottoporre gli animali importati dall'estero, coperti oppure impiegati per la monta all'estero, ad un'analisi batteriologica della CEM prima della monta in Svizzera.

² I detentori di stalloni da allevamento devono sottoporre annualmente gli animali ad un'analisi batteriologica della CEM tra il 1° gennaio e l'inizio del periodo di monta.

³ In presenza di un accresciuto pericolo di epizoozia:

- a. l'USAV può ordinare l'analisi regolare degli stalloni durante la stagione della monta;
- b. il Cantone può ordinare l'analisi batteriologica di tutte le giumente prima della monta.

Art. 243 Caso di sospetto e di epizoozia

¹ In caso di sospetto o di epizoozia, il veterinario cantonale ordina:

- a. il divieto di far coprire o utilizzare per la monta gli animali da allevamento infetti o sospetti;
- b. il divieto di fare pascolare gli animali infetti insieme a cavalli e asini di altri detentori di animali o di presentarli a mercati ed esposizioni.

² Le precedenti restrizioni sono applicabili a:

- a. gli animali sospetti sino a quando un'analisi batteriologica non dia un risultato negativo riguardo alla presenza di un agente infettivo;
- b. gli stalloni infetti sino a quando tre analisi batteriologiche, eseguite a distanza di tre giorni, non diano un risultato negativo riguardo alla presenza dell'agente infettivo;
- c. le giumente infette sino a quando tre analisi batteriologiche, eseguite a distanza di una settimana, non diano un risultato negativo riguardo alla presenza dell'agente infettivo.

³ Per gli animali risultati infetti, l'avvenuta guarigione deve essere confermata tramite un'ulteriore analisi batteriologica effettuata immediatamente prima del successivo periodo di monta.

⁴ Chi cede un animale infetto o sospetto, deve informare l'acquirente sullo stato di salute dell'animale e comunicare l'identità dell'acquirente al veterinario cantonale.

Art. 244 Indennità

Le perdite di animali causate dalla CEM non sono indennizzate.

Sezione 9a:⁴⁵⁶**Encefalomieliti equine: encefalomielite occidentale, orientale e venezuelana, febbre del Nilo occidentale, encefalite giapponese****Art. 244a** Campo d'applicazione e diagnosi

¹ Le prescrizioni della presente sezione sono applicabili nella lotta contro le encefalomieliti equine di cavalli, asini, zebre e dei loro incroci.

² Sono diagnosticate le encefalomieliti equine quando è stato messo in evidenza l'agente patogeno delle encefalomieliti equine.

³ L'USAV definisce i metodi di analisi per la messa in evidenza delle encefalomieliti equine. Tiene conto dei metodi d'analisi riconosciuti dall'Ufficio internazionale delle epizootie.

⁴ L'USAV può prescrivere, per regioni o per tutto il Paese, le analisi e i provvedimenti necessari alla sorveglianza e alla lotta alle encefalomieliti equine ed estenderle ad altre specie animali.

Art. 244b Obbligo di notifica

Il veterinario cantonale notifica ogni sospetto di encefalomielite equina al medico cantonale.

Art. 244c Caso di sospetto

¹ Vi è sospetto di encefalomielite equina quando:

- a. l'esito dell'analisi sierologica su un animale è positivo; oppure
- b. gli accertamenti epidemiologici indicano la presenza di un'epizootia.

² In caso di sospetto, il veterinario cantonale ordina il sequestro semplice di 1° grado dell'effettivo interessato fino all'invalidazione del sospetto.

Art. 244d Caso di epizootia

¹ In caso di diagnosi di encefalomielite equina il veterinario cantonale ordina il sequestro semplice di 1° grado dell'effettivo infetto.

² Ordina inoltre i seguenti provvedimenti:

- a. l'accertamento epidemiologico;
- b. la pulizia e la disinfezione delle stalle;
- c. ulteriori provvedimenti necessari per impedire la trasmissione dell'epizootia, quali il divieto della trasmissione di prodotti sanguigni degli animali dell'effettivo interessato o la protezione dell'effettivo dalle zanzare vettrici.

³ In caso di diagnosi di encefalomielite venezuelana, il veterinario cantonale ordina inoltre l'eliminazione degli animali infetti.

⁴⁵⁶ Introdotta dal n. I dell'O del 20 giu. 2014, in vigore dal 1° ago. 2014 (RU 2014 2243).

⁴ Egli revoca il sequestro quando l'analisi degli animali rimanenti rivela che questi ultimi non costituiscono una fonte di contagio per l'uomo o per altri animali.

Art. 244e Indennità

Le perdite di animali secondo l'articolo 32 capoverso 1 lettere a, b e d LFE non sono indennizzate.

Sezione 10:⁴⁵⁷ **Polmoniti dei suini**

A. Polmonite enzootica

Art. 245 Campo d'applicazione

Le disposizioni della presente sezione si applicano nella lotta alla polmonite dei suini causata da *Mycoplasma hyopneumoniae*.

Art. 245a Diagnosi

¹ È diagnosticata la polmonite enzootica (PE) se:

- a. l'esito della messa in evidenza dell'agente patogeno è positivo; e
- b. i sintomi clinici, l'esame macroscopico dei polmoni o gli accertamenti epidemiologici indicano la presenza di PE.

² L'USAV emana prescrizioni tecniche riguardo al prelievo e all'analisi di campioni.

Art. 245b Riconoscimento ufficiale

Tutti gli effettivi di suini sono considerati come riconosciuti indenni da PE. In caso di sospetto di epizoozia o di epizoozia, all'effettivo interessato viene revocato il riconoscimento fino alla cessazione del sequestro.

Art. 245c Obbligo di notifica e sorveglianza

¹ I veterinari ufficiali notificano qualsiasi sospetto di polmonite enzootica al veterinario cantonale competente.

² I servizi di consulenza e i servizi sanitari attivi nel settore suinicolo notificano al veterinario cantonale competente qualsiasi sospetto di polmonite enzootica.

³ La sorveglianza degli effettivi di suini avviene all'atto dell'ispezione delle carni mediante un esame per rilevare eventuali lesioni polmonari sospette. Ai fini dell'accertamento diagnostico occorre prelevare un campione degli organi sospetti.

⁴⁵⁷ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 30 nov. 2012, in vigore dal 1° gen. 2013 (RU 2012 6859).

Art. 245d Sospetto di epizootia

¹ Vi è sospetto di PE se:

- a. si manifestano sintomi clinici di PE;
- b. all'atto dell'ispezione delle carni o del sezionamento vengono rilevate lesioni polmonari sospette;
- c. la messa in evidenza dell'agente patogeno indica una PE;
- d. l'esito dell'analisi sierologica è positivo; oppure
- e. gli accertamenti epidemiologici indicano la presenza di un'epizootia.

² In caso di sospetto di epizootia il veterinario cantonale ordina il sequestro semplice di 1° grado dell'effettivo interessato. Se l'effettivo suddetto appartiene ad un'organizzazione in seno alla quale avvengono regolarmente scambi di animali tra gli effettivi, tutti gli effettivi che fanno parte dell'organizzazione devono essere posti sotto sequestro.

³ Il sospetto è considerato inconsistente se l'esito degli accertamenti successivi non corrisponde ai criteri di cui all'articolo 245a capoverso 1.

Art. 245e Caso di epizootia

¹ In caso di diagnosi di PE il veterinario cantonale dispone il sequestro semplice di 1° grado dell'effettivo infetto e ordina inoltre:

- a. che nelle aziende detentrici di animali da allevamento e nelle aziende a ciclo chiuso detentrici di animali da allevamento e da ingrasso, in seguito al contagio dell'effettivo:
 1. per un arco di tempo compreso tra dieci e 14 giorni, nell'effettivo infetto sia ammessa soltanto la detenzione di animali di età non inferiore a nove mesi e che questi vengano sottoposti a trattamento,
 2. le stalle dell'effettivo infetto vengano pulite e disinfettate;
- b. che nelle aziende detentrici di animali da ingrasso le stalle vengano pulite e disinfettate non appena gli animali sono stati allontanati dalle stalle.

² Il veterinario cantonale può inoltre ordinare che animali provenienti da aziende detentrici di animali da ingrasso, aziende detentrici di animali da allevamento e aziende a ciclo chiuso detentrici di animali da ingrasso e da allevamento siano condotti in stalle d'isolamento riconosciute dal veterinario cantonale del Cantone in cui sono ubicate.

³ Se gli effettivi vicini sono a rischio di contagio, il veterinario cantonale può disporre l'immediata macellazione di tutti gli animali dell'effettivo infetto nonché la pulizia e la disinfezione delle stalle. Può anche ordinare la macellazione immediata degli effettivi a rischio di contagio oppure estendere a questi ultimi i provvedimenti di cui ai capoversi 1 e 2.

⁴ Il veterinario cantonale informa i detentori degli animali degli effettivi vicini in merito al rischio di contagio e comunica loro il calendario di attuazione dei provvedimenti.

⁵ Dopo la revoca dei provvedimenti di sequestro, l'effettivo è sorvegliato conformemente all'articolo 245c capoverso 3.

Art. 245f Vaccinazioni

Le vaccinazioni contro la PE sono vietate.

Art. 245g Collaborazione dei servizi consultivi e sanitari

I Cantoni possono chiedere ai servizi consultivi e sanitari attivi nel settore suinicolo di collaborare all'attuazione dei provvedimenti sanitari e alla sorveglianza degli effettivi indenni da polmonite enzootica.

Art. 245h Indennità

Le perdite di animali ai sensi dell'articolo 32 capoverso 1 lettere a, b e d LFE non sono indennizzate.

B. Actinobacillosi

Art. 246 Diagnosi

È diagnosticata l'actinobacillosi (APP) se viene accertato che vi sono suini malati a causa di un'infezione di *Actinobacillus pleuropneumoniae*.

Art. 247 Sospetto di epizoozia

¹ In caso di sospetto clinico di APP il veterinario cantonale ordina il sequestro semplice di 1° grado dell'effettivo interessato. Se l'effettivo suddetto appartiene ad un'organizzazione in seno alla quale avvengono regolarmente scambi di animali tra gli effettivi, tutti gli effettivi che fanno parte dell'organizzazione devono essere posti sotto sequestro.

² Il sospetto di APP è considerato inconsistente se non viene rilevato alcun agente patogeno.

Art. 248 Caso di epizoozia

¹ In caso di diagnosi di APP il veterinario cantonale dispone il sequestro semplice di 1° grado dell'effettivo infetto e ordina inoltre:

- a. la macellazione di tutti i suini delle aziende detentrici di animali da allevamento e la successiva pulizia e disinfezione dei porcelli;
- b. l'attuazione di provvedimenti per impedire la diffusione dell'agente patogeno nella aziende a ciclo chiuso detentrici di animali da allevamento e da ingrasso nonché nelle stazioni di inseminazione;

- c. l'attuazione di provvedimenti per impedire la diffusione dell'agente patogeno nelle aziende detentrici di animali da ingrasso, nonché la pulizia e la disinfezione dei porcili al termine dell'ingrasso.

² Il veterinario cantonale revoca il sequestro se:

- a. la pulizia e la disinfezione dei porcili delle aziende detentrici di animali da allevamento e delle aziende detentrici di animali da ingrasso sono terminate;
- b. nelle aziende a ciclo chiuso con animali da allevamento e nelle stazioni di inseminazione non si manifesta più alcun sintomo clinico tipico della APP.

Art. 248a Vaccinazioni

Le vaccinazioni contro l'APP sono vietate.

Art. 249 Indennità

Le perdite di animali dovute ad APP non sono indennizzate. Se si manifesta APP ad elevata patogenicità, le perdite di animali sono indennizzate secondo l'articolo 32 capoverso 1 lettera c LFE.

Sezione 11: Clamidiosi degli uccelli

Art. 250 Campo d'applicazione

Le prescrizioni della presente sezione sono applicabili nella lotta contro la clamidiosi degli uccelli (*ornitosi-psittacosi*).

Art. 251⁴⁵⁸ Sorveglianza

Chi commercia psittaci, li alleva professionalmente o li espone pubblicamente è obbligato a inviare tutti gli psittaci morti del proprio effettivo a un laboratorio ufficiale designato dal veterinario cantonale onde appurare le cause della morte.

Art. 252 Obbligo di notifica

Il veterinario cantonale notifica al medico cantonale la comparsa di clamidiosi in un effettivo.

Art. 253 Caso di epizootia

¹ In caso di diagnosi di clamidiosi, il veterinario cantonale ordina nell'effettivo infetto:

- a. il sequestro semplice di 2° grado;

⁴⁵⁸ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 23 nov. 2005, in vigore dal 1° gen. 2006 (RU 2005 5647).

- b. l'identificazione mediante inanellamento e la registrazione di tutti gli psittaci;
 - c. l'uccisione degli uccelli visibilmente ammalati; può eccezionalmente autorizzare la loro cura accompagnata da provvedimenti cautelari;
 - d. la cura dei rimanenti uccelli, nella misura in cui il proprietario non preferisca eliminarli;
 - e. l'analisi degli uccelli morti durante la cura.
- ² Egli revoca il sequestro:
- a. per gli psittaci, se tutti gli uccelli dell'effettivo sono stati eliminati o se un'analisi degli uccelli, effettuata al più presto due settimane dopo la conclusione della cura, ha dato risultati negativi;
 - b. per altri tipi di uccelli, dopo la conclusione della cura.

Art. 254 Indennità

Le perdite di animali secondo l'articolo 32 capoverso 1 lettere a e b LFE non sono indennizzate.

Sezione 12:⁴⁵⁹ **Infezione del pollame da *Salmonella***⁴⁶⁰

Art. 255 Campo d'applicazione e diagnosi

¹ Le prescrizioni della presente sezione sono applicabili nella lotta contro l'infezione da *Salmonella* spp. del pollame appartenente alle seguenti categorie zootecniche:⁴⁶¹

- a. animali d'allevamento della specie *Gallus gallus* per la produzione di uova da cova (animali d'allevamento);
- b. galline ovaiole per la produzione di uova da consumo (ovaiole);
- c.⁴⁶² animali da ingrasso per la produzione di carne di pollo o di tacchino (animali da ingrasso).
- d.⁴⁶³ ...

² Un'infezione da *Salmonella* è diagnosticata quando è stato messo in evidenza l'agente patogeno nel pollame, nelle uova o nelle carcasse di pollame.⁴⁶⁴

⁴⁵⁹ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 15 nov. 2006, in vigore dal 1° gen. 2007 (RU **2006** 5217).

⁴⁶⁰ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 25 apr. 2018, in vigore dal 1° giu. 2018 (RU **2018** 2069).

⁴⁶¹ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 25 apr. 2018, in vigore dal 1° giu. 2018 (RU **2018** 2069).

⁴⁶² In vigore dal 1° gen. 2008.

⁴⁶³ Abrogata dal n. I dell'O del 25 apr. 2018, con effetto dal 1° giu. 2018 (RU **2018** 2069).

⁴⁶⁴ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 25 apr. 2018, in vigore dal 1° giu. 2018 (RU **2018** 2069).

³ D'intesa con l'Ufficio federale della sanità pubblica (UFSP), l'USAV definisce i sierotipi di *Salmonella* da combattere per motivi di salute pubblica e i requisiti per i metodi di analisi.⁴⁶⁵

Art. 256⁴⁶⁶

Art. 257⁴⁶⁷ Sorveglianza

¹ Per le aziende detentrici di pollame delle seguenti dimensioni i detentori di animali devono sottoporre l'intero effettivo avicolo ad analisi per la ricerca di infezioni da *Salmonella*:

- a. animali da allevamento della linea ingrasso e uova: se l'azienda detentrica di pollame comprende più di 250 posti;
- b. galline ovaiole: se l'azienda detentrica di pollame comprende più di 1000 posti;
- c. polli da ingrasso: se la superficie di base del pollaio dell'azienda detentrica di pollame è superiore a 333 m²;
- d. tacchini da ingrasso: se la superficie di base del pollaio dell'azienda detentrica di pollame è superiore a 200 m².

² L'avicoltore preleva campioni:

- a. di animali da allevamento: ogni due settimane durante il periodo di deposizione;
- b. di galline ovaiole: ogni 15 settimane durante il periodo di deposizione, la prima volta nella 24^a settimana di vita;
- c. di animali da ingrasso: a partire da tre settimane prima della macellazione.

³ Per gli animali da allevamento invece del prelievo di campioni di cui al capoverso 2 lettera a possono essere prelevati e analizzati campioni nell'incubatoio, se gli animali sgusciati sono destinati soltanto alla vendita all'interno del Paese. L'analisi deve avvenire almeno ogni due settimane.

⁴ Il veterinario ufficiale preleva campioni:

- a. di animali da allevamento:
 1. per i pulcini di un giorno, tra il primo e il terzo giorno di vita,
 2. all'età di quattro-cinque settimane,
 3. all'età di 15–20 settimane, in ogni caso due settimane prima del trasferimento nella stalla per galline ovaiole,

⁴⁶⁵ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 20 giu. 2014, in vigore dal 1° ago. 2014 (RU **2014** 2243).

⁴⁶⁶ Abrogato dal n. I dell'O del 25 apr. 2018, con effetto dal 1° giu. 2018 (RU **2018** 2069).

⁴⁶⁷ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 25 apr. 2018, in vigore dal 1° giu. 2018 (RU **2018** 2069).

4. durante il periodo di deposizione, entro quattro settimane dall'inizio, a metà dello stesso e a partire da otto settimane prima della fine del periodo, 3 prelievi di campioni in totale;
 - b. di galline ovaiole:
 1. all'età di 15–20 settimane, in ogni caso due settimane prima del trasferimento nella stalla per galline ovaiole,
 2. a partire da nove settimane prima della fine del periodo di deposizione;
 - c. di animali da ingrasso: a partire da tre settimane prima della macellazione.
- ⁵ I campioni di cui al capoverso 4 lettera c devono essere prelevati in un anno civile almeno nel 10 per cento delle aziende detentrici di animali da ingrasso di cui al capoverso 1 lettere c e d.

Art. 258 Prelievo di campioni ed analisi

¹ I campioni devono essere inviati per l'analisi in un laboratorio riconosciuto dall'USAV. Deve essere allegata la domanda di analisi emessa automaticamente nella banca dati sul traffico di animali in caso di notifica secondo l'articolo 18b.⁴⁶⁸

^{1bis} In caso di campioni di cui all'articolo 257 capoverso 4, i laboratori devono inviare al veterinario cantonale una copia dei risultati.⁴⁶⁹

² L'USAV emana prescrizioni tecniche sul prelievo di campioni e sulla loro analisi.

³ Gli incubatoi e le aziende detentrici di pollame devono conservare i risultati di laboratorio per tre anni e presentarli su richiesta agli organi di controllo.⁴⁷⁰

Art. 259 Caso di sospetto

¹ Vi è il sospetto che un effettivo sia infetto se:

- a. in un campione prelevato nell'ambiente circostante agli animali viene messa in evidenza la presenza di sierotipi di *Salmonella* che vanno combattuti per motivi di salute pubblica;
- b. l'analisi sierologica del sangue o delle uova ha dato un risultato positivo; oppure
- c. gli accertamenti rivelano che persone si sono ammalate a causa del consumo di uova o di carne provenienti dall'effettivo in questione.

² In caso di sospetto il veterinario ufficiale procede quanto prima al prelievo di materiale d'analisi e dispone l'analisi batteriologica per la ricerca di infezioni da *Salmonella*.

⁴⁶⁸ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 25 apr. 2018, in vigore dal 1° giu. 2018 (RU **2018** 2069).

⁴⁶⁹ Introdotto dal n. I dell'O del 25 apr. 2018, in vigore dal 1° giu. 2018 (RU **2018** 2069).

⁴⁷⁰ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 25 apr. 2018, in vigore dal 1° giu. 2018 (RU **2018** 2069).

³ Il sospetto di un'infezione da *Salmonella* è considerato invalidato quando nel materiale d'analisi di cui al capoverso 2 non si riscontra alcun agente patogeno.⁴⁷¹

Art. 260 Caso di epizootia

¹ In caso di accertamento di sierotipi di *Salmonella* da combattere per motivi di salute pubblica, il veterinario cantonale ordina il sequestro semplice di 1° grado dell'effettivo avicolo infetto. Ordina inoltre che:

- a. l'effettivo infetto sia macellato o ucciso;
- b. le uova non vengano più utilizzate per la cova e che vengano eliminate come sottoprodotto di origine animale della categoria 2 ai sensi dell'articolo 6 OESA⁴⁷² oppure che siano sottoposte a un trattamento per l'eliminazione delle salmonelle prima di essere messe in commercio a scopi alimentari;
- c. le uova già covate siano eliminate come sottoprodotto di origine animale della categoria 2 ai sensi dell'articolo 6 OESA;
- d. la carne fresca di animali provenienti da un effettivo infetto sia sottoposta a un trattamento per l'eliminazione delle salmonelle prima di essere messa in commercio.

² Il veterinario cantonale revoca il sequestro se tutti gli animali dell'effettivo infetto sono stati uccisi o macellati e la pulizia e la disinfezione dei luoghi sono state controllate mediante un'analisi batteriologica.

³ ...⁴⁷³

Art. 260a⁴⁷⁴ Obbligo di notifica

Il veterinario cantonale notifica al medico e al chimico cantonali gli effettivi di galline ovaiole sospetti o infetti e le carcasse infette. In caso di epizootia li informa inoltre sui provvedimenti ordinati di cui all'articolo 260 capoverso 1 lettere b e d.

Art. 261 Indennità

Le perdite di animali causate da un'infezione da *Salmonella* spp. non sono indennizzate.

Sezione 13: Laringotracheite infettiva dei polli

Art. 262 Campo d'applicazione e diagnosi

¹ Le prescrizioni della presente sezione sono applicabili nella lotta contro la laringotracheite infettiva (LTI) dei polli, tacchini e fagiani.

⁴⁷¹ Introdotto dal n. I dell'O del 25 apr. 2018, in vigore dal 1° giu. 2018 (RU **2018** 2069).

⁴⁷² RS **916.441.22**

⁴⁷³ Abrogato dal n. I dell'O del 25 apr. 2018, con effetto dal 1° giu. 2018 (RU **2018** 2069).

⁴⁷⁴ Introdotto dal n. I dell'O del 25 apr. 2018, in vigore dal 1° giu. 2018 (RU **2018** 2069).

² È diagnosticata la LTI qualora:

- a. l'analisi sierologica abbia dato un risultato positivo; oppure
- b. il virus della LTI (*Herpesvirus*) sia stato messo in evidenza.

³ Il periodo d'incubazione è di 21 giorni.

Art. 263 Caso di sospetto

In caso di sospetto di infezione o sospetto di contaminazione da LTI, il veterinario cantonale ordina il sequestro semplice di 1° grado dell'effettivo in questione fino all'invalidazione del sospetto.

Art. 264 Caso di epizoozia

¹ In caso di diagnosi di LTI, il veterinario cantonale ordina nell'effettivo infetto:

- a. il sequestro semplice di 1° grado;
- b. l'uccisione e l'eliminazione di tutti gli animali dell'effettivo infetto;
- c. la pulizia e la disinfezione delle stalle nonché dei contenitori per il trasporto delle uova e degli utensili contaminati.

² Revoca il sequestro al più presto 30 giorni dopo l'ultimo caso di epizoozia.

Art. 264a⁴⁷⁵ Trasferimento delle uova da cova

¹ Il veterinario cantonale può accordare, per conservare un patrimonio genetico prezioso e in deroga all'articolo 264, un trasferimento delle uova da cova provenienti da un effettivo infetto. In tal caso egli ordina:

- a. il sequestro semplice di 1° grado sull'effettivo infetto;
- b. l'uccisione e l'eliminazione degli uccelli che sono ammalati clinicamente o nei quali è stato messo in evidenza l'agente patogeno;
- c. la pulizia e la disinfezione delle stalle;
- d. il trasferimento delle uova da cova disinfettate, durante tre mesi al massimo, in un locale situato in un edificio che dal punto di vista della gestione sia indipendente dall'effettivo sequestrato;
- e. il divieto di trasferire i giovani animali sgusciati dalle uova da cova;
- f. l'eliminazione degli animali adulti dal locale originario dopo la produzione delle uova da cova;
- g. la pulizia e la disinfezione definitive delle stalle.

² Egli ordina di effettuare un ulteriore controllo di tutti i giovani animali di età compresa tra otto e 12 settimane tenuti nel nuovo locale. Tale controllo avviene prelevando campioni di sangue e utilizzando tamponi da infilare nelle coane rispettivamente nella trachea.

⁴⁷⁵ Introdotta dal n. I dell'O del 25 mag. 2011, in vigore dal 1° lug. 2011 (RU 2011 2691).

³ Se almeno un campione del controllo successivo fornisce un risultato sierologico positivo o mette in evidenza l'agente patogeno, tutti i giovani animali devono essere eliminati e le stalle devono essere pulite e disinfettate. Se il controllo successivo fornisce un risultato negativo, il veterinario cantonale revoca il divieto di trasferimento dei giovani animali.

⁴ Il sequestro semplice di 1° grado dell'effettivo infetto è revocato al più presto 90 giorni dopo la pulizia e la disinfezione definitive.

Art. 265 Indennità

Le perdite di animali causate dalla LTI non sono indennizzate.

Sezione 14: Mixomatosi

Art. 266 Campo d'applicazione

Le prescrizioni della presente sezione sono applicabili nella lotta contro la mixomatosi dei conigli selvatici e domestici.

Art. 267 Caso di epizootia

¹ In caso di diagnosi di mixomatosi in un effettivo di conigli domestici, il veterinario cantonale ordina:

- a. il sequestro semplice di 1° grado;
- b. l'uccisione immediata senza spargimento di sangue e l'eliminazione di tutti i conigli; in casi particolari, il veterinario cantonale può limitare l'uccisione agli animali malati;
- c. la pulizia e la disinfezione delle conigliere e di tutti gli oggetti contaminati.

² In caso di diagnosi di mixomatosi su conigli domestici o selvatici, il veterinario cantonale ordina una zona di sequestro adeguata alle circostanze. Nella zona di sequestro valgono i seguenti provvedimenti:

- a. è vietato ogni commercio e movimento di conigli vivi;
- b. i detentori di conigli prendono provvedimenti per impedire la penetrazione di insetti negli effettivi di conigli domestici;
- c. se la mixomatosi insorge nei conigli selvatici, il Cantone ordina i provvedimenti necessari per ridurre gli effettivi.

³ I provvedimenti di sequestro possono essere revocati al più presto 30 giorni dopo l'ultimo caso di epizootia.

Art. 268 Indennità

Le perdite di animali di cui all'articolo 32 capoverso 1 lettera a LFE non sono indennizzate.

Sezione 15: Peste americana delle api

Art. 269⁴⁷⁶ Diagnosi

È diagnostica la peste americana delle api qualora sia stata messa in evidenza la presenza del *Paenibacillus larvae* nelle covate malate.

Art. 270⁴⁷⁷ Caso di sospetto

Se vi è sospetto di peste americana delle api, l'ispettore degli apiari invia a un laboratorio il materiale d'analisi per la messa in evidenza del *Paenibacillus larvae*.

Art. 271 Caso di epizoozia

¹ In caso di diagnosi di peste americana delle api, il veterinario cantonale ordina negli apiari infetti:

- a. l'analisi immediata di tutte le colonie da parte dell'ispettore degli apiari;
- b.⁴⁷⁸ la distruzione integrale, entro dieci giorni, delle colonie e dei loro favi oppure la distruzione delle colonie malate e sospette, secondo le direttive dell'ispettore degli apiari;
- c.⁴⁷⁹ il divieto di utilizzare il miele per la nutrizione delle api o di venderlo a tal fine;
- d.⁴⁸⁰ il trattamento dei favi vecchi, della cera e del miele secondo le indicazioni dell'ispettore degli apiari;
- e. la pulizia e la disinfezione delle arnie e degli utensili

^{1bis} Dopo aver consultato il competente ispettore degli apiari, il veterinario cantonale determina una zona di sequestro che di regola comprende una regione con un raggio di due chilometri attorno all'apiario infetto. A tal fine tiene conto della configurazione del territorio, in particolare dei confini comunali, cantonali e nazionali nonché degli ostacoli naturali quali foreste, colline, creste, valli e laghi.⁴⁸¹

² Nella zona di sequestro sono applicabili i seguenti provvedimenti:⁴⁸²

⁴⁷⁶ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 19 ago. 2009, in vigore dal 1° gen. 2010 (RU **2009** 4255).

⁴⁷⁷ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 19 ago. 2009, in vigore dal 1° gen. 2010 (RU **2009** 4255).

⁴⁷⁸ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 14 gen. 2009, in vigore dal 1° mar. 2009 (RU **2009** 581).

⁴⁷⁹ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 19 ago. 2009, in vigore dal 1° gen. 2010 (RU **2009** 4255).

⁴⁸⁰ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 19 ago. 2009, in vigore dal 1° gen. 2010 (RU **2009** 4255).

⁴⁸¹ Introdotto dal n. I dell'O del 14 gen. 2009, in vigore dal 1° mar. 2009 (RU **2009** 581).

⁴⁸² Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 14 gen. 2009, in vigore dal 1° mar. 2009 (RU **2009** 581).

- a.⁴⁸³ sono vietati qualsiasi offerta, trasferimento e introduzione di api e favi. Gli utensili apicoli possono essere trasferiti in un altro apiario soltanto dopo essere stati puliti e disinfettati;
 - b.⁴⁸⁴ il veterinario cantonale può autorizzare i trasporti di api all'interno della zona di sequestro e l'introduzione di api nella zona di sequestro prendendo le misure preventive necessarie.
 - c. l'ispettore degli apiari effettua entro 30 giorni un controllo di tutte le colonie della zona di sequestro riguardo alla presenza di peste americana delle api.
- ³ Il veterinario cantonale revoca i provvedimenti di sequestro:
- a. 30 giorni dopo la distruzione integrale delle colonie e dei favi dell'apiario infetto, nella misura in cui le arnie e gli utensili siano stati puliti e disinfettati, e i controlli nella zona di sequestro non abbiano dato adito a nuovi sospetti;
 - b. 60 giorni dopo la distruzione delle colonie malate e sospette, nella misura in cui i controlli successivi dell'apiario infestato e quelli nella zona di sequestro non abbiano dato adito a nuovi sospetti.
- ⁴ Gli apiari ubicati nella zona di cui è stato revocato il sequestro devono essere controllati la primavera seguente secondo le direttive dell'ispettore degli apiari.⁴⁸⁵

Art. 271a⁴⁸⁶ Prescrizioni tecniche sulla lotta alla peste americana delle api

D'intesa con il Centro di ricerche apicole, l'USAV può emanare prescrizioni tecniche sulla lotta alla peste americana delle api, le quali disciplinano in particolare i provvedimenti volti a evitare una propagazione dell'epizootia, gli esami diagnostici, la pulizia, la disinfezione e i controlli successivi.

Art. 272⁴⁸⁷ Indennità

Le perdite di animali secondo l'articolo 32 capoverso 1 lettere a, b e d LFE non sono indennizzate.

⁴⁸³ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 28 ott. 2015, in vigore dal 1° dic. 2015 (RU **2015** 4255).

⁴⁸⁴ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 28 ott. 2015, in vigore dal 1° dic. 2015 (RU **2015** 4255).

⁴⁸⁵ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 14 gen. 2009, in vigore dal 1° mar. 2009 (RU **2009** 581).

⁴⁸⁶ Introdotto dal n. I dell'O del 19 ago. 2009, in vigore dal 1° gen. 2010 (RU **2009** 4255).

⁴⁸⁷ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 25 apr. 2018, in vigore dal 1° giu. 2018 (RU **2018** 2069).

Sezione 16: Peste europea delle api

Art. 273⁴⁸⁸ Lotta

¹ In caso di diagnosi di peste europea delle api, il veterinario cantonale ordina negli apiari infetti:

- a. l'analisi immediata di tutte le colonie da parte dell'ispettore degli apiari;
- b. il divieto di trasferire le api e i favi;
- c. la distruzione integrale, entro dieci giorni, delle colonie e dei loro favi oppure la distruzione delle colonie malate e sospette, secondo le direttive dell'ispettore degli apiari;
- d.⁴⁸⁹ il divieto di utilizzare il miele per la nutrizione delle api o di venderlo a tal fine;
- e. la pulizia e la disinfezione delle arnie e degli utensili.

² Dopo aver consultato il competente ispettore degli apiari, il veterinario cantonale determina una zona di sequestro che comprende di regola una regione con un raggio di un chilometro attorno all'apiario infetto. A tal fine tiene conto della configurazione del territorio, in particolare dei confini comunali, cantonali e nazionali nonché degli ostacoli naturali quali foreste, colline, creste, valli e laghi.

³ Nella zona di sequestro sono applicabili i seguenti provvedimenti:

- a.⁴⁹⁰ sono vietati qualsiasi offerta, trasferimento e introduzione di api e favi. Gli utensili apicoli possono essere trasferiti in un altro apiario soltanto dopo essere stati puliti e disinfettati;
- b.⁴⁹¹ il veterinario cantonale può autorizzare i trasporti di api all'interno della zona di sequestro e l'introduzione di api nella zona di sequestro prendendo le misure preventive necessarie.

⁴ L'ispettore degli apiari ordina il trattamento dei favi vecchi, della cera e del miele.

⁵ L'ispettore degli apiari effettua entro 30 giorni un controllo di tutte le colonie della zona di sequestro riguardo alla presenza di peste europea delle api.

⁶ Il veterinario cantonale revoca i provvedimenti di sequestro:

- a. 30 giorni dopo la distruzione integrale delle colonie e dei favi dell'apiario infetto, a condizione che le arnie e gli utensili siano stati puliti e disinfettati e che i controlli nella zona di sequestro non abbiano dato adito a nuovi sospetti;

⁴⁸⁸ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 14 gen. 2009, in vigore dal 1° mar. 2009 (RU **2009** 581).

⁴⁸⁹ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 19 ago. 2009, in vigore dal 1° gen. 2010 (RU **2009** 4255).

⁴⁹⁰ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 28 ott. 2015, in vigore dal 1° dic. 2015 (RU **2015** 4255).

⁴⁹¹ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 28 ott. 2015, in vigore dal 1° dic. 2015 (RU **2015** 4255).

- b. 60 giorni dopo la distruzione delle colonie malate e sospette, a condizione che i controlli successivi dell'apiario infestato e quelli nella zona di sequestro non abbiano dato adito a nuovi sospetti.

⁷ Gli apiari ubicati nella zona di cui è stato revocato il sequestro devono essere controllati la primavera seguente secondo le direttive dell'ispettore degli apiari.

Art. 273a⁴⁹² Prescrizioni tecniche sulla lotta alla peste europea delle api

D'intesa con il Centro di ricerche apicole, l'USAV può emanare prescrizioni tecniche sulla lotta alla peste europea delle api, le quali disciplinano in particolare i provvedimenti volti a evitare una propagazione dell'epizootia, gli esami diagnostici, la pulizia, la disinfezione e i controlli successivi.

Art. 274⁴⁹³ Indennità

Le perdite di animali secondo l'articolo 32 capoverso 1 lettere a, b e d LFE non sono indennizzate.

Sezione 17:⁴⁹⁴

Infestazione da piccolo coleottero dell'alveare (*Aethina tumida*)

Art. 274a Campo d'applicazione, diagnosi e scopo

¹ Le disposizioni della presente sezione si applicano alla lotta contro l'infestazione da piccolo coleottero dell'alveare in una colonia di api o in un nido di bombi detenuti dall'uomo (nido di bombi). I provvedimenti di lotta devono essere adottati anche nel caso in cui l'infestazione da piccolo coleottero dell'alveare si manifesti in un'azienda apicola.

² È diagnosticata l'infestazione da piccolo coleottero dell'alveare quando è messa in evidenza la presenza di uova, larve, pupe o coleotteri adulti di *Aethina tumida*.

³ Nel caso di un'infestazione epidemiologicamente molto circoscritta si deve evitare la propagazione del piccolo coleottero dell'alveare, nel caso di un'infestazione su una vasta superficie si deve limitare la densità dell'infestazione.

Art. 274b Caso di sospetto

Si sospetta un'infestazione da piccolo coleottero dell'alveare quando in una colonia di api, in un nido di bombi o in un'azienda apicola si individuano larve o coleotteri adulti che presentano caratteristiche morfologiche distintive analoghe o identiche a quelle del piccolo coleottero dell'alveare.

⁴⁹² Introdotto dal n. I dell'O del 19 ago. 2009, in vigore dal 1° gen. 2010 (RU **2009** 4255).

⁴⁹³ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 25 apr. 2018, in vigore dal 1° giu. 2018 (RU **2018** 2069).

⁴⁹⁴ Introdotta dal n. I dell'O del 25 mar. 2015, in vigore dal 1° apr. 2015 (RU **2015** 1007).

Art. 274c Provvedimenti in caso di sospetto

¹ In caso di sospetto di infestazione da piccolo coleottero dell'alveare, il veterinario cantonale ordina che le colonie di api oppure i nidi di bombi, le attrezzature apistiche usate, il miele in favo e i sottoprodotti apicoli non possano lasciare l'azienda sospetta.

² Il veterinario cantonale revoca i provvedimenti quando si prova che l'azienda non è infestata dal piccolo coleottero dell'alveare.

Art. 274d Caso di epizoozia

¹ In caso di diagnosi di infestazione da piccolo coleottero dell'alveare, il veterinario cantonale ordina che:

- a. le colonie di api oppure i nidi di bombi, le attrezzature apistiche usate, il miele in favo e i sottoprodotti apicoli dell'azienda infetta non vengano trasferiti e le colonie di api oppure i nidi di bombi vengano distrutti immediatamente, secondo le indicazioni dell'ispettore degli apiari;
- b. le attrezzature apistiche usate, il miele in favo, i sottoprodotti apicoli e gli altri oggetti che potrebbero essere venuti a contatto con il piccolo coleottero dell'alveare vengano distrutti o puliti e disinfestati immediatamente, secondo le indicazioni dell'ispettore degli apiari;
- c. l'apiario nonché tutti i locali e tutte le apparecchiature dell'azienda infetta vengano puliti e disinfestati secondo le indicazioni dell'ispettore degli apiari;
- d. il suolo nell'ambiente circostante l'apiario o il nido di bombi infestato venga trattato secondo le indicazioni dell'ispettore degli apiari.

² Dopo aver consultato il competente ispettore degli apiari, il veterinario cantonale stabilisce una zona di protezione e di sorveglianza. Di regola la zona di protezione comprende un territorio del raggio di 3 km intorno all'azienda apicola o al nido di bombi infetto, la zona di sorveglianza un territorio del raggio di 10 km. Per delimitare tali zone, occorre tenere conto delle peculiarità geografiche, in particolare dei confini comunali, cantonali e nazionali nonché degli ostacoli naturali quali foreste, colline, creste, valli e laghi.

³ Il veterinario cantonale revoca le zone di protezione e di sorveglianza se:

- a. i provvedimenti di cui al capoverso 1 sono stati adottati; e
- b. dopo la conclusione dei controlli successivi nella zona di protezione (art. 274e cpv. 5) non vi è più alcun sospetto di infestazione da piccolo coleottero dell'alveare.

⁴ In deroga al capoverso 1 lettere a e d, l'USAV può ordinare di rinunciare alla distruzione delle colonie di api oppure dei nidi di bombi infestati e di rinunciare al trattamento del suolo se in tal modo non si può impedire la diffusione del piccolo coleottero dell'alveare.

Art. 274e Provvedimenti nella zona di protezione e nella zona di sorveglianza

¹ Nella zona di protezione e nella zona di sorveglianza sono vietati l'offerta, il trasferimento nonché l'introduzione nelle zone di api e di bombi, di attrezzature apistiche usate, di miele in favo e di sottoprodotti apicoli. Gli utensili apicoli possono essere trasferiti solo se precedentemente puliti e disinfestati.

² Il veterinario cantonale può autorizzare il trasporto di api e di bombi all'interno della zona di protezione o all'interno della zona di sorveglianza e l'introduzione di api e di bombi dalla zona di sorveglianza nella zona di protezione o da una regione esterna alle zone nella zona di protezione o di sorveglianza prendendo le misure preventive necessarie.

³ Entro 30 giorni dalla determinazione della zona di protezione, l'ispettore degli apiari controlla se gli apiari ivi ubicati e i nidi di bombi noti al veterinario cantonale sono infestati da piccolo coleottero dell'alveare. Negli apiari e nei nidi di bombi in cui non ha diagnosticato l'infestazione installa trappole che controlla regolarmente.

⁴ Entro 30 giorni dalla determinazione della zona di sorveglianza, negli apiari e nei nidi di bombi prescelti dal veterinario cantonale l'ispettore degli apiari installa trappole che controlla regolarmente. Può affidare questi compiti agli apicoltori. In questo caso gli apicoltori devono notificargli regolarmente i risultati del controllo. L'USAV fissa in prescrizioni tecniche il numero minimo di apiari da controllare.

⁵ La primavera successiva alla comparsa dell'epizootia tutti gli apiari e i nidi di bombi noti al veterinario cantonale ubicati nella zona di protezione nonché le aziende apicole infestate l'anno prima devono essere sottoposti a un controllo successivo da parte dell'ispettore degli apiari.

Art. 274f Prescrizioni tecniche sulla lotta all'infestazione da piccolo coleottero dell'alveare

D'intesa con il Centro di ricerche apicole, l'USAV può emanare prescrizioni tecniche sulla lotta all'infestazione da piccolo coleottero dell'alveare.

Art. 274g Indennità

Le perdite di animali secondo l'articolo 32 capoverso 1 lettere a, b e d LFE non sono indennizzate.

Capitolo 5: Epizootie degli animali acquatici⁴⁹⁵

Sezione 1: Disposizioni comuni

Art. 275 e 276⁴⁹⁶

Art. 277⁴⁹⁷ Laboratorio di riferimento

Il laboratorio nazionale di riferimento e di analisi per le malattie degli animali acquatici è il laboratorio di diagnosi delle malattie dei pesci istituito presso la facoltà di veterinaria dell'Università di Berna.

Art. 278 Prelievo di campioni e analisi

L'USAV emana prescrizioni tecniche sul prelievo di campioni e sull'analisi.

Art. 279 Collaborazione

¹ Nella lotta alle epizootie degli animali acquatici l'USAV collabora con l'UFAM.⁴⁹⁸

² I Cantoni assicurano la collaborazione tra gli organi della polizia epizootica e i servizi cantonali competenti della pesca.

Sezione 2:

Necrosi emopoietica infettiva, setticemia virale emorragica e anemia infettiva dei Salmonidi⁴⁹⁹

Art. 280⁵⁰⁰ Campo d'applicazione e diagnosi

¹ Le prescrizioni della presente sezione si applicano nella lotta contro la necrosi emopoietica infettiva (IHN), la setticemia virale emorragica (VHS) e l'anemia infettiva dei Salmonidi (ISA) dei pesci.

² Sono considerate specie ittiche ricettive:

- a. alla IHN: in particolare tutte le specie di Salmonidi e i lucci;
- b. alla VHS: in particolare tutte le specie di Salmonidi e i lucci;

⁴⁹⁵ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 30 nov. 2012, in vigore dal 1° gen. 2013 (RU **2012** 6859).

⁴⁹⁶ Abrogati dal n. I dell'O del 30 nov. 2012, con effetto dal 1° gen. 2013 (RU **2012** 6859).

⁴⁹⁷ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 30 nov. 2012, in vigore dal 1° gen. 2013 (RU **2012** 6859).

⁴⁹⁸ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 30 nov. 2012, in vigore dal 1° gen. 2013 (RU **2012** 6859).

⁴⁹⁹ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 30 nov. 2012, in vigore dal 1° gen. 2013 (RU **2012** 6859).

⁵⁰⁰ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 30 nov. 2012, in vigore dal 1° gen. 2013 (RU **2012** 6859).

- c. alla ISA: in particolare il salmone dell'Atlantico (*Salmo salar*), la trota iridea (*Oncorhynchus mykiss*) e la trota (*Salmo trutta* spp.).

³ Sono diagnosticate IHN, VHS e ISA se nel materiale analizzato viene rilevata la presenza degli agenti patogeni.

Art. 281 Caso di sospetto

¹ In caso di sospetto di IHN, VHS o ISA, il veterinario cantonale ordina il sequestro semplice di 1° grado dell'azienda di acquacoltura sospetta di epizootia. Può consentire la macellazione dei pesci e la loro consegna come derrate alimentari. Ordina inoltre:⁵⁰¹

- a. l'eliminazione dei pesci morti e degli scarti dei pesci macellati in quanto sottoprodotti di origine animale della categoria 2 ai sensi dell'articolo 6 OESA⁵⁰²;
- b.⁵⁰³ l'esame riguardo a IHN, VHS o ISA delle aziende di acquacoltura vicine che condividono il medesimo bacino imbrifero.

² Revoca il sequestro se è stato provato che l'effettivo dei pesci è indenne da virus.

Art. 282 Caso di epizootia

¹ In caso di diagnosi di IHN, VHS o ISA, il veterinario cantonale ordina il sequestro semplice di 1° grado dell'azienda di acquacoltura infetta. Ordina inoltre che:⁵⁰⁴

- a.⁵⁰⁵ tutti i pesci dell'azienda siano uccisi o macellati senza indugio;
- b.⁵⁰⁶ se la situazione dell'azienda lo consente, il flusso idrico in entrata e in uscita venga interrotto;
- c. l'eliminazione dei pesci morti o uccisi nonché degli scarti dei pesci macellati in quanto sottoprodotti di origine animale della categoria 2 ai sensi dell'articolo 6 OESA⁵⁰⁷;
- d. la pulizia e la disinfezione dei bacini e degli utensili.

² Il veterinario cantonale dispone l'esame riguardo a IHN, VHS o ISA delle aziende di acquacoltura vicine che condividono il medesimo bacino imbrifero.⁵⁰⁸

⁵⁰¹ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 30 nov. 2012, in vigore dal 1° gen. 2013 (RU 2012 6859).

⁵⁰² RS 916.441.22

⁵⁰³ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 30 nov. 2012, in vigore dal 1° gen. 2013 (RU 2012 6859).

⁵⁰⁴ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 30 nov. 2012, in vigore dal 1° gen. 2013 (RU 2012 6859).

⁵⁰⁵ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 30 nov. 2012, in vigore dal 1° gen. 2013 (RU 2012 6859).

⁵⁰⁶ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 30 nov. 2012, in vigore dal 1° gen. 2013 (RU 2012 6859).

⁵⁰⁷ RS 916.441.22

⁵⁰⁸ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 30 nov. 2012, in vigore dal 1° gen. 2013 (RU 2012 6859).

³ Revoca il sequestro dopo che tutti i pesci sono stati eliminati e la pulizia e la disinfezione sono state effettuate.

⁴ In caso di diagnosi di IHN, VHS o ISA nei pesci che vivono allo stato libero, il veterinario cantonale, d'intesa con l'autorità cantonale preposta alla pesca, ordina provvedimenti adeguati al fine di evitare la propagazione della malattia.⁵⁰⁹

Art. 283⁵¹⁰ Vaccinazioni

Le vaccinazioni contro IHN, VHS e ISA sono vietate.

Art. 284 Indennità

Le perdite di animali secondo l'articolo 32 capoverso 1 lettere a e b LFE sono indennizzate soltanto se i pesci non possono essere utilizzati come derrate alimentari.

Sezione 3: Necrosi pancreatica infettiva

Art. 285 Campo d'applicazione e diagnosi

¹ Le prescrizioni della presente sezione sono applicabili nella lotta contro la necrosi pancreatica infettiva (IPN) delle trote, dei salmerini e dei salmoni.

² È diagnosticata la IPN qualora l'agente infettivo sia stato messo in evidenza nel materiale d'analisi.

Art. 286 Lotta

¹ In caso di diagnosi di IPN, il veterinario cantonale predispone il sequestro di 1° grado degli stabilimenti di pesci appartenenti alle specie ricettive.

² D'intesa con il laboratorio di diagnosi delle malattie dei pesci e con l'autorità cantonale preposta alla pesca, ordina le misure necessarie al fine di evitare un'ulteriore diffusione dell'epizoozia.⁵¹¹

^{2bis} Dopo aver consultato l'UFAM e il laboratorio di diagnosi delle malattie dei pesci, l'USAV può emanare prescrizioni tecniche sulla lotta alla IPN.⁵¹²

³ Il veterinario cantonale revoca il sequestro dopo l'eliminazione di tutti i pesci e l'esecuzione della pulizia e della disinfezione, oppure dopo che sia stata fornita la prova che l'effettivo di pesci è indenne da virus.⁵¹³

⁵⁰⁹ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 30 nov. 2012, in vigore dal 1° gen. 2013 (RU **2012** 6859).

⁵¹⁰ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 30 nov. 2012, in vigore dal 1° gen. 2013 (RU **2012** 6859).

⁵¹¹ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 28 ott. 2015, in vigore dal 1° dic. 2015 (RU **2015** 4255).

⁵¹² Introdotto dal n. I dell'O del 28 ott. 2015, in vigore dal 1° dic. 2015 (RU **2015** 4255).

⁵¹³ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 28 ott. 2015, in vigore dal 1° dic. 2015 (RU **2015** 4255).

Art. 287 Indennità

Le perdite di pesci causate dalla IPN non sono indennizzate.

Sezione 4: Peste dei gamberi**Art. 288** Diagnosi

È diagnosticata la peste dei gamberi qualora sia stata accertata la *Aphanomyces astaci*.

Art. 289 Lotta

¹ In caso di diagnosi della peste dei gamberi, il veterinario cantonale determina una zona di sequestro che comprende il bacino idrografico interessato.

² Nella zona di sequestro sono applicabili le seguenti regole:

- a. è vietato introdurre gamberi vivi nella zona di sequestro o trasportarli fuori dalla stessa;
- b. i gamberi morti e uccisi, che non sono utilizzati come derrate alimentari, devono essere eliminati come sottoprodotto di origine animale della categoria 2 ai sensi dell'articolo 6 OESA⁵¹⁴.

³ Per il resto, il Cantone ordina i provvedimenti di polizia della pesca per evitare una propagazione dell'agente infettivo, come lo spopolamento delle acque in questione.

Art. 290 Indennità

Le perdite di gamberi causate dalla peste dei gamberi non sono indennizzate.

Capitolo 6: Epizootie da sorvegliare**Art. 291**

¹ I laboratori d'analisi, i veterinari, gli ispettori degli apiai, gli organi di sorveglianza della pesca e della caccia che sospettano una delle epizootie elencate nell'articolo 5 o ne constatano la presenza, lo notificano al veterinario cantonale. Le altre disposizioni relative all'obbligo di notifica e ai primi provvedimenti di cui agli articoli 61–64 non sono applicabili.⁵¹⁵

² L'USAV e il veterinario cantonale possono ordinare che i casi di sospetto siano accertati.

^{2bis} Le perdite di animali dovute a epizootie da sorvegliare non sono indennizzate.⁵¹⁶

⁵¹⁴ RS 916.441.22

⁵¹⁵ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 28 ott. 2015, in vigore dal 1° dic. 2015 (RU 2015 4255).

⁵¹⁶ Introdotto dal n. I dell'O del 30 nov. 2012, in vigore dal 1° gen. 2013 (RU 2012 6859).

³ L'USAV può ordinare, d'intesa con il veterinario cantonale, la lotta contro un'epizootia non elencata negli articoli 2–4 e diagnosticata per la prima volta in Svizzera o il suo debellamento, se sussiste al riguardo un bisogno sanitario o economico.⁵¹⁷

Capitolo 7:⁵¹⁸ Disposizioni speciali concernenti le zoonosi

Art. 291a Sorveglianza delle zoonosi

¹ Sono considerate da sorvegliare le seguenti zoonosi e i loro agenti zoonotici:

- a. la brucellosi;
- b. la campilobatteriosi;
- c. l'echinococcosi;
- d. la listeriosi;
- e. la salmonellosi;
- f. la trichinellosi;
- g. la tubercolosi causata dal *Mycobacterium bovis*;
- h. *Escherichia coli* produttori di verotossine.

² L'USAV sorveglia altre zoonosi o altri agenti zoonotici qualora la situazione epidemiologia o la valutazione dei rischi lo rendano necessario.

Art. 291b Valutazione del rischio

¹ In collaborazione con l'UFSP⁵¹⁹ e l'UFAG, l'USAV registra i dati che consentono di individuare e caratterizzare i pericoli derivanti dalle zoonosi, di stimare il rischio d'esposizione di persone e animali e di valutare i rischi derivanti dalle zoonosi.

² Il rischio derivante da una zoonosi è valutato in base ai criteri seguenti:

- a. presenza dell'agente patogeno nell'uomo, negli animali, nelle derrate alimentari e negli alimenti per animali;
- b. conseguenze per la salute pubblica;
- c. ripercussioni economiche;
- d. andamento epidemiologico.

Art. 291c Svolgimento della sorveglianza

¹ La sorveglianza è svolta sui seguenti livelli della catena alimentare:

⁵¹⁷ Introdotto dal n. I dell'O del 28 mar. 2001, in vigore dal 15 apr. 2001 (RU **2001** 1337).

⁵¹⁸ Introdotto dal n. I dell'O del 15 nov. 2006, in vigore dal 1° gen. 2007 (RU **2006** 5217).

⁵¹⁹ Nuova espr. giusta il n. I dell'O del 20 giu. 2014, in vigore dal 1° ago. 2014 (RU **2014** 2243). Di detta mod. è tenuto conto in tutto il presente testo.

- a. produzione primaria;
- b. produzione di derrate alimentari;
- c. produzione di alimenti per animali.

² Essa si basa sui programmi di controllo e di sorveglianza prescritti dalla legislazione sulle epizootie e sulle derrate alimentari.

³ Dopo aver consultato l'UFSP e l'UFAG, l'USAV emana prescrizioni tecniche sulla sorveglianza delle zoonosi e degli agenti zoonotici.

Art. 291d⁵²⁰ Sorveglianza dell'antibioticoresistenza

¹ In collaborazione con l'UFSP e l'UFAG, l'USAV registra i dati relativi agli animali e alle derrate alimentari di origine animale riguardanti l'antibioticoresistenza degli agenti zoonotici nonché degli agenti patogeni animali e di altri agenti patogeni. A tale scopo effettua un programma di sorveglianza.

² La sorveglianza dell'antibioticoresistenza si basa:

- a. sulla sorveglianza delle zoonosi e degli agenti zoonotici di cui all'articolo 291c; e
- b. sull'analisi del materiale diagnostico d'analisi.

³ Dopo aver consultato l'UFSP e l'UFAG, l'USAV emana prescrizioni tecniche sulla sorveglianza dell'antibioticoresistenza degli agenti zoonotici nonché degli agenti patogeni animali e di altri agenti patogeni.

Art. 291e Rapporto sulle zoonosi

L'USAV redige e pubblica annualmente un rapporto sulle zoonosi in collaborazione con l'UFSP, l'UFAG e con l'Istituto svizzero per gli agenti terapeutici. Nel rapporto vengono fornite in particolare informazioni sulle zoonosi, sugli agenti zoonotici, sulle antibioticoresistenze e sull'andamento epidemiologico.

Titolo quarto: Esecuzione

Capitolo 1: Disposizioni generali

Art. 292 Vigilanza

¹ La vigilanza e la direzione della polizia epizootica spettano all'USAV. Esso vigila sui provvedimenti adottati dai Cantoni ed è autorizzato a modificare o revocare i provvedimenti insufficienti o inadeguati.

² L'USAV può svolgere l'attività di vigilanza secondo programmi concordati con il veterinario cantonale.⁵²¹

⁵²⁰ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 28 ott. 2015, in vigore dal 1° dic. 2015 (RU 2015 4255).

⁵²¹ Introdotto dal n. I dell'O del 23 giu. 2004, in vigore dal 1° lug. 2004 (RU 2004 3065).

³ Le autorità cantonali competenti possono coadiuvare gli organi di vigilanza dell'USAV.⁵²²

⁴ L'USAV comunica l'esito della vigilanza al veterinario cantonale.⁵²³

Art. 292a⁵²⁴ Controlli nelle aziende con detenzione di animali da reddito

¹ La frequenza e il coordinamento dei controlli sono disciplinati dall'ordinanza del 16 dicembre 2016⁵²⁵ sul piano di controllo nazionale della catena alimentare e degli oggetti d'uso e nell'ordinanza del 23 ottobre 2013⁵²⁶ sul coordinamento dei controlli delle aziende agricole.⁵²⁷

^{1bis} Le competenti autorità cantonali provvedono affinché i dati relativi ai controlli vengano registrati in ASAN.⁵²⁸

² Per i controlli i Cantoni possono avvalersi di servizi accreditati secondo la norma europea ISO/IEC 17020⁵²⁹ «Criteri generali per il funzionamento di vari tipi di organismi che effettuano attività di ispezione» e secondo l'ordinanza del 17 giugno 1996⁵³⁰ sull'accREDITAMENTO e sulla designazione.

³ L'USAV emana prescrizioni tecniche riguardo ai controlli presso le aziende detentrici di animali da reddito.⁵³¹

Art. 293 Collaborazione nella sorveglianza e nella lotta contro le zoonosi⁵³²

¹ La Confederazione e i Cantoni assicurano la collaborazione fra gli organi della polizia epizootica, della polizia sanitaria e del controllo delle derrate alimentari nel quadro della sorveglianza e della lotta contro le zoonosi.⁵³³

² Collaborano strettamente nella raccolta di dati e informazioni per la tutela della salute di uomini e animali.

⁵²² Introdotto dal n. I dell'O del 23 giu. 2004, in vigore dal 1° lug. 2004 (RU **2004** 3065).

⁵²³ Introdotto dal n. I dell'O del 23 giu. 2004, in vigore dal 1° lug. 2004 (RU **2004** 3065).

⁵²⁴ Introdotto dal n. I dell'all. all'O del 14 nov. 2007 sul coordinamento dei controlli (RU **2007** 6167). Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 26 ott. 2011, in vigore dal 1° gen. 2012 (RU **2011** 5449).

⁵²⁵ RS **817.032**

⁵²⁶ RS **910.15**

⁵²⁷ Nuovo testo giusta il n. 8 dell'all. 3 all'O del 16 dic. 2016 sul piano di controllo nazionale della catena alimentare e degli oggetti d'uso, in vigore dal 1° mag. 2017 (RU **2017** 339).

⁵²⁸ Introdotto dal n. 5 dell'all. 3 all'O del 23 ott. 2013 sul coordinamento dei controlli delle aziende agricole (RU **2013** 3867). Nuovo testo giusta l'all. 3 n. II 8 all'O del 6 giu. 2014 concernente i sistemi d'informazione per il servizio veterinario pubblico, in vigore dal 1° lug. 2014 (RU **2014** 1691).

⁵²⁹ Il testo di questa norma può essere ottenuto a pagamento presso l'Associazione svizzera di normalizzazione (SNV), Sulzerallee 70, 8404 Winterthur; www.snv.ch.

⁵³⁰ RS **946.512**

⁵³¹ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 30 nov. 2012, in vigore dal 1° gen. 2013 (RU **2012** 6859).

⁵³² Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 15 nov. 2006, in vigore dal 1° gen. 2007 (RU **2006** 5217).

⁵³³ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 15 nov. 2006, in vigore dal 1° gen. 2007 (RU **2006** 5217).

Art. 294 Competenze degli organi della polizia epizootica

¹ Gli organi della polizia epizootica non possono essere ostacolati nella loro attività ufficiale.

² Nell'esercizio delle loro funzioni, hanno accesso a stabilimenti, locali, impianti, veicoli, oggetti e animali, nella misura in cui sia necessario per l'esecuzione della LEF⁵³⁴ e delle prescrizioni e decisioni emanate in virtù di essa.

³ Se qualcuno ostacola o nega loro l'accesso, essi possono chiedere l'aiuto degli organi di polizia.

Art. 295 Collaborazione di autorità e organizzazioni

¹ Le autorità di polizia cantonali, gli organi del Servizio di ispezione e consulenza in materia di economia lattiera, quelli dei Servizi d'igiene veterinaria secondo l'articolo 11a LFE e quelli del controllo delle derrate alimentari nonché gli organi cantonali di vigilanza della caccia e della pesca devono prestare aiuto agli organi di polizia epizootica nell'esercizio delle loro attività ufficiali.

² I Cantoni disciplinano la collaborazione degli organi del controllo delle derrate alimentari nel controllo dell'applicazione delle restrizioni di polizia epizootica nel commercio delle derrate alimentari.

³ I controllori delle carni sono tenuti a collaborare nel prelievo di campioni nei macelli.

⁴ L'autorità comunale competente è tenuta a sorvegliare i provvedimenti ordinati e, nell'ambito delle sue possibilità, a provvedere affinché siano messi a disposizione il personale e il materiale necessari alla loro esecuzione.

Art. 296 Assistenza amministrativa

¹ I Cantoni forniscono all'USAV l'assistenza amministrativa necessaria alla vigilanza e all'applicazione di convenzioni internazionali nel settore veterinario.

² I Cantoni si forniscono reciprocamente assistenza amministrativa per garantire un'esecuzione conforme alla legislazione sulle epizootie.

Capitolo 2: Confederazione**Art. 297** Esecuzione all'interno del Paese

¹ L'USAV adempie i seguenti compiti:

a.⁵³⁵ ...

⁵³⁴ Nuova espr. giusta il n. I dell'O del 15 mar. 2013, in vigore dal 1° gen. 2014 (RU 2013 945).

⁵³⁵ Abrogata dal n. I dell'O del 12 set. 2007, con effetto dal 1° gen. 2008 (RU 2007 4659).

- b.⁵³⁶ designa i laboratori nazionali di riferimento per la sorveglianza della diagnostica delle epizootie e della resistenza agli antibiotici, e riconosce i laboratori che effettuano analisi nel quadro della lotta contro le epizootie e della sorveglianza del grado di resistenza;
- c.⁵³⁷ emana prescrizioni tecniche per il prelievo di campioni, per l'omologazione di kit diagnostici veterinari e per le analisi necessarie alla diagnosi delle epizootie;
- c^{bis}.⁵³⁸ stila modelli di documenti e istruzioni all'attenzione dei Cantoni per il controllo del traffico di animali;
- d. provvede, in collaborazione con i Cantoni, alla formazione e al perfezionamento dei veterinari cantonali e dei veterinari ufficiali;
- e.⁵³⁹ approva i programmi di lotta elaborati dalle organizzazioni professionali se corrispondono agli obiettivi della lotta contro le epizootie. L'approvazione comporta per le organizzazioni l'obbligo di comunicare regolarmente i risultati dei loro programmi.
- ² L'USAV è inoltre competente per:
- a. dichiarare indenni da epizootia le regioni in cui non si è manifestata alcuna epizootia durante un determinato periodo nonché per fissare le condizioni e i provvedimenti da adottare per mantenere indenni tali regioni;
- b. limitare il traffico di animali e di prodotti animali in una regione dove un'epizootia minaccia di diffondersi pericolosamente;
- c. ordinare rilevamenti per valutare la situazione epizootologica;
- d. prescrivere provvedimenti profilattici o terapeutici per determinate epizootie e specie animali per regioni o per singoli effettivi;
- e.⁵⁴⁰ stabilire i metodi di analisi da utilizzare per la sorveglianza e la lotta contro le diverse epizootie;
- f.⁵⁴¹ affidare a specialisti e a istituti al di fuori dell'Amministrazione federale compiti di ricerca nell'ambito delle epizootie;
- g.⁵⁴² ordinare alle autorità dei Cantoni di confine di predisporre posti di disinfezione e di sorveglianza, effettuare vaccinazioni preventive e adottare altri provvedimenti a spese della Confederazione se vi è il pericolo che epizootie si propaghino verso la Svizzera da regioni confinanti.

⁵³⁶ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 23 giu. 2004, in vigore dal 1° lug. 2004 (RU **2004** 3065).

⁵³⁷ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 14 gen. 2009, in vigore dal 1° mar. 2009 (RU **2009** 581).

⁵³⁸ Introdotta dal n. I dell'O del 15 mar. 1999, in vigore dal 1° lug. 1999 (RU **1999** 1523).

⁵³⁹ Introdotta dal n. I dell'O del 15 nov. 2006, in vigore dal 1° gen. 2007 (RU **2006** 5217).

⁵⁴⁰ Introdotta dal n. I dell'O del 14 gen. 2009, in vigore dal 1° mar. 2009 (RU **2009** 581).

⁵⁴¹ Introdotta dal n. I dell'O del 25 mag. 2011, in vigore dal 1° lug. 2011 (RU **2011** 2691).

⁵⁴² Introdotta dal n. I dell'O del 20 giu. 2014, in vigore dal 1° ago. 2014 (RU **2014** 2243).

Art. 298⁵⁴³**Art. 299** Esecuzione nell'esercito

¹ Gli organi militari notificano senza indugio all'USAV e ai Cantoni interessati la comparsa di un'epizootia negli animali dell'esercito.

² Gli altri provvedimenti di polizia epizootica nell'esercito e negli stabilimenti dell'amministrazione militare sono retti dall'ordinanza del 25 ottobre 1955⁵⁴⁴ concernente le misure da prendere da parte dell'esercito contro le epidemie e le epizootie.

Capitolo 3: Cantone**Art. 300** Veterinario cantonale

¹ Il Cantone nomina un veterinario cantonale quale capo del servizio veterinario cantonale e disciplina la sua supplenza.

² ...⁵⁴⁵

Art. 301 Compiti del veterinario cantonale

¹ Il veterinario cantonale dirige la lotta contro le epizootie. Per identificare precocemente, prevenire e regolare i casi di epizootia, adempie segnatamente i compiti seguenti:⁵⁴⁶

- a. sorveglia l'esecuzione delle disposizioni di polizia epizootica;
- b. forma gli organi di polizia epizootica e dirige corsi d'istruzione per commercianti di bestiame;
- c. sorveglia il movimento di animali, prodotti animali, seme e embrioni;
- d.⁵⁴⁷ sorveglia gli effettivi dal punto di vista della polizia epizootica e garantisce l'esecuzione dei controlli nelle aziende con detenzione di animali da reddito secondo l'articolo 292a; a tale scopo può dichiarare obbligatori provvedimenti diagnostici, profilattici e terapeutici per determinati effettivi o per reazioni;

⁵⁴³ Abrogato dal n. I dell'O del 20 giu. 2014, con effetto dal 1° ago. 2014 (RU **2014** 2243).

⁵⁴⁴ RS **510.35**

⁵⁴⁵ Abrogato dal n. 5 dell'all. 2 dell'O del 24 gen. 2007 concernente la formazione, il perfezionamento e l'aggiornamento delle persone impiegate nel Servizio veterinario pubblico, con effetto dal 1° apr. 2007 (RU **2007** 561).

⁵⁴⁶ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 28 ott. 2015, in vigore dal 1° dic. 2015 (RU **2015** 4255).

⁵⁴⁷ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 26 ott. 2011, in vigore dal 1° gen. 2012 (RU **2011** 5449).

dbis.⁵⁴⁸ ordina le misure necessarie all'identificazione precoce e alla sorveglianza delle epizoozie designate in questa ordinanza e di altre malattie animali trasmissibili ai sensi dell'articolo 1 capoverso 1 LFE;

- e. sorveglia l'inseminazione artificiale e il trasferimento di embrioni dal punto di vista della polizia epizootica;
- f. raccoglie dati e informazioni sugli effettivi utili per la lotta contro le epizoozie;
- g. ordina le restrizioni di polizia epizootica nel commercio delle derrate alimentari;
- h. provvede all'infrastruttura tecnica per la lotta contro le epizoozie;
- i.⁵⁴⁹ autorizza le aziende detentrici di animali, le stazioni di inseminazione, i centri di magazzino del seme, le unità di trasferimento embrioni, gli impianti di eliminazione dei sottoprodotti di origine animale, i mercati di bestiame e altre manifestazioni analoghe qualora sia richiesto un riconoscimento per gli scambi transfrontalieri di animali e prodotti animali. L'USAV può stabilire i criteri e la procedura di riconoscimento mediante prescrizioni tecniche;
- j.⁵⁵⁰ registra in ASAN, per le aziende autorizzate di cui alla lettera i, il numero di autorizzazione, il nome e l'indirizzo dell'azienda e le attività autorizzate.

² I Cantoni possono affidare al veterinario cantonale altri compiti che rientrano nel suo campo d'attività.

Art. 301a⁵⁵¹ Informazione e trasmissione dei dati in caso di epizoozia

Nell'ambito della lotta contro un'epizoozia, il veterinario cantonale può fornire informazioni su casi di epizoozia ai detentori di animali che potrebbero essere interessati dall'epizoozia e alle organizzazioni o agli specialisti che prestano aiuto agli organi d'esecuzione per la gestione dei casi di epizoozia e può comunicare loro dati personali non particolarmente confidenziali.

Art. 302 Veterinario ufficiale

¹ Il Cantone designa il numero necessario di veterinari ufficiali e di supplenti per garantire un'esecuzione efficace. Nomina di regola un veterinario ufficiale per distretto. Può nominare un veterinario ufficiale comune per più distretti.

^{1bis} Più Cantoni insieme possono affidare compiti di controllo a un veterinario ufficiale designato in comune.⁵⁵²

² Il veterinario ufficiale ha i seguenti compiti:

⁵⁴⁸ Introdotta dal n. I dell'O del 28 ott. 2015, in vigore dal 1° dic. 2015 (RU **2015** 4255).

⁵⁴⁹ Introdotta dal n. I dell'O del 12 set. 2007 (RU **2007** 4659). Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 30 nov. 2012, in vigore dal 1° gen. 2013 (RU **2012** 6859).

⁵⁵⁰ Introdotta dall'all. 3 n. II 8 all'O del 6 giu. 2014 concernente i sistemi d'informazione per il servizio veterinario pubblico, in vigore dal 1° lug. 2014 (RU **2014** 1691).

⁵⁵¹ Introdotta dal n. I dell'O del 25 apr. 2018, in vigore dal 1° giu. 2018 (RU **2018** 2069).

⁵⁵² Introdotta dal n. I dell'O del 28 mar. 2001, in vigore dal 15 apr. 2001 (RU **2001** 1337).

- a. esegue i compiti che gli sono attribuiti dalla LFE⁵⁵³ e dalle relative disposizioni d'esecuzione;
- b. rilascia i certificati veterinari ufficiali;
- c. esegue i compiti affidatigli dal veterinario cantonale.

³ I Cantoni possono affidare al veterinario ufficiale altri compiti e provvedono al coordinamento. Si tratta segnatamente di compiti:

- a. nel campo della protezione degli animali;
- b. in esecuzione dell'articolo 40 capoverso 5 della legge del 9 ottobre 1992⁵⁵⁴ sulle derrate alimentari;
- c.⁵⁵⁵ ...

4 ...⁵⁵⁶

Art. 303⁵⁵⁷ Controlli nei macelli

Il DFI disciplina:

- a. l'analisi degli animali da macello e delle carcasse nei macelli per accertare la presenza di eventuali epizootie; e
- b. le misure da prendere in seguito al risultato dell'analisi.

Art. 304⁵⁵⁸

Art. 305⁵⁵⁹

⁵⁵³ Nuova espr. giusta il n. I dell'O del 15 mar. 2013, in vigore dal 1° gen. 2014 (RU **2013** 945).

⁵⁵⁴ [RU **1995** 1469, **1996** 1725 all. n. 3, **1998** 3033 all. n. 5, **2001** 2790 all. n. 5, **2002** 775, **2003** 4803 all. n. 6, **2004** 3553, **2005** 971, **2006** 2197 all. n. 94 2363 n. II, **2008** 785, **2011** 5227 n. I 2.8, **2013** 3095 all. I n. 3. RU **2017** 249 all. n. I.J. Vedi ora la L del 20 giu. 2014 (RS **817.0**).

⁵⁵⁵ Abrogata dal n. 3 dell'all. 3 all'O del 18 ago. 2004 sui medicamenti veterinari, con effetto dal 1° set. 2004, con effetto dal 1° set. 2004 (RU **2004** 4057).

⁵⁵⁶ Abrogato dal n. 5 dell'all. 2 dell'O del 24 gen. 2007 concernente la formazione, il perfezionamento e l'aggiornamento delle persone impiegate nel Servizio veterinario pubblico, con effetto dal 1° apr. 2007 (RU **2007** 561).

⁵⁵⁷ Nuovo testo giusta il n. 4 dell'all. 3 all'O del 18 apr. 2007 concernente l'importazione, il transito e l'esportazione di animali e prodotti animali, in vigore dal 1° lug. 2007 (RU **2007** 1847).

⁵⁵⁸ Abrogati dal n. 5 dell'all. 2 dell'O del 24 gen. 2007 concernente la formazione, il perfezionamento e l'aggiornamento delle persone impiegate nel Servizio veterinario pubblico, con effetto dal 1° apr. 2007 (RU **2007** 561).

⁵⁵⁹ Abrogato dal n. I dell'O del 23 ott. 2013, con effetto dal 1° gen. 2014 (RU **2013** 3997).

Art. 306 e 307⁵⁶⁰**Art. 308** Ispettore degli apiari

I Cantoni suddividono il loro territorio in circondari di ispezione degli apiari. Designano il numero necessario di ispettori degli apiari, ne stabiliscono il circondario d'attività e ne regolano le supplenze.

Art. 309 Compiti dell'ispettore degli apiari

¹ L'ispettore degli apiari applica, sotto la direzione del veterinario cantonale, le prescrizioni per la lotta contro le epizootie delle api.

2 ...⁵⁶¹

3 ...⁵⁶²

Art. 310⁵⁶³ Attestato di capacità degli ispettori degli apiari

Gli ispettori degli apiari devono disporre di un attestato di capacità di assistente specializzato ufficiale incaricato di altri compiti secondo l'ordinanza del 16 novembre 2011⁵⁶⁴ concernente la formazione, il perfezionamento e l'aggiornamento delle persone impiegate nel settore veterinario pubblico

Art. 311⁵⁶⁵**Capitolo 4: Laboratori di diagnostica****Art. 312**⁵⁶⁶ Condizioni per il riconoscimento

¹ Per effettuare le analisi ordinate dagli organi di polizia epizootica, i laboratori, compresi gli istituti di patologia, necessitano del riconoscimento da parte dell'USAV. Sono fatte salve le disposizioni dell'ordinanza del 9 maggio 2012⁵⁶⁷ sull'impiego confinato.

² Un laboratorio è riconosciuto se:

⁵⁶⁰ Abrogati dal n. I dell'O del 15 mar. 1999, con effetto dal 1° lug. 1999 (RU **1999** 1523).

⁵⁶¹ Abrogato dal n. I dell'O del 28 ott. 2015, con effetto dal 1° dic. 2015 (RU **2015** 4255).

⁵⁶² Abrogato dal n. I dell'O del 28 mar. 2001, con effetto dal 15 apr. 2001 (RU **2001** 1337).

⁵⁶³ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 23 ott. 2013, in vigore dal 1° gen. 2014 (RU **2013** 3997).

⁵⁶⁴ RS **916.402**

⁵⁶⁵ Abrogato dal n. I dell'O del 23 ott. 2013, con effetto dal 1° gen. 2014 (RU **2013** 3997).

⁵⁶⁶ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 28 ott. 2015, in vigore dal 1° dic. 2015 (RU **2015** 4255).

⁵⁶⁷ RS **814.912**

- a. è accreditato per la diagnosi ufficiale delle epizootie conformemente all'ordinanza del 17 giugno 1996⁵⁶⁸ sull'accreditamento e sulla designazione;
- b.⁵⁶⁹ nel quadro dei suoi compiti principali è in grado di analizzare uno spettro di almeno 15 epizootie di cui agli articoli 3–5 e dispone dei metodi necessari per le analisi;
- c. ha sede e svolge le analisi in Svizzera;
- d. adempie i requisiti in materia di personale di cui ai capoversi 3 e 4;
- e. è collegato al sistema d'informazione per i dati di laboratorio (ALIS) secondo l'O-SISVet⁵⁷⁰.

³ Il laboratorio deve essere diretto da un veterinario specializzato in diagnostica delle malattie infettive e da un sostituto con una specializzazione equivalente. Il direttore e il suo sostituto devono avere portato a termine un perfezionamento in lotta alle epizootie e lavorare almeno al 60 per cento nello stesso laboratorio.

⁴ Almeno la metà del personale incaricato di eseguire le analisi deve avere assolto una formazione professionale specialistica.

⁵ L'USAV emana prescrizioni tecniche sul riconoscimento dei laboratori, sui metodi di diagnostica delle epizootie e sulle informazioni che i laboratori riconosciuti devono fornire all'USAV.

Art. 312a⁵⁷¹ Laboratori nazionali di riferimento

Ai laboratori nazionali di riferimento si applicano per analogia le condizioni di cui all'articolo 312 capoversi 2–4. In casi giustificati, possono essere autorizzate deroghe ai requisiti di cui all'articolo 312 capoverso 2 lettere b e d.

Art. 312b⁵⁷² Procedura di riconoscimento, notifica dei riconoscimenti e revoca

¹ La domanda per il riconoscimento di un laboratorio deve essere inoltrata all'USAV. La domanda deve contenere le seguenti indicazioni:

- a. la formazione, il perfezionamento nel campo della lotta alle epizootie e il grado di occupazione del direttore del laboratorio e del suo sostituto;
- b. il numero di persone incaricate di eseguire le analisi e la loro formazione;
- c. le epizootie per le quali viene richiesto il riconoscimento nonché le relative procedure metodologiche;

⁵⁶⁸ RS **946.512**

⁵⁶⁹ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 25 apr. 2018, in vigore dal 1° giu. 2018 (RU **2018 2069**).

⁵⁷⁰ RS **916.408**

⁵⁷¹ Introdotto dal n. I dell'O del 28 ott. 2015, in vigore dal 1° dic. 2015 (RU **2015 4255**).

⁵⁷² Introdotto dal n. I dell'O del 28 ott. 2015, in vigore dal 1° dic. 2015 (RU **2015 4255**).

- d. la prova dell'accreditamento del laboratorio secondo la norma SN EN ISO/IEC 17025, 2005, Criteri generali per la competenza dei laboratori ad eseguire prove e/o tarature⁵⁷³.

² Il riconoscimento è limitato a cinque anni. La domanda di rinnovo del riconoscimento deve essere inoltrata almeno tre mesi prima della sua scadenza.

³ L'USAV comunica al centro di contatto Biotecnologia della Confederazione (art. 17 dell'ordinanza del 9 maggio 2012⁵⁷⁴ sull'impiego confinato) le analisi per le quali il laboratorio è riconosciuto e la data di rilascio del suo riconoscimento.

⁴ L'USAV pubblica regolarmente in Internet un elenco dei laboratori riconosciuti e il nominativo dei rispettivi direttori.

⁵ Le mutazioni di personale che riguardano il direttore del laboratorio e il suo sostituto, i cambiamenti di indirizzo e i cambiamenti delle indicazioni di cui al capoverso 1 devono essere notificati entro 14 giorni all'USAV.

⁶ L'USAV può revocare il riconoscimento se:

- a. le condizioni per il suo rilascio non sono più adempite;
- b. la qualità dei dati o la frequenza della loro notifica secondo l'articolo 312c capoverso 2 danno adito ripetutamente a contestazioni;
- c. il laboratorio non partecipa regolarmente ai controlli esterni della qualità (esperimenti in comune);
- d. il controllo esterno della qualità dà adito ripetutamente a contestazioni.

Art. 312c⁵⁷⁵ Obblighi dei laboratori e collaborazione con i Cantoni e l'USAV

¹ I laboratori riconosciuti devono partecipare regolarmente ai controlli esterni della qualità (esperimenti in comune).

² Essi notificano regolarmente ad ALIS i seguenti dati:

- a. la provenienza dei campioni analizzati riguardo a epizootie soggette a notifica e a resistenze agli antibiotici;
- b. i risultati di queste analisi;
- c. il numero di identificazione delle aziende detentrici di animali e degli animali da cui provengono i campioni, oppure, se non dispongono di tale numero, il nome e l'indirizzo del detentore degli animali.

³ L'USAV e il veterinario cantonale possono designare i laboratori nei quali devono essere eseguite le analisi dei campioni. Se nessun laboratorio riconosciuto dispone delle necessarie conoscenze tecniche per eseguire un'analisi, l'incarico può essere impartito, con il consenso scritto del committente, anche a un laboratorio non rico-

⁵⁷³ Il testo della norma menzionata può essere consultato gratuitamente od ottenuto a pagamento presso l'Associazione svizzera di normalizzazione (SNV), Sulzerallee 70, 8404 Winterthur; www.snv.ch.

⁵⁷⁴ RS **814.912**

⁵⁷⁵ Introdotto dal n. I dell'O del 28 ott. 2015, in vigore dal 1° dic. 2015 (RU **2015** 4255).

nosciuto in Svizzera. Se in Svizzera non vi è alcun laboratorio adatto, l'incarico può essere impartito a un laboratorio all'estero.

⁴ Per adempiere i loro compiti negli ambiti della lotta alle epizootie e della prevenzione delle situazioni di crisi, i Cantoni, quali committenti, disciplinano autonomamente la collaborazione con i laboratori.

⁵ L'USAV può richiedere informazioni in merito a risultati di analisi inaspettatamente frequenti concernenti un nuovo tipo di epizootia, non soggetta all'obbligo di notifica, nonché in merito al grado di resistenza.

Capitolo 5: Tasse

Art. 313⁵⁷⁶

Le tasse riscosse per le prestazioni di servizi dell'USAV, come esami, analisi, autorizzazioni e controlli al confine doganale e nazionale o sul territorio svizzero, sono disciplinate dall'ordinanza del 30 ottobre 1985⁵⁷⁷ sulle tasse dell'USAV.

Titolo quinto: Disposizioni finali

Art. 314 Abrogazione e modificazione del diritto vigente

1. *L'ordinanza d'esecuzione del 15 dicembre 1967⁵⁷⁸ sulle epizootie è abrogata.*

2. ...⁵⁷⁹

Art. 315⁵⁸⁰ Disposizione transitoria della modifica del 28 ottobre 2015

I laboratori che sono riconosciuti al momento dell'entrata in vigore della modifica del 28 ottobre 2015 devono adempiere i requisiti per quanto riguarda il loro direttore (art. 312 cpv. 3) a partire dal 1° dicembre 2020.

⁵⁷⁶ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 30 nov. 2012, in vigore dal 1° gen. 2013 (RU 2012 6859).

⁵⁷⁷ RS 916.472

⁵⁷⁸ [RU 1967 2100, 1971 371, 1974 840 1130, 1976 1136, 1977 1194 art. 84 cpv. 1, 1978 325, 1980 1064, 1981 572 art. 72 n. 4, 1982 1300, 1984 1039, 1985 1346, 1988 206 800 art. 89 n. 4, 1990 375, 1991 370 all. n. 22 1333, 1993 920 art. 29 n. 4 3373].

⁵⁷⁹ Le mod. possono essere consultate alla RU 1995 3716.

⁵⁸⁰ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 28 ott. 2015, in vigore dal 1° dic. 2015 (RU 2015 4255).

Art. 315a⁵⁸¹

Art. 315b⁵⁸²

Art. 315c⁵⁸³

Art. 315d⁵⁸⁴

Art. 315e⁵⁸⁵

Art. 315f⁵⁸⁶ Disposizione transitoria della modifica del 23 giugno 2004

¹ I cani nati prima del 1° gennaio 2006 possono essere ancora contrassegnati e registrati conformemente alle prescrizioni cantonali fino al 31 dicembre 2006. Essi devono essere provvisti almeno di una placchetta di controllo ufficiale o essere altrimenti contrassegnati in modo inequivocabile.

² I cani nati prima del 1° gennaio 2006 e contrassegnati con un tatuaggio chiaramente leggibile o mediante un *microchip* che non soddisfa i requisiti di cui all'articolo 16 capoverso 2, non devono essere nuovamente contrassegnati a condizione che entro il 31 dicembre 2006, il numero del *microchip* o del tatuaggio e i dati ai sensi dell'articolo 16 capoverso 3 vengano notificati da un veterinario all'ufficio designato dal Cantone di domicilio del detentore dell'animale.

³ I *microchip* che non soddisfano i requisiti ai sensi dell'articolo 16 capoverso 2 possono essere utilizzati ancora fino al 31 dicembre 2006.

Art. 315g⁵⁸⁷ Disposizioni transitorie della modifica del 12 maggio 2010

¹ Gli equidi nati prima del 1° gennaio 2011 non devono essere identificati mediante *microchip*.

² Per gli equidi nati prima del 1° gennaio 2011 e ancora sprovvisti di relativo passaporto, il proprietario deve richiedere il rilascio di un passaporto per equide entro il 31 dicembre 2012.

581 Introdotta dal n. I dell'O del 15 mar. 1999 (RU **1999** 1523). Abrogata dal n. I dell'O del 28 ott. 2015, con effetto dal 1° dic. 2015 (RU **2015** 4255).

582 Introdotta dall'art. 16 dell'O del 18 ago. 1999 concernente la banca dati sul traffico di animali (RU **1999** 2622). Abrogata dal n. I dell'O del 28 ott. 2015, con effetto dal 1° dic. 2015 (RU **2015** 4255).

583 Introdotta dal n. I dell'O del 20 dic. 2000 (RU **2001** 259). Abrogata dal n. I dell'O del 28 ott. 2015, con effetto dal 1° dic. 2015 (RU **2015** 4255).

584 Introdotta dal n. I dell'O del 28 mar. 2001 (RU **2001** 1337). Abrogata dal n. I dell'O del 28 ott. 2015, con effetto dal 1° dic. 2015 (RU **2015** 4255).

585 Introdotta dal n. I dell'O del 9 apr. 2003 (RU **2003** 956). Abrogata dal n. I dell'O del 28 ott. 2015, con effetto dal 1° dic. 2015 (RU **2015** 4255).

586 Introdotta dal n. I dell'O del 23 giu. 2004, in vigore dal 1° lug. 2004 (RU **2004** 3065).

587 Introdotta dal n. I dell'O del 12 mag. 2010, in vigore dal 1° gen. 2011 (RU **2010** 2525).

Art. 316 Entrata in vigore

¹ La presente ordinanza entra in vigore il 1° settembre 1995, ad eccezione dell'articolo 8.

² L'entrata in vigore dell'articolo 8 è determinata più tardi.

